

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti.

Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B** **REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL**
 ↓ **CONSIGLIO**

del 2 dicembre 2021

recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013

(GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► M1	↓ REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/648 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2022	L 119	1	21.4.2022
► M2	↓ REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/813 DELLA COMMISSIONE dell'8 febbraio 2023	L 102	1	17.4.2023
M3	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/946 DELLA COMMISSIONE del 18 gennaio 2024	L 946	1	26.3.2024
► M4	↓ REGOLAMENTO (UE) 2024/1468 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 maggio 2024	L 1468	1	24.5.2024
► M5	↓ REGOLAMENTO (UE) 2025/2649 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 2025	L 2649	1	31.12.2025
► M6	↓ REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/1 DELLA COMMISSIONE del 1° dicembre 2025	L 1	1	6.2.2026

Rettificato da:

- C1** Rettifica, GU L 181, 7.7.2022, pag. 35 (2021/2115)
- **C2** ↓ Rettifica, GU L 227, 1.9.2022, pag. 136 (2021/2115)
- **C3** ↓ Rettifica, GU L 056, 23.2.2023, pag. 31 ((UE) 2021/2115)



REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 2 dicembre 2021

recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013

TITOLO I

**OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE, DISPOSIZIONI APPLICABILI E
DEFINIZIONI**

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce norme concernenti:
 - a) gli obiettivi generali e specifici da perseguire attraverso il sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nel quadro della politica agricola comune (PAC), nonché i relativi indicatori;
 - b) i tipi di interventi e i requisiti comuni per il perseguimento di tali obiettivi da parte degli Stati membri, nonché le relative modalità di finanziamento;
 - c) i piani strategici della PAC redatti dagli Stati membri che fissano i target finali, precisano le condizioni degli interventi e assegnano le risorse finanziarie, conformemente agli obiettivi specifici e alle esigenze individuate;
 - d) il coordinamento e la governance, nonché il monitoraggio, la rendicontazione e la valutazione.
2. Il presente regolamento si applica al sostegno dell'Unione finanziato dal FEAGA e dal FEASR per gli interventi specificati nel piano strategico della PAC elaborato da uno Stato membro e approvato dalla Commissione, che copre il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027 («periodo del piano strategico della PAC»).

Articolo 2

Disposizioni applicabili

1. Il regolamento (UE) 2021/2116 e le disposizioni adottate conformemente a tale regolamento si applicano al sostegno fornito a norma del presente regolamento.
2. L'articolo 19, il titolo III, capo II, fatta eccezione per l'articolo 28, primo comma, lettera c), nonché gli articoli 46 e 48 del regolamento (UE) 2021/1060 si applicano al sostegno finanziato dal FEASR a norma del presente regolamento.

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «agricoltore»: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 del trattato sull'Unione europea in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e che esercita un'attività agricola quale determinata dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del presente regolamento;
- 2) «azienda»: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro;
- 3) «intervento»: uno strumento di sostegno con una serie di condizioni di ammissibilità specificate da uno Stato membro nel piano strategico della PAC in base a un tipo di intervento previsto dal presente regolamento;
- 4) «operazione»:
 - a) un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti o azioni selezionati nell'ambito del piano strategico della PAC in questione;
 - b) nel contesto degli strumenti finanziari, il totale della spesa pubblica ammissibile concessa a uno strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario;
- 5) «spesa pubblica»: qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione messo a disposizione del FEAGA e del FEASR, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di un'associazione di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico;
- 6) «target intermedi»: valori intermedi prestabiliti, fissati dagli Stati membri nel quadro delle loro strategie di intervento di cui all'articolo 107, paragrafo 1, lettera b), per uno specifico esercizio finanziario, da conseguire entro una determinata scadenza temporale del piano strategico della PAC al fine di garantire progressi tempestivi in relazione agli indicatori di risultato;
- 7) «target finali»: valori prestabiliti, fissati dagli Stati membri nel quadro delle loro strategie di intervento di cui all'articolo 107, paragrafo 1, lettera b), da conseguire al termine del periodo del piano strategico della PAC in relazione agli indicatori di risultato;
- 8) «regioni ultraperiferiche»: le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE;
- 9) «AKIS» (Agricultural Knowledge and Innovation System – sistema di conoscenza e innovazione in campo agricolo): combinazione di flussi organizzativi e di conoscenze tra persone, organizzazioni e istituzioni che utilizzano e producono conoscenza nel settore dell'agricoltura e in quelli correlati;

- 10) «isole minori dell’Egeo»: le isole minori dell’Egeo quali definite all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013;
- 11) «fondi di mutualizzazione»: un regime riconosciuto da uno Stato membro in conformità della propria legislazione nazionale che consente agli agricoltori aderenti di assicurarsi e mediante il quale questi ultimi ricevono pagamenti compensativi in caso di perdite economiche;
- 12) «regioni meno sviluppate»: regioni meno sviluppate ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060;
- 13) «beneficiario» in relazione ai tipi di intervento per lo sviluppo rurale di cui all’articolo 69 si intende:
 - a) un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, responsabile dell’avvio o dell’avvio e dell’attuazione delle operazioni;
 - b) nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l’impresa che riceve l’aiuto;
 - c) nel contesto degli strumenti finanziari, l’organismo che attua il fondo di partecipazione o, in assenza di un fondo di partecipazione, l’organismo che attua il fondo specifico o, se l’autorità di gestione di cui all’articolo 123 («autorità di gestione») gestisce lo strumento finanziario, l’autorità di gestione;
- 14) «aliquota di sostegno»: l’aliquota della spesa pubblica per un intervento; nel caso di strumenti finanziari si riferisce all’equivalente sovvenzione lordo del sostegno come definito all’articolo 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione (¹);
- 15) «LEADER»: lo sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) 2021/1060;
- 16) «organismo intermedio»: qualsiasi organismo di diritto pubblico o privato, compresi enti regionali o locali, enti regionali di sviluppo od organizzazioni non governative, che agisce sotto la responsabilità di un’autorità di gestione nazionale o regionale che svolge mansioni per conto di tale autorità;
- 17) «esercizio finanziario»: l’esercizio finanziario agricolo ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2021/2116.

Articolo 4

Definizioni e condizioni da fornire nei piani strategici della PAC

1. Gli Stati membri fissano nei piani strategici della PAC le definizioni di «attività agricola», «superficie agricola», «ettaro ammissibile», «agricoltore in attività», «giovane agricoltore» e «nuovo agricoltore», nonché le condizioni pertinenti ai sensi del presente articolo.
2. L’«attività agricola» è determinata in modo tale da consentire di contribuire alla fornitura di beni pubblici e privati attraverso almeno una delle seguenti attività:
 - a) la produzione di prodotti agricoli che comprende azioni quali l’allevamento di animali o la coltivazione, anche mediante paludicoltura, ove per prodotti agricoli si intendono quelli

elencati nell'allegato I TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, come pure la produzione di cotone e il bosco ceduo a rotazione rapida;

- b) il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli consueti.

3. La «superficie agricola» è determinata in modo tale da includere il seminativo, le colture permanenti e il prato permanente, anche quando essi formano sistemi agroforestali su tale superficie. I termini «seminativo», «colture permanenti» e «prato permanente» sono specificati ulteriormente dagli Stati membri nell'ambito del seguente quadro:

▼M4 ↓

- a) «seminativo»: terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno, terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo che sono stati ritirati dalla produzione a norma dell'articolo 31 o dell'articolo 70 del presente regolamento o degli articoli 22, 23 o 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (²), o dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (³), o dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (⁴);

▼B ↓

- b) «colture permanenti»: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;
- c) ►M5 ↓ «prato permanente e pascolo permanente» (congiuntamente denominati «prato permanente»): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda da cinque anni o più oppure, ove gli Stati membri decidano in tal senso, da sette anni o più e, ove gli Stati membri decidano in tal senso, non arato, non lavorato o non riseminato con specie differenti di erba o di altre piante erbacee da foraggio da cinque anni o più oppure da sette anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per alimentazione animale, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti.

Gli Stati membri possono decidere che un terreno classificato come seminativo al 1° gennaio 2026 rimanga classificato come seminativo e non sia classificato come prato permanente anche se il periodo di cui al primo comma è scaduto e il terreno non è stato arato, lavorato o riseminato con specie differenti di erba o di altre piante erbacee da foraggio. ◀

- i) i terreni occupati da una qualsiasi delle specie di cui al presente punto e utilizzati nell'ambito delle pratiche locali tradizionali, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio;

- ii) i terreni occupati da una qualsiasi delle specie di cui al presente punto, qualora nelle superfici di pascolo non siano predominanti o siano assenti erba e altre piante erbacee da foraggio.

4. Ai fini degli interventi sotto forma di pagamenti diretti, l'«ettaro ammissibile» è determinato in modo tale da comprendere superfici che sono a disposizione dell'agricoltore e che consistono in:

- a) qualsiasi superficie agricola dell'azienda che, durante l'anno per il quale è richiesto il sostegno, sia utilizzata per un'attività agricola o, qualora la superficie sia adibita anche ad attività non agricole, sia utilizzata prevalentemente per attività agricole; in casi debitamente giustificati per ragioni ambientali connesse o alla biodiversità e al clima, gli Stati membri possono decidere che gli ettari ammissibili comprendano anche determinate superfici utilizzate per attività agricole solo ogni due anni;

▼M4↓

- b) qualsiasi superficie dell'azienda che:
 - i) presenta elementi caratteristici del paesaggio soggetti all'obbligo di mantenimento ai sensi della norma BCAA 8 elencata nell'allegato III; o
 - ii) per la durata del corrispondente impegno dell'agricoltore, è impegnata o mantenuta a seguito di un regime per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 31.

Se gli Stati membri decidono in tal senso, l'ettaro ammissibile può contenere altri elementi caratteristici del paesaggio, purché questi non siano predominanti e non ostacolino in modo significativo lo svolgimento dell'attività agricola a causa della superficie da essi occupata sulla parcella agricola. Nell'attuare tale principio, gli Stati membri possono fissare una quota massima della parcella agricola che può essere coperta da tali altri elementi caratteristici del paesaggio.

Per quanto riguarda i prati permanenti con elementi sparsi non ammissibili, gli Stati membri possono decidere di applicare coefficienti fissi di riduzione per determinare la superficie considerata ammissibile;

▼B↓

- c) qualsiasi superficie dell'azienda che abbia dato diritto a pagamenti a norma del titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 2, del presente regolamento o del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013 e che non sia un «ettaro ammissibile» secondo quanto determinato dagli Stati membri sulla base dei punti i) e ii) del presente paragrafo:
 - i) in seguito all'applicazione delle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE o 2000/60/CE a tale superficie;
 - ii) in seguito a interventi basati sulle superfici a norma del presente regolamento e rientranti nel sistema integrato di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, che consente la produzione di prodotti non elencati nell'allegato I TFUE mediante paludicoltura, o ai sensi di regimi nazionali per la biodiversità o la riduzione dei gas a effetto serra le cui condizioni siano conformi a tali interventi basati sulle superfici, a condizione che tali interventi e regimi nazionali

contribuiscano al conseguimento di uno o più obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), del presente regolamento;

- iii) per la durata di un impegno di imboscamento dell'agricoltore a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005, dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013 o dell'articolo 70 o dell'articolo 73 del presente regolamento, oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013 o all'articolo 70 o all'articolo 73 del presente regolamento;
- iv) per la durata di un impegno dell'agricoltore che comporta il ritiro dalla produzione della superficie a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005, dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 o dell'articolo 70 del presente regolamento.

Le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ettari ammissibili solo se il tenore di tetraidrocannabinolo delle varietà coltivate non supera lo 0,3 %;

5. L'«agricoltore in attività» è determinato in modo da garantire che sia concesso il sostegno solo alle persone fisiche o giuridiche, o a gruppi di persone fisiche o giuridiche, che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola, pur non precludendo necessariamente la concessione del sostegno agli agricoltori pluriattivi o a tempo parziale.

Nel determinare chi sia un «agricoltore in attività», gli Stati membri applicano criteri oggettivi e non discriminatori, quali l'accertamento del reddito, gli input di lavoro in azienda, l'oggetto sociale e l'inclusione delle loro attività agricole nei registri nazionali o regionali. Tali criteri possono essere introdotti in una o più forme scelte dagli Stati membri, compreso un elenco negativo che escluda determinati agricoltori dall'essere considerati agricoltori in attività. Nel caso in cui uno Stato membro consideri «agricoltori in attività» gli agricoltori che per l'anno precedente non hanno ricevuto pagamenti diretti superiori a un determinato importo, tale importo non è superiore a 5 000 EUR.

6. Il «giovane agricoltore» è determinato in modo tale da prevedere:

- a) un limite massimo di età compreso tra 35 e 40 anni;
- b) le condizioni per essere «capo dell'azienda»;
- c) gli adeguati requisiti di formazione o le competenze richiesti, quali determinati dagli Stati membri.

7. Il «nuovo agricoltore» è determinato in modo da riferirsi a un agricoltore diverso dal giovane agricoltore e che è «capo dell'azienda» per la prima volta. Gli Stati membri includono ulteriori requisiti oggettivi e non discriminatori in termini di formazione e competenze adeguate.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 152 che integrano il presente regolamento con norme che subordinano la concessione di pagamenti all'uso di sementi certificate di determinate varietà di canapa e al ricorso alla procedura per la determinazione delle varietà di canapa, nonché alla verifica del loro tenore di tetraidrocannabinolo in conformità del paragrafo 4, secondo comma, del presente articolo, al fine di tutelare la salute pubblica.

TITOLO II

OBIETTIVI E INDICATORI

Articolo 5

Obiettivi generali

Conformemente agli obiettivi della PAC di cui all'articolo 39 TFUE, all'obiettivo di mantenere il funzionamento del mercato interno e la parità di condizioni tra gli agricoltori nell'Unione e al principio di sussidiarietà, il sostegno del FEAGA e del FEASR è inteso a migliorare ulteriormente lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura, degli alimenti e delle zone rurali e contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi generali, in ambito economico, ambientale e sociale, che a loro volta contribuiranno all'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile:

- a) promuovere un settore agricolo intelligente, competitivo, resiliente e diversificato che garantisca la sicurezza alimentare a lungo termine;
- b) sostenere e rafforzare la tutela dell'ambiente, compresa la biodiversità, e l'azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente e clima, compresi gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi;
- c) rafforzare il tessuto socioeconomico delle zone rurali.

Articolo 6

Obiettivi specifici

1. Il conseguimento degli obiettivi generali è perseguito mediante gli obiettivi specifici seguenti:

- a) sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione al fine di rafforzare la sicurezza alimentare a lungo termine, e la diversità agricola, nonché garantire la sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione;
- b) migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole, sia a breve che a lungo termine, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione;
- c) migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore;
- d) contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile;
- e) promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche;
- f) contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi;
- g) attirare e sostenere i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali;
- h) promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, compresa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile;
- i) migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo

sostenibile, ridurre gli sprechi alimentari nonché migliorare il benessere degli animali e contrastare le resistenze antimicrobiche.

2. Gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono integrati dall'obiettivo trasversale di ammodernamento dell'agricoltura e delle zone rurali e sono interconnessi con lo stesso, promuovendo e condividendo conoscenze, innovazione e digitalizzazione nell'agricoltura e nelle zone rurali e incoraggiandone l'utilizzo da parte degli agricoltori, attraverso un migliore accesso alla ricerca, all'innovazione, allo scambio di conoscenze e alla formazione.

3. Nel perseguire gli obiettivi specifici di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, adottano misure atte a ridurre l'onere amministrativo e assicurano la semplificazione nell'attuazione della PAC.

Articolo 7

Indicatori

1. Il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 e all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, è valutato sulla base degli indicatori comuni di output, di risultato, di impatto e di contesto che figurano nell'allegato I. Tali indicatori comuni includono:

- a) indicatori di output relativi agli output realizzati dagli interventi sostenuti;
- b) indicatori di risultato relativi agli obiettivi specifici in questione di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, e che sono utilizzati per la definizione dei target intermedi e finali quantificati in relazione a tali obiettivi specifici nei piani strategici della PAC e per la valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento di tali target finali; gli indicatori di risultato relativi agli obiettivi climatico-ambientali possono riguardare interventi che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi derivanti dagli atti legislativi dell'Unione elencati nell'allegato XIII;
- c) indicatori di impatto riferiti agli obiettivi di cui all'articolo 5 e all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, e utilizzati nell'ambito dei piani strategici della PAC;
- d) indicatori di contesto di cui all'articolo 115, paragrafo 2, ed elencati nell'allegato I.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 152 che modificano l'allegato I al fine di adeguare gli indicatori comuni di output, di risultato, di impatto e di contesto. Tali atti delegati sono strettamente limitati ad affrontare i problemi tecnici presentatisi agli Stati membri riguardo all'applicazione di tali indicatori.

TITOLO III

REQUISITI COMUNI E TIPI DI INTERVENTI

CAPO I

REQUISITI COMUNI

Sezione 1

Principi generali

Articolo 8

Approccio strategico

Gli Stati membri perseguono gli obiettivi fissati nel titolo II, specificando gli interventi sulla base dei tipi di intervento di cui ai capi II, III e IV del presente titolo, in conformità della loro valutazione delle esigenze e dei requisiti comuni di cui al presente capo.

Articolo 9

Principi generali

Gli Stati membri elaborano gli interventi dei propri piani strategici della PAC e le norme BCAA di cui all'articolo 13 conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e ai principi generali del diritto dell'Unione.

Gli Stati membri assicurano che gli interventi e le norme BCAA di cui all'articolo 13 siano definiti sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, siano compatibili con il corretto funzionamento del mercato interno e non comportino distorsioni della concorrenza.

Gli Stati membri stabiliscono il quadro giuridico che disciplina la concessione del sostegno dell'Unione agli agricoltori e agli altri beneficiari conformemente ai piani strategici della PAC approvati dalla Commissione a norma degli articoli 118 e 119 del presente regolamento come pure ai principi e ai requisiti di cui al presente regolamento e al regolamento (UE) 2021/2116. Attuano tali piani strategici della PAC approvati dalla Commissione.

Articolo 10

Sostegno interno nel quadro dell'OMC

Gli Stati membri elaborano gli interventi basati sui tipi di intervento elencati nell'allegato II del presente regolamento, incluse le definizioni e le condizioni di cui all'articolo 4, in modo tale che siano conformi ai criteri dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC.

▼M5 ↓

In particolare, il sostegno di base al reddito per la sostenibilità, il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità, il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali e i pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici sono conformi ai criteri dei punti dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC elencati nell'allegato II del presente regolamento per tali interventi. Per gli altri interventi, i punti dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC elencati nell'allegato II del presente regolamento sono indicativi e tali interventi possono invece attenersi a un punto dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC che non è elencato nell'allegato II del presente regolamento, se precisato e spiegato nel piano strategico della PAC.

▼B ↓

Articolo 11

Esecuzione del memorandum d'intesa sui semi oleaginosi

1. Se gli Stati membri prevedono interventi basati sulle superfici diversi da quelli conformi alle disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC, compreso il sostegno accoppiato al reddito di cui al titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 1, del presente regolamento

e se tali interventi riguardano una parte o la totalità dei semi oleaginosi di cui all'allegato del memorandum d'intesa tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sui semi oleaginosi nel quadro del GATT, la superficie totale sovvenzionata in base agli output previsti inclusi nei piani strategici della PAC degli Stati membri interessati non può superare la superficie sovvenzionata massima per l'intera Unione al fine di assicurare la conformità con gli impegni assunti a livello internazionale.

2. Entro l'8 giugno 2022 la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano una superficie sovvenzionata di riferimento indicativa per ciascuno Stato membro, calcolata sulla base della quota di ciascuno Stato membro della superficie coltivata media nell'Unione negli anni dal 2016 al 2020. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 153, paragrafo 2.

3. Ogni Stato membro che intenda concedere un sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo indica i corrispondenti output previsti in termini di ettari nella propria proposta di piano strategico della PAC di cui all'articolo 118, paragrafo 1.

Se a seguito della comunicazione di tutti gli output previsti da parte degli Stati membri si supera la superficie massima sovvenzionata per l'intera Unione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione calcola, per ciascuno Stato membro che comunica un eccesso rispetto alla superficie di riferimento, un coefficiente di riduzione proporzionale all'eccesso di output previsti così che sia mantenuta la superficie massima sovvenzionata per l'intera Unione. La Commissione informa ciascuno Stato membro interessato di tale coefficiente di riduzione nelle proprie osservazioni al piano strategico della PAC in conformità dell'articolo 118, paragrafo 3. Il coefficiente di riduzione per ciascuno Stato membro è fissato nella decisione di esecuzione di cui all'articolo 118, paragrafo 6, con cui la Commissione approva il piano strategico della PAC.

Gli Stati membri non possono modificare la rispettiva superficie sovvenzionata di propria iniziativa dopo la data di cui all'articolo 118, paragrafo 1.

▼M5↓

4. Se intende aumentare gli output previsti di cui al paragrafo 1 del presente articolo nel suo piano strategico della PAC approvato dalla Commissione, uno Stato membro comunica alla Commissione gli output previsti riveduti, in conformità dell'articolo 119, paragrafo 9, prima del 1° gennaio dell'anno precedente l'anno di domanda in questione.

▼B↓

5. Ove opportuno, al fine di evitare che la superficie massima sovvenzionata per l'intera Unione di cui al paragrafo 1 sia superata, la Commissione fissa i coefficienti di riduzione o rivede i coefficienti di riduzione esistenti, se tali coefficienti sono stati fissati conformemente al paragrafo 2, secondo comma, per tutti gli Stati membri che hanno superato la propria superficie sovvenzionata di riferimento nei rispettivi piani strategici della PAC.

La Commissione informa gli Stati membri interessati dei coefficienti di riduzione entro il 31 gennaio dell'anno precedente l'anno di domanda in questione.

▼M5↓

Ciascuno Stato membro interessato presenta una notifica a norma dell'articolo 119, paragrafo 9, con il coefficiente di riduzione di cui al secondo comma del presente paragrafo entro il 31 marzo dell'anno precedente l'anno di domanda in questione.

▼B↓

6. Per quanto riguarda i semi oleaginosi interessati dal memorandum d'intesa di cui al paragrafo 1, del presente articolo, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero totale di ettari per i quali il sostegno è stato effettivamente versato nelle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 134.
7. Gli Stati membri escludono la coltivazione di semi di girasole da tavola da qualsiasi intervento basato sulle superfici di cui al paragrafo 1.

Sezione 2

Condizionalità

Articolo 12

Principio e ambito d'applicazione

1. Gli Stati membri includono nei propri piani strategici della PAC un sistema di condizionalità, in virtù del quale è applicata una sanzione amministrativa agli agricoltori e ad altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 se non sono conformi ai criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione e alle norme BCAA stabilite nel piano strategico della PAC, figuranti nell'allegato III, relativamente ai seguenti settori specifici:
 - a) il clima e l'ambiente, compresi l'acqua, il suolo e la biodiversità degli ecosistemi;
 - b) la salute pubblica e delle piante;
 - c) il benessere degli animali.

▼M5↓

1 *bis*. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il sistema di condizionalità non si applica ai beneficiari dei pagamenti di cui all'articolo 28.

▼B↓

2. I piani strategici della PAC includono norme su un sistema efficace e proporzionato di sanzioni amministrative. Tali norme rispettano in particolare le disposizioni di cui al titolo IV, capo IV, del regolamento (UE) 2021/2116.
3. Gli atti giuridici di cui all'allegato III riguardanti i ►C3 ↓ criteri di gestione obbligatori ◀ si applicano nella versione vigente e, nel caso delle direttive, quali recepite dagli Stati membri.
4. Ai fini della presente sezione per « ►C3 ↓ criterio di gestione obbligatorio ◀ » si intende ciascuno dei ►C3 ↓ criteri di gestione obbligatori ◀ previsti dal diritto dell'Unione ed elencati nell'allegato III con riferimento a un determinato atto giuridico, sostanzialmente distinti da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto.

Articolo 13

Obblighi degli Stati membri in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri stabiliscono, a livello nazionale o regionale, norme minime per gli agricoltori e altri beneficiari per ciascuna norma BCAA indicata nell'allegato III, in linea con il principale obiettivo delle norme di cui a tale allegato. Nel definire tali norme, gli Stati membri

tengono conto, se del caso, delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni pedoclimatiche, dei metodi colturali in uso, delle pratiche agronomiche, delle dimensioni e delle strutture aziendali, dell'uso del suolo, e delle specificità delle regioni ultraperiferiche.

▼M4↓

Nel definire le norme BCAA 5, 6, 7 o 9 elencate nell'allegato III, gli Stati membri possono stabilire esenzioni specifiche dai requisiti di tali norme. Le esenzioni si basano su criteri oggettivi e non discriminatori, quali le colture, i tipi di suolo e i metodi colturali o i danni subiti da prati permanenti, dovuti, tra l'altro, alla fauna selvatica o alle specie invasive, e sono limitate in termini di zona di copertura. Sono stabilite esenzioni specifiche solo se e nella misura in cui sono necessarie per porre rimedio a problemi specifici nell'applicazione di tali norme e non ostacolano in modo significativo il contributo di ciascuna di tali norme agli obiettivi principali elencati nell'allegato III.

▼M5↓

Gli agricoltori certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (⁵) sono considerati conformi alle norme BCAA 1, 3, 4, 5, 6 e 7 elencate nell'allegato III del presente regolamento in relazione alle loro unità di produzione biologica, quali definite all'articolo 3, punto 10, del regolamento (UE) 2018/848, e alle loro unità di produzione in conversione, quali definite all'articolo 3, punto 11, di tale regolamento.

Tenendo conto dell'onere amministrativo dei controlli, gli Stati membri possono decidere che solo gli agricoltori certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848, la cui intera azienda è costituita da unità di produzione biologica, quali definite all'articolo 3, punto 10, del regolamento (UE) 2018/848, o da unità di produzione in conversione, quali definite all'articolo 3, punto 11, di tale regolamento, o da entrambe tali unità di produzione, sono considerati conformi alle norme BCAA 1, 3, 4, 5, 6 e 7 elencate nell'allegato III del presente regolamento.

Nel definire le proprie norme gli Stati membri possono, se del caso, fissare gli elementi di cui all'articolo 109, paragrafo 2, lettera a), punto i), del presente regolamento, in modo che siano coerenti con i requisiti obbligatori stabiliti dal diritto nazionale e non vadano al di là di questi, purché tali requisiti obbligatori nazionali esistenti siano conformi alle norme BCAA elencate nell'allegato III del presente regolamento.

▼B↓

2. Per quanto riguarda gli obiettivi principali di cui all'allegato III, gli Stati membri possono stabilire norme aggiuntive a quelle previste in tale allegato relativamente a tali obiettivi principali. Tali norme aggiuntive sono non discriminatorie e proporzionate e corrispondano alle esigenze individuate.

Gli Stati membri non stabiliscono norme minime per obiettivi principali diversi da quelli di cui all'allegato III.

▼M5↓

2 bis. Nell'attuare le norme minime definite a norma dei paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono autorizzare deroghe temporanee ai requisiti di tali norme minime in caso di condizioni meteorologiche, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi che impediscano agli agricoltori e ad altri beneficiari di conformarsi a tali requisiti in un determinato anno. Tali deroghe temporanee

sono limitate, nel loro campo di applicazione, agli agricoltori e altri beneficiari o zone colpiti da tali condizioni meteorologiche, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi, e sono applicate dagli Stati membri solo per il periodo strettamente necessario.



3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 152 che integrano il presente regolamento con norme volte a garantire parità di condizioni per quanto riguarda la percentuale per la norma BCAA 1.

Sezione 3

Condizionalità sociale

Articolo 14

Principio e ambito d'applicazione

1. Gli Stati membri indicano nei propri piani strategici della PAC che, al più tardi dal 1° gennaio 2025, una sanzione amministrativa è applicata agli agricoltori e agli altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II o i pagamenti annuali di cui agli articoli 70, 71 e 72 se non rispettano i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici di cui all'allegato IV.
2. Quando includono un sistema di sanzioni amministrative nei propri piani strategici della PAC come previsto al paragrafo 1, gli Stati membri consultano, sulla base delle rispettive disposizioni istituzionali, le pertinenti parti sociali nazionali, che rappresentano gli interlocutori sociali del settore agricolo, e rispettano pienamente la loro autonomia, nonché il loro diritto di negoziare e concludere contratti collettivi. Tale sistema di sanzioni amministrative non pregiudica i diritti e gli obblighi delle parti sociali ove queste, in conformità dei quadri giuridici e della contrattazione collettiva nazionali, siano responsabili dell'attuazione o dell'applicazione degli atti giuridici di cui all'allegato IV.
3. I piani strategici della PAC comprendono norme su un sistema efficace e proporzionato di sanzioni amministrative. Tali norme rispettano le pertinenti disposizioni di cui al titolo IV, capo V, del regolamento (UE) 2021/2116.
4. Gli atti giuridici di cui all'allegato IV riguardanti le disposizioni da assoggettare al sistema di sanzioni amministrative di cui al paragrafo 1 si applicano nella versione vigente e quali recepiti dagli Stati membri.

Sezione 4

Servizi di consulenza aziendale

Articolo 15

Servizi di consulenza aziendale

1. Gli Stati membri includono nel proprio piano strategico della PAC un sistema per fornire servizi di consulenza per gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della PAC in materia di gestione della terra e dell'azienda («servizi di consulenza aziendale»). Tale sistema può basarsi sui sistemi esistenti.
2. I servizi di consulenza aziendale coprono gli aspetti economici, ambientali e sociali, tenendo conto delle pratiche agronomiche esistenti, oltre a fornire informazioni scientifiche e tecnologiche

aggiornate, sviluppate tramite progetti di ricerca e innovazione, anche per quanto riguarda la fornitura di beni pubblici.

Attraverso i servizi di consulenza aziendale è offerta un'assistenza adeguata lungo il ciclo di sviluppo dell'azienda agricola, anche per la costituzione di un'azienda per la prima volta, la conversione dei modelli di produzione verso la domanda dei consumatori, le pratiche innovative, le tecniche agricole per la resilienza ai cambiamenti climatici, comprese l'agroforestazione e l'agroecologia, il miglioramento del benessere degli animali e, ove necessario, le norme di sicurezza e il sostegno sociale.

I servizi di consulenza aziendale sono integrati nei servizi correlati dei consulenti aziendali, dei ricercatori, delle organizzazioni di agricoltori e di altri portatori di interessi pertinenti che formano gli AKIS.

3. Gli Stati membri garantiscono che la consulenza fornita sia imparziale e che i consulenti siano adeguatamente qualificati e formati ed esenti da conflitti di interesse.

4. I servizi di consulenza aziendale sono adeguati ai vari tipi di produzione e aziende agricole e contemplano come minimo:

- a) tutti i requisiti, le condizioni e gli impegni in materia di gestione applicabili agli agricoltori e agli altri beneficiari stabiliti nel piano strategico della PAC, compresi i requisiti e le norme nell'ambito della condizionalità e le condizioni per gli interventi, nonché le informazioni sugli strumenti finanziari e sui piani aziendali istituiti a norma del piano strategico della PAC;
- b) i requisiti stabiliti dagli Stati membri per attuare la direttiva 92/43/CEE, la direttiva 2000/60/CE, l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (⁶), la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (⁷), la direttiva 2009/128/CE, la direttiva 2009/147/CE, il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, (⁸) il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (⁹) e la direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹⁰);
- c) le pratiche aziendali che prevengono lo sviluppo della resistenza antimicrobica, come indicato nella comunicazione della Commissione del 29 giugno 2017 intitolata «Piano d'azione europeo “One Health” contro la resistenza antimicrobica»;
- d) la prevenzione e la gestione del rischio;
- e) il sostegno all'innovazione, in particolare per la preparazione e l'attuazione di progetti di gruppi operativi del PEI di cui all'articolo 127, paragrafo 3;
- f) le tecnologie digitali nell'agricoltura e nelle zone rurali di cui all'articolo 114, lettera b);
- g) gestione sostenibile dei nutrienti, compreso, al più tardi a partire dal 2024, l'utilizzo di uno strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti che consiste in qualsiasi applicazione digitale che fornisca almeno:
 - i) un bilancio dei principali nutrienti nel suolo;
 - ii) i requisiti legali relativi ai nutrienti;
 - iii) dati relativi al suolo, basati sulle informazioni e le analisi disponibili;

- iv) i dati del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) pertinenti per la gestione dei nutrienti;
- h) le condizioni di impiego, gli obblighi dei datori di lavoro, la salute e la sicurezza sul lavoro e il sostegno sociale nelle comunità di agricoltori.

CAPO II

TIPI DI INTERVENTO SOTTO FORMA DI PAGAMENTI DIRETTI

Sezione 1

Tipi di intervento, riduzione e requisiti minimi

Articolo 16

Tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti

1. I tipi di intervento di cui al presente capo possono assumere la forma di pagamenti diretti disaccoppiati e accoppiati.
2. I pagamenti diretti disaccoppiati sono i seguenti:
 - a) il sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
 - b) il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
 - c) il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
 - d) i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali.
3. I pagamenti diretti accoppiati sono i seguenti:
 - a) il sostegno accoppiato al reddito;
 - b) il pagamento specifico per il cotone.

Articolo 17

Limite massimo e degressività dei pagamenti

1. Gli Stati membri possono limitare l'importo del sostegno di base al reddito per la sostenibilità da concedere a un agricoltore per un determinato anno civile. Gli Stati membri che scelgono di introdurre un limite massimo riducono del 100 % l'importo superiore a 100 000 EUR.
2. Gli Stati membri possono ridurre fino all'85 % l'importo eccedente i 60 000 EUR del sostegno di base al reddito per la sostenibilità da concedere a un agricoltore per un determinato anno civile.

Gli Stati membri possono fissare scaglioni supplementari superiori a 60 000 EUR e specificare le percentuali di riduzione per tali scaglioni supplementari. Essi assicurano che la riduzione per ogni scaglione sia pari o superiore a quella dello scaglione precedente.
3. Prima di applicare il paragrafo 1 o 2, gli Stati membri possono sottrarre dall'importo del sostegno di base al reddito per la sostenibilità da concedere a un agricoltore per un determinato anno civile:
 - a) tutte le retribuzioni connesse a un'attività agricola dichiarata dall'agricoltore, comprese le imposte e gli oneri sociali sul lavoro;
 - b) l'equivalente costo del lavoro regolare e non retribuito connesso a un'attività agricola praticata da persone che lavorano nell'azienda in questione e che non percepiscono una

retribuzione o che ricevono una retribuzione inferiore all'importo normalmente versato per le prestazioni fornite ma sono ricompensate mediante il risultato economico dell'azienda agricola;

- c) l'elemento «costo del lavoro» dei costi contrattuali connessi a un'attività agricola dichiarati dall'agricoltore.

Per calcolare gli importi di cui al primo comma, lettera a), gli Stati membri utilizzano i costi delle retribuzioni effettivamente sostenuti dall'agricoltore. In casi debitamente giustificati, gli agricoltori possono chiedere di utilizzare i costi standard determinati dallo Stato membro interessato secondo un metodo ulteriormente specificato nel proprio piano strategico della PAC sulla base della retribuzione standard media connessa a un'attività agricola a livello nazionale o regionale moltiplicata per il numero di unità di lavoro annuali dichiarate dall'agricoltore interessato.

Per calcolare gli importi di cui al primo comma, lettera b), gli Stati membri utilizzano i costi standard determinati dallo Stato membro interessato secondo un metodo ulteriormente specificato nel proprio piano strategico della PAC sulla base della retribuzione standard media connessa a un'attività agricola a livello nazionale o regionale moltiplicata per il numero di unità di lavoro annuali dichiarate dall'agricoltore interessato.

4. In caso di persona giuridica, o gruppo di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare la riduzione di cui ai paragrafi 1 e 2 a livello dei membri di tali persone giuridiche o gruppi se il diritto interno prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori che hanno lo status di capo dell'azienda, in particolare con riguardo al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che essi abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole della persona giuridica o del gruppo interessati.

5. Il prodotto stimato della riduzione dei pagamenti è utilizzato principalmente per contribuire al finanziamento del sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità, se è stabilito nel relativo piano strategico della PAC, e successivamente degli altri interventi che rientrano nei pagamenti diretti disaccoppiati.

Gli Stati membri possono anche utilizzare tutto o parte del prodotto per finanziare i tipi di intervento nell'ambito del FEASR specificati al capo IV mediante un trasferimento. Tale trasferimento al FEASR fa parte delle tabelle finanziarie del piano strategico della PAC e può essere riveduto nel 2025 in conformità dell'articolo 103. Esso non è soggetto ai limiti massimi per i trasferimenti di fondi dal FEAGA al FEASR di cui a tale articolo.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 152 che integrino il presente regolamento con norme che definiscano una base armonizzata per il calcolo della riduzione dei pagamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo al fine di prevedere norme dettagliate in merito alla distribuzione dei fondi agli agricoltori.

Articolo 18

Requisiti minimi

1. Gli Stati membri fissano una superficie minima e non concedono pagamenti diretti agli agricoltori in attività se la superficie ammissibile dell'azienda per la quale presentano domanda di pagamenti diretti è inferiore a tale superficie minima.

In alternativa, gli Stati membri possono fissare un importo minimo dei pagamenti diretti che possono essere corrisposti a un agricoltore.

2. Qualora uno Stato membro abbia deciso di fissare una superficie minima ai sensi del paragrafo 1, primo comma, esso stabilisce comunque un importo minimo ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, per gli agricoltori che ricevono un sostegno connesso agli animali da pagare per capo sotto forma di pagamenti diretti e che detengono un numero di ettari inferiore a detta superficie minima.

Quando fissano la superficie minima o l'importo minimo, gli Stati membri mirano a garantire che i pagamenti diretti siano concessi agli agricoltori in attività unicamente se:

- a) la gestione dei pagamenti corrispondenti non comporta eccessivi oneri amministrativi; e
 - b) gli importi corrispondenti danno un contributo effettivo al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, ai quali i pagamenti diretti contribuiscono.
3. La Grecia può decidere di non applicare il presente articolo alle isole minori del Mar Egeo.

▼M5↓

Articolo 19

Contributo agli strumenti di gestione del rischio

In deroga all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, uno Stato membro può decidere di assegnare fino al 3 % dei pagamenti diretti da corrispondere a un agricoltore come contributo dell'agricoltore agli strumenti di gestione del rischio.

Gli Stati membri che decidono di utilizzare tale disposizione la applicano a tutti gli agricoltori che ricevono pagamenti diretti in un determinato anno. In alternativa, gli Stati membri possono decidere di applicarla agli agricoltori per i quali esiste uno strumento di gestione del rischio in un determinato anno se ciò corrisponde meglio allo strumento di gestione del rischio esistente.

▼B↓

Sezione 2

Pagamenti diretti disaccoppiati

Sottosezione 1

Disposizioni generali

Articolo 20

Requisiti generali per beneficiare di pagamenti diretti disaccoppiati

Gli Stati membri concedono pagamenti diretti disaccoppiati agli agricoltori in attività alle condizioni stabilite nella presente sezione e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani strategici della PAC.

Sottosezione 2

Sostegno di base al reddito per la sostenibilità

Articolo 21

Norme generali

1. Gli Stati membri prevedono un sostegno di base al reddito per la sostenibilità («sostegno di base al reddito») alle condizioni stabilite nella presente sottosezione e ulteriormente specificate nei rispettivi piani strategici della PAC.

2. Gli Stati membri prevedono un sostegno di base al reddito sotto forma di un pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile.
3. Fatti salvi gli articoli da 23 a 27, il sostegno di base al reddito è concesso per ogni ettaro ammissibile dichiarato da un agricoltore in attività.

Articolo 22

Importo del sostegno per ettaro

1. A meno che gli Stati membri non decidano di concedere il sostegno di base al reddito sulla base dei diritti all'aiuto di cui all'articolo 23, il sostegno è versato sotto forma di un importo uniforme per ettaro.
2. Gli Stati membri possono decidere di differenziare l'importo del sostegno di base al reddito per ettaro per i diversi gruppi di territori che presentano condizioni socioeconomiche o agronomiche analoghe, comprese forme tradizionali di agricoltura determinate dagli Stati membri, quali il pascolo alpino estensivo. Conformemente all'articolo 109, paragrafo 2, lettera c), l'importo del sostegno di base al reddito per ettaro può essere ridotto tenendo conto del sostegno a titolo di altri interventi nel piano strategico della PAC in questione.

Articolo 23

Diritti all'aiuto

1. Gli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 possono decidere di concedere il sostegno di base al reddito sulla base dei diritti all'aiuto a norma degli articoli da 24 a 27 del presente regolamento.
2. Se gli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 decidono di non concedere più il sostegno di base al reddito sulla base dei diritti all'aiuto, i diritti all'aiuto assegnati a norma di detto regolamento scadono il 31 dicembre dell'anno che precede quello a partire dal quale deve applicarsi la decisione.

Articolo 24

Valore dei diritti all'aiuto e convergenza

1. Gli Stati membri determinano il valore unitario dei diritti all'aiuto prima della convergenza in conformità del presente articolo mediante l'adeguamento del valore dei diritti all'aiuto in misura proporzionale al loro valore stabilito a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 per l'anno di domanda 2022, e il relativo pagamento per le pratiche colturali benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo III, di tale regolamento per l'anno di domanda 2022.
2. Gli Stati membri possono decidere di differenziare il valore dei diritti all'aiuto in conformità dell'articolo 22, paragrafo 2.
3. Ciascuno Stato membro entro e non oltre l'anno di domanda 2026, fissa un livello massimo per il valore dei singoli diritti all'aiuto per lo Stato membro o per ciascun gruppo di territori di cui all'articolo 22, paragrafo 2.
4. Se il valore dei diritti all'aiuto stabilito ai sensi del paragrafo 1 non è uniforme all'interno di uno stesso Stato membro o all'interno di uno stesso gruppo di territori di cui all'articolo 22,

paragrafo 2, lo Stato membro interessato assicura una convergenza del valore dei diritti all'aiuto verso un valore unitario uniforme entro e non oltre l'anno di domanda 2026.

5. Ai fini del paragrafo 4, ciascuno Stato membro assicura che, entro e non oltre l'anno di domanda 2026, tutti i diritti all'aiuto abbiano un valore pari almeno all'85 % dell'importo unitario medio di cui all'articolo 102, paragrafo 1, previsto per il sostegno di base al reddito per l'anno di domanda 2026 stabilito nel rispettivo piano strategico della PAC per lo Stato membro o per il gruppo di territori di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

6. Gli Stati membri finanziano gli aumenti del valore dei diritti all'aiuto necessari per conformarsi ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo mediante l'utilizzo di qualsiasi importo che risulti disponibile attraverso l'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo e, ove necessario, mediante la riduzione della differenza tra il valore unitario dei diritti all'aiuto determinato in conformità del paragrafo 1 del presente articolo e l'importo unitario previsto di cui all'articolo 102, paragrafo 1, per il sostegno di base al reddito per l'anno di domanda 2026 stabilito nel piano strategico della PAC per lo Stato membro o per il gruppo di territori di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono decidere di applicare la riduzione a una parte o alla totalità dei diritti all'aiuto con un valore determinato in conformità del paragrafo 1 del presente articolo che eccedono l'importo unitario previsto di cui all'articolo 102, paragrafo 1, per il sostegno di base al reddito per l'anno di domanda 2026 stabilito nel piano strategico della PAC per lo Stato membro o per il gruppo di territori di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

7. Le riduzioni di cui al paragrafo 6 si basano su criteri oggettivi e non discriminatori. Fatto salvo il valore minimo stabilito in conformità del paragrafo 5, tali criteri possono prevedere di fissare una diminuzione massima che non può essere inferiore al 30 %.

8. Gli Stati membri provvedono affinché l'adeguamento dei valori dei diritti all'aiuto a norma dei paragrafi da 3 a 7 inizi a decorrere dall'anno 2023.

Articolo 25

Attivazione dei diritti all'aiuto

1. Gli Stati membri che hanno deciso di concedere un sostegno sulla base dei diritti all'aiuto concedono il sostegno di base al reddito agli agricoltori in attività che detengono diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, al momento dell'attivazione di tali diritti all'aiuto. Gli Stati membri garantiscono che, ai fini dell'attivazione dei diritti all'aiuto, gli agricoltori in attività dichiarino gli ettari ammissibili coperti da ciascun diritto all'aiuto.

2. Gli Stati membri garantiscono che i diritti all'aiuto, anche in caso di successione ereditaria effettiva o anticipata, siano attivati soltanto nello Stato membro o nel gruppo di territori di cui all'articolo 22, paragrafo 2, in cui sono stati assegnati.

3. Gli Stati membri garantiscono che i diritti all'aiuto attivati conferiscano un diritto al pagamento basato sull'importo ivi definito.

Articolo 26

Riserve per i diritti all'aiuto

1. Ciascuno Stato membro che decide di concedere un sostegno di base al reddito sulla base dei diritti all'aiuto deve gestire una riserva nazionale.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, se decide di differenziare il sostegno di base al reddito in conformità dell'articolo 22, paragrafo 2, uno Stato membro può decidere di costituire una riserva per ciascun gruppo di territori di cui a tale articolo.
3. Gli Stati membri garantiscono che i diritti all'aiuto provenienti dalla riserva siano assegnati solo agli agricoltori in attività.
4. Gli Stati membri utilizzano la riserva in via prioritaria per assegnare diritti all'aiuto alle seguenti categorie di agricoltori:
 - a) giovani agricoltori che hanno recentemente costituito per la prima volta un'azienda;
 - b) nuovi agricoltori.
5. Uno Stato membro assegna diritti all'aiuto, o aumenta il valore dei diritti all'aiuto esistenti, agli agricoltori in attività che ne hanno diritto in forza di una sentenza definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dall'autorità competente di tale Stato membro. Esso garantisce che tali agricoltori in attività ricevano il numero e il valore dei diritti all'aiuto stabiliti in detta sentenza o provvedimento a una data fissata da tale Stato membro.
6. Gli Stati membri garantiscono che la riserva sia alimentata mediante una riduzione lineare del valore di tutti i diritti all'aiuto nel caso in cui non sia sufficiente a coprire l'assegnazione di tali diritti conformemente ai paragrafi 4 e 5.
7. Gli Stati membri possono fissare norme supplementari per l'utilizzo della riserva, comprese ulteriori categorie di agricoltori a cui destinare la riserva purché siano stati erogati aiuti a titolo della stessa ai gruppi prioritari di cui ai paragrafi 4 e 5, e per i casi che farebbero scattare l'alimentazione della riserva. Se la riserva è alimentata da una riduzione lineare del valore dei diritti all'aiuto, tale riduzione lineare si applica a tutti i diritti all'aiuto a livello nazionale oppure, se gli Stati membri applicano la deroga prevista al paragrafo 2, a livello del relativo gruppo di territori di cui all'articolo 22, paragrafo 2.
8. Gli Stati membri fissano il valore dei nuovi diritti all'aiuto assegnati dalla riserva al valore medio nazionale dei diritti all'aiuto nell'anno di assegnazione o al valore medio dei diritti all'aiuto di ciascun gruppo di territori di cui all'articolo 22, paragrafo 2, nell'anno di assegnazione.
9. Gli Stati membri possono decidere di aumentare il valore dei diritti all'aiuto esistenti fino al valore medio nazionale nell'anno di assegnazione o fino al valore medio di ciascun gruppo di territori di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Articolo 27

Trasferimento di diritti all'aiuto

1. Fatta eccezione per il trasferimento per successione ereditaria effettiva o anticipata, i diritti all'aiuto sono trasferiti solo a un agricoltore in attività stabilito nello stesso Stato membro.
2. Se gli Stati membri decidono di differenziare il sostegno di base al reddito in conformità dell'articolo 22, paragrafo 2, i diritti all'aiuto sono trasferiti solo all'interno del gruppo di territori in cui sono stati assegnati.



Articolo 28

Pagamenti per i piccoli agricoltori

1. Gli Stati membri possono concedere un pagamento ai piccoli agricoltori, definiti dagli Stati membri, mediante una somma forfettaria o importi per ettaro, in sostituzione dei pagamenti diretti di cui alla presente sezione e alla sezione 3 del presente capo. Gli Stati membri pianificano il corrispondente intervento nel piano strategico della PAC come facoltativo per gli agricoltori.
2. In deroga al paragrafo 1, nei piani strategici della PAC gli Stati membri possono decidere che il pagamento ai piccoli agricoltori di cui a tale paragrafo non sostituisca i pagamenti diretti effettuati per sostenere i regimi ecologici istituiti a norma dell'articolo 31.
3. Il pagamento annuale per ciascun agricoltore di cui al paragrafo 1 non è superiore a 3 000 EUR.
4. Gli Stati membri possono decidere di fissare importi forfettari o importi per ettaro diversi in funzione di diverse soglie basate sulla superficie.



Sottosezione 3

Sostegno complementare al reddito

Articolo 29

Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità

1. Gli Stati membri prevedono un sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità («sostegno redistributivo al reddito») alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC.

In deroga al primo comma del presente paragrafo o all'articolo 98, gli Stati membri possono far fronte alla necessità di redistribuire il sostegno al reddito mediante altri strumenti e interventi finanziati dal FEAGA che perseguano l'obiettivo di una distribuzione più equa e consentano di orientare il sostegno al reddito in modo più efficace ed efficiente, purché siano in grado di dimostrare nei propri piani strategici della PAC che tale necessità è sufficientemente soddisfatta.

2. Gli Stati membri garantiscono la redistribuzione dei pagamenti diretti dalle aziende più grandi a quelle di piccole o medie dimensioni, prevedendo un sostegno redistributivo al reddito sotto forma di pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile per gli agricoltori che hanno diritto a un aiuto nell'ambito del sostegno di base al reddito di cui all'articolo 21.

3. Gli Stati membri fissano, a livello nazionale o regionale, eventualmente a livello dei gruppi di territori di cui all'articolo 22, paragrafo 2, un importo per ettaro o importi diversi per diverse fasce di ettari, nonché il numero massimo di ettari per agricoltore per cui è versato il sostegno redistributivo al reddito.

4. L'importo per ettaro previsto per un dato anno di domanda non supera l'importo medio nazionale dei pagamenti diretti per ettaro per tale anno di domanda.

5. L'importo medio nazionale dei pagamenti diretti per ettaro è definito come il rapporto tra il massimale nazionale per i pagamenti diretti per un dato anno di domanda di cui all'allegato V e il totale degli output previsti – espresso in numero di ettari – per il sostegno di base al reddito per tale anno di domanda.

6. In caso di persona giuridica, o gruppo di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare il numero massimo di ettari di cui al paragrafo 3 a livello dei membri di tali persone giuridiche o gruppi se il diritto interno prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori che hanno lo status di capo dell'azienda, in particolare

con riguardo al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che essi abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole della persona giuridica o del gruppo interessati.

In caso di agricoltori facenti parte di un gruppo di soggetti giuridici affiliati, secondo quanto determinato dagli Stati membri, gli Stati membri possono applicare il numero massimo di ettari di cui al paragrafo 3 a livello di tale gruppo alle condizioni da essi determinate.

Articolo 30

Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori

1. Gli Stati membri possono prevedere un sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori, quali definiti in base ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 6, alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani strategici della PAC.

2. Nell'ambito del loro obbligo di attrarre giovani agricoltori in linea con l'obiettivo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), e di destinare a tale obiettivo, in conformità dell'articolo 95, un importo almeno pari a quello indicato nell'allegato XII, gli Stati membri possono prevedere un sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori che hanno recentemente costituito per la prima volta un'azienda e che hanno diritto a un aiuto nell'ambito del sostegno di base al reddito di cui all'articolo 21.

Gli Stati membri possono decidere di concedere il sostegno di cui al presente articolo agli agricoltori che hanno ricevuto sostegno a norma dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1307/2013 per la restante durata del periodo di cui al paragrafo 5 di tale articolo.

3. Il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori è concesso per una durata massima di cinque anni a decorrere dal primo anno di presentazione della domanda di aiuto per i giovani agricoltori e alle condizioni stabilite dal quadro giuridico della PAC applicabile per il periodo successivo al 2027, se la durata di cinque anni va oltre il 2027. Gli Stati membri provvedono affinché non si creino aspettative giuridiche per i beneficiari per il periodo successivo al 2027.

Tale sostegno assume la forma di pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile o di pagamento forfettario per giovane agricoltore.

Gli Stati membri possono decidere di concedere il sostegno di cui al presente articolo soltanto a un numero massimo di ettari per giovane agricoltore.

4. In caso di persona giuridica o gruppo di persone fisiche o giuridiche, come i gruppi di agricoltori, le organizzazioni di produttori o le cooperative, gli Stati membri possono applicare il numero massimo di ettari di cui al paragrafo 3 a livello dei membri di tali persone giuridiche o gruppi:

- a) che soddisfano la definizione e le condizioni per essere considerati «giovani agricoltori», stabiliti in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6; e
- b) se il diritto interno prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori che hanno lo status di capo dell'azienda, in particolare con riguardo al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che essi abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole della persona giuridica o del gruppo interessati.

Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali

Articolo 31

Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali

1. Gli Stati membri istituiscono e forniscono un sostegno a favore dei regimi volontari per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali («regimi ecologici») alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC.

▼M4↓

1 bis. Nell'ambito dei regimi ecologici di cui al paragrafo 1 gli Stati membri istituiscono e forniscono un sostegno a favore di uno o più regimi comprendenti, per i seminativi, pratiche per il mantenimento di superfici non produttive, quali terreni lasciati a riposo, e per la creazione di nuovi elementi caratteristici del paesaggio. Tali regimi rivestono carattere volontario per gli agricoltori in attività e le associazioni di agricoltori in attività.

▼B↓

2. Gli Stati membri sostengono, a norma del presente articolo, gli agricoltori in attività o i gruppi di agricoltori in attività che si impegnano ad applicare pratiche agricole benefiche per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali e destinate a contrastare la resistenza antimicrobica.
3. Gli Stati membri definiscono un elenco di pratiche agricole benefiche per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali e destinate a contrastare la resistenza antimicrobica di cui al paragrafo 2. Tali pratiche sono concepite in modo da soddisfare uno o più degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f) e, per quanto riguarda il miglioramento del benessere degli animali e il contrasto alla resistenza antimicrobica, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera i).
4. Ciascun regime ecologico dovrebbe coprire, in linea di principio, almeno due dei seguenti settori di intervento per il clima, l'ambiente, il benessere degli animali e per il contrasto alla resistenza antimicrobica:
 - a) mitigazione dei cambiamenti climatici, compresa la riduzione delle emissioni di gas serra prodotte dalle pratiche agricole, mantenimento degli attuali stock di carbonio e miglioramento del sequestro del carbonio;
 - b) adattamento ai cambiamenti climatici, comprese azioni volte a migliorare la resilienza dei sistemi di produzione alimentare e la diversità animale e vegetale per una maggiore resistenza alle malattie e ai cambiamenti climatici;
 - c) protezione o miglioramento della qualità dell'acqua e riduzione della pressione sulle risorse idriche;
 - d) prevenzione del degrado del suolo, ripristino del suolo, miglioramento della fertilità del suolo e della gestione dei nutrienti [e del biota del suolo];
 - e) protezione della biodiversità, conservazione o ripristino di habitat o specie, compresi il mantenimento e la creazione di elementi caratteristici del paesaggio o di superfici non produttive;
 - f) azioni per un uso sostenibile e ridotto dei pesticidi, in particolare dei pesticidi che presentano un rischio per la salute umana o l'ambiente;

g) azioni volte a migliorare il benessere degli animali o a contrastare la resistenza antimicrobica.

5. A norma del presente articolo, gli Stati membri effettuano unicamente pagamenti relativi a impegni che:

- a) vanno al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori e delle norme BCAA stabilite ai sensi del capo I, sezione 2;
- b) vanno al di là dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione;
- c) vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b);
- d) sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti a norma dell'articolo 70.

▼M5↓

Per gli impegni di cui al primo comma, lettera b), qualora il diritto nazionale imponga requisiti che vanno al di là dei requisiti minimi obbligatori corrispondenti stabiliti dal diritto dell'Unione, può essere concesso un sostegno per gli impegni che contribuiscono al rispetto di tali requisiti.

▼M5↓

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono decidere di escludere dal requisito di cui al primo comma, lettera a), le norme BCAA 2 e 9 di cui al capo I, sezione 2, del presente titolo.

▼B↓

6. A norma del paragrafo 5, per la descrizione degli impegni che il beneficiario dei regimi ecologici di cui al presente articolo deve rispettare, gli Stati membri possono basarsi su uno o più requisiti e norme stabiliti ai sensi del capo I, sezione 2, a condizione che gli obblighi dei regimi ecologici vadano al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori e delle norme minime per le buone condizioni agronomiche e ambientali del terreno stabilite dagli Stati membri ai sensi del capo I, sezione 2.

Fatto salvo l'articolo 87, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, gli agricoltori in attività o i gruppi di agricoltori in attività che partecipano ai regimi ecologici istituiti conformemente al primo comma sono considerati adempienti ai requisiti e alle norme pertinenti di cui all'allegato III purché onorino gli impegni derivanti dal pertinente regime ecologico interessato.

Gli Stati membri che istituiscono regimi ecologici a norma del primo comma del presente paragrafo possono provvedere affinché i loro sistemi di gestione e controllo non duplichino i controlli nel caso in cui i medesimi requisiti e le medesime norme si applichino sia nell'ambito di detti regimi ecologici sia in virtù degli obblighi di cui all'allegato III.

7. Il sostegno per uno specifico regime ecologico è concesso come pagamento annuale per tutti gli ettari ammissibili coperti dagli impegni. I pagamenti sono concessi sotto forma di:

- a) pagamenti aggiuntivi al sostegno di base al reddito di cui alla sottosezione 2; o
- b) pagamenti a totale o parziale compensazione degli agricoltori in attività o di gruppi di agricoltori in attività per la totalità o una parte dei costi supplementari sostenuti e per il mancato guadagno a seguito degli impegni assunti, calcolati a norma dell'articolo 82 e

tenendo conto degli obiettivi per i regimi ecologici; tali pagamenti possono coprire anche i costi di transazione.

▼M5↓

In deroga al primo comma, i pagamenti concessi a norma della lettera b) del medesimo comma per impegni in materia di benessere degli animali, impegni in materia di contrasto alla resistenza antimicrobica, impegni per pratiche agricole benefiche per il clima e impegni ad adottare o mantenere le pratiche e i metodi di produzione biologica definiti al regolamento (UE) 2018/848 possono anche assumere la forma di un pagamento annuale per le unità di bovino adulto.

▼M5↓

In deroga al primo comma, i pagamenti concessi a norma della lettera b) del medesimo comma possono, se del caso, assumere la forma di un pagamento annuale per gli alveari. Ai fini della presente deroga si applica la definizione di «alveare» figurante nell'atto delegato di cui all'articolo 56, lettera b).

▼B↓

8. Gli Stati membri dimostrano in che modo le pratiche agricole adottate nell'ambito dei regimi ecologici rispondono alle esigenze di cui all'articolo 108 e in che modo contribuiscono all'architettura ambientale e climatica di cui all'articolo 109, paragrafo 2, lettera a), nonché al benessere degli animali e al contrasto alla resistenza antimicrobica. Essi utilizzano un sistema di valutazione o di punteggio o qualsiasi altra metodologia adeguata per garantire l'efficacia e l'efficienza dei regimi ecologici ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati. Nello stabilire il livello dei pagamenti per i diversi impegni nell'ambito dei regimi ecologici a norma del paragrafo 7, primo comma, lettera a), del presente articolo, gli Stati membri tengono conto del livello di sostenibilità e ambizione di ciascun regime ecologico, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti.

9. Gli Stati membri provvedono affinché gli interventi a norma del presente articolo siano coerenti con quelli fondati sull'articolo 70.

Sezione 3

Pagamenti diretti accoppiati

Sottosezione 1

Sostegno accoppiato al reddito

Articolo 32

Norme generali

1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno accoppiato al reddito agli agricoltori in attività alle condizioni stabilite nella presente sottosezione e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani strategici della PAC.
2. Gli interventi degli Stati membri aiutano i settori e le produzioni sovvenzionati elencati all'articolo 33 o i tipi specifici di attività agricola che essi comportano, ad affrontare le difficoltà incontrate, migliorandone la competitività, la sostenibilità o la qualità. Gli Stati membri non sono tenuti a dimostrare le difficoltà incontrate in relazione alle colture proteiche.
3. Il sostegno accoppiato al reddito assume la forma di un pagamento annuale per ettaro o per capo.

Ambito di applicazione

Il sostegno accoppiato al reddito può essere concesso soltanto ai seguenti settori e produzioni o tipi specifici di attività agricola, nella misura in cui siano importanti per ragioni socioeconomiche o ambientali:

- a) cereali;
- b) semi oleosi esclusi quelli da tavola di cui all'articolo 11, paragrafo 7;
- c) colture proteiche, comprese le leguminose e i miscugli di leguminose ed altre erbacee, a condizione che le leguminose restino predominanti nel miscuglio;
- d) lino;
- e) canapa;
- f) riso;
- g) frutta a guscio;
- h) patate da fecola;
- i) latte e prodotti lattiero-caseari;
- j) sementi;
- k) carni ovine e caprine;
- l) carni bovine;
- m) olio di oliva e olive da tavola;
- n) bachi da seta;
- o) foraggi essiccati;
- p) luppolo;
- q) barbabietola e canna da zucchero e radici di cicoria;
- r) prodotti ortofrutticoli;
- s) bosco ceduo a rotazione rapida.

Ammissibilità

1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno accoppiato al reddito sotto forma di pagamento per ettaro solo per le superfici che hanno determinato come ettari ammissibili.
2. Se il sostegno accoppiato al reddito riguarda bovini o ovini e caprini, gli Stati membri stabiliscono come condizioni di ammissibilità per il sostegno i requisiti di identificazione e di registrazione degli animali in conformità della parte IV, titolo I, capo 2, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/429. Tuttavia, fatte salve le altre condizioni di ammissibilità applicabili, i bovini o gli ovini e i caprini sono considerati ammissibili al sostegno nella misura in cui i requisiti di identificazione e registrazione sono rispettati entro una determinata data nell'anno di domanda in questione che deve essere fissata dagli Stati membri.

Poteri delegati in caso di squilibri strutturali del mercato in un settore

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 152 che integrano il presente regolamento con misure volte a evitare che i beneficiari del sostegno accoppiato al reddito risentano degli squilibri strutturali del mercato in un determinato settore. Tali atti delegati possono consentire agli Stati membri di decidere che il sostegno accoppiato al reddito possa continuare a essere versato fino al 2027 in base alle unità di produzione per le quali è stato concesso tale sostegno in un precedente periodo di riferimento.

Sottosezione 2

Pagamento specifico per il cotone

Articolo 36

Ambito di applicazione

Bulgaria, Grecia, Spagna e Portogallo concedono un pagamento specifico per il cotone agli agricoltori in attività che producono cotone di cui al codice NC 5201 00 alle condizioni specificate nella presente sottosezione.

Articolo 37

Norme generali

1. Il pagamento specifico per il cotone è concesso per ettaro di superficie ammissibile investita a cotone. La superficie è ammissibile solo se situata su terreni agricoli autorizzati dallo Stato membro per la coltivazione del cotone, seminata con varietà autorizzate dallo Stato membro ed effettivamente sottoposta a raccolta in condizioni di crescita normali.
2. Il pagamento specifico per il cotone è erogato per cotone che risponde a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità.
3. Bulgaria, Grecia, Spagna e Portogallo autorizzano i terreni e le varietà di cui al paragrafo 1 in conformità di qualsiasi norma e condizione adottate a norma del paragrafo 5.
4. Per gli interventi contemplati nella presente sottosezione:
 - a) l'ammissibilità delle spese sostenute è determinata sulla base dell'articolo 37, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2116;
 - b) ai fini dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116, il parere degli organismi di certificazione riguarda le lettere a), b) e d), del suddetto paragrafo, nonché la dichiarazione di gestione.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 152 che integrano il presente regolamento con norme e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone.
6. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme sulla procedura di rilascio dell'autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone e sulle notifiche ai produttori riguardo all'autorizzazione medesima. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 153, paragrafo 2.

Superfici di base, rese fisse e importi di riferimento

1. Sono stabilite le seguenti superfici nazionali di base:
 - Bulgaria: 3 342 ha,
 - Grecia: 250 000 ha,
 - Spagna: 48 000 ha,
 - Portogallo: 360 ha.
2. Sono stabilite le seguenti rese fisse nel periodo di riferimento:
 - Bulgaria: 1,2 t/ha,
 - Grecia: 3,2 t/ha,
 - Spagna: 3,5 t/ha,
 - Portogallo: 2,2 t/ha.
3. L'importo del pagamento specifico per ettaro di superficie ammissibile è calcolato moltiplicando le rese di cui al paragrafo 2 per i seguenti importi di riferimento:
 - Bulgaria: 636,13 EUR,
 - Grecia: 229,37 EUR,
 - Spagna: 354,73 EUR,
 - Portogallo: 223,32 EUR.
4. Se in un determinato Stato membro la superficie ammissibile coltivata a cotone supera in un dato anno la superficie di base fissata al paragrafo 1, l'importo di cui al paragrafo 3 per tale Stato membro è ridotto in proporzione al superamento della superficie di base.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 152 che integrano il presente regolamento con norme sulle condizioni di concessione del pagamento specifico per il cotone, sui requisiti di ammissibilità e sulle pratiche agronomiche.
6. La Commissione ha la facoltà di adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme relative al calcolo della riduzione di cui al paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 153, paragrafo 2.

Articolo 39

Organizzazioni interprofessionali riconosciute

1. Ai fini della presente sottosezione, per «organizzazione interprofessionale riconosciuta» si intende una persona giuridica costituita da produttori di cotone e da almeno un'impresa di sgranatura, che svolge attività quali:
 - a) contribuire a un migliore coordinamento delle modalità di immissione del cotone sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;
 - b) redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione;
 - c) orientare la produzione verso prodotti che rispondono meglio alle esigenze del mercato e alla domanda dei consumatori, in particolare rispetto alla qualità e alla tutela dei consumatori;
 - d) aggiornare i metodi e i mezzi per migliorare la qualità del prodotto;

- e) elaborare strategie di commercializzazione per promuovere il cotone mediante sistemi di certificazione della qualità.
2. Lo Stato membro sul cui territorio sono stabilite le imprese di sgranatura procede al riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali che soddisfano gli eventuali criteri definiti a norma del paragrafo 3.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 152 che integrano il presente regolamento con norme concernenti:
- a) i criteri per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali;
 - b) gli obblighi dei produttori;
 - c) le conseguenze nel caso in cui un'organizzazione interprofessionale riconosciuta non soddisfi i criteri di cui alla lettera a).

Articolo 40

Concessione del pagamento

1. Agli agricoltori è concesso il pagamento specifico per il cotone per gli ettari che sono ammissibili a norma dell'articolo 38.
2. In caso di agricoltori membri di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, il pagamento specifico per il cotone per gli ettari che sono ammissibili nei limiti della superficie di base fissata all'articolo 38, paragrafo 1, è maggiorato di 2 EUR.

Articolo 41

Deroghe

1. Gli articoli 101 e 102 e il titolo VII, ad eccezione del capo III, non si applicano al pagamento specifico per il cotone di cui alla presente sottosezione.
2. Il pagamento specifico per il cotone non è incluso in nessuna delle sezioni del piano strategico della PAC di cui agli articoli da 108 a 114, tranne per quanto riguarda l'articolo 112, paragrafo 2, lettera a), relativo al piano finanziario.
3. L'articolo 55, paragrafo 1, secondo e terzo comma, del regolamento (UE) 2021/2116 non si applicano agli interventi di cui alla presente sottosezione.

CAPO III

TIPO DI INTERVENTO IN ALCUNI SETTORI

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 42

Ambito di applicazione

Il presente capo stabilisce le norme relative ai tipo di intervento:

- a) nel settore dei prodotti ortofrutticoli, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013;

- b) nel settore dei prodotti dell'apicoltura, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera v), del regolamento (UE) n. 1308/2013 («settore dell'apicoltura»);
- c) nel settore vitivinicolo, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- d) nel settore del luppolo, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- e) nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- f) negli altri settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a h), k), m), da o) a t) e w), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e nei settori comprendenti i prodotti elencati nell'allegato VI del presente regolamento.

Articolo 43

Tipi di intervento obbligatori e facoltativi

1. I tipi di intervento nel settore dei prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 42, lettera a), sono obbligatori per gli Stati membri con organizzazioni di produttori in tale settore riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Se, al momento di presentare il proprio piano strategico della PAC, uno Stato membro non dispone di organizzazioni di produttori riconosciute nel settore dei prodotti ortofrutticoli e riconosce un'organizzazione di produttori in tale settore a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 durante il piano strategico della PAC, tale Stato membro presenta una domanda di modifica del suo piano strategico della PAC conformemente all'articolo 119 al fine di includere interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli.

2. I tipi di intervento nel settore dell'apicoltura di cui all'articolo 42, lettera b), sono obbligatori per tutti gli Stati membri.

3. I tipi di intervento nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 42, lettera c), sono obbligatori per gli Stati membri elencati nell'allegato VII.

4. Nei propri piani strategici della PAC, gli Stati membri possono scegliere di attuare i tipi di interventi di cui all'articolo 42, lettere d), e) e f).

5. La Germania può attuare nel settore del luppolo i tipi di interventi di cui all'articolo 42, lettera f), solo se decide nel proprio piano strategico della PAC di non attuare i tipi di interventi di cui all'articolo 42, lettera d).

6. La Grecia, la Francia e l'Italia possono attuare nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola i tipi di interventi di cui all'articolo 42, lettera f), solo se decidono nei propri piani strategici della PAC di non attuare i tipi di interventi di cui all'articolo 42, lettera e).

Articolo 44

Forme di sostegno

1. Nei settori di cui all'articolo 42 il sostegno può assumere una delle seguenti forme:

- a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario;
- b) costi unitari;

- c) somme forfettarie;
 - d) finanziamento a tasso fisso.
2. Gli importi delle forme di sostegno di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono stabiliti in uno dei seguenti modi:
- a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:
 - i) su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti;
 - ii) su dati storici verificati dei beneficiari; o
 - iii) sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei beneficiari;
 - b) progetti di bilancio stabiliti caso per caso e concordati ex ante dall'organismo che seleziona l'operazione in caso di interventi nei settori dell'apicoltura e vitivinicolo o dall'organismo che approva il programma operativo di cui all'articolo 50 in caso di interventi in altri settori ammissibili;
 - c) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi applicabili nelle politiche dell'Unione per tipi di intervento analoghi;
 - d) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi applicati nell'ambito di regimi di sostegno finanziati interamente dallo Stato membro per tipi di intervento analoghi.

Articolo 45

Poteri delegati per stabilire requisiti supplementari con riguardo ai tipi di interventi

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 152 che integrano il presente regolamento con requisiti supplementari rispetto a quelli previsti nel presente capo, per quanto riguarda:

- a) la garanzia del corretto funzionamento dei tipi di intervento previsti nel presente capo, in particolare evitando distorsioni della concorrenza nel mercato interno;
- b) il tipo di spesa coperto dagli interventi compresi nel presente capo, compresa, in deroga all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/2116, l'ammissibilità dei costi amministrativi e di personale delle organizzazioni di produttori o di altri beneficiari durante l'attuazione di questi interventi;
- c) la base per il calcolo dell'aiuto finanziario dell'Unione di cui al presente capo, compresi i periodi di riferimento e il calcolo del valore della produzione commercializzata, nonché per il calcolo del livello di organizzazione dei produttori ai fini dell'aiuto finanziario nazionale di cui all'articolo 53;
- d) il livello massimo di aiuto finanziario dell'Unione per i tipi di intervento di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettere a), c), f), g), h) e i), e per i tipi di interventi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettere c), d) e l), compresi i servizi di imballaggio e trasporto del prodotto ritirato per la distribuzione gratuita e i costi relativi alla trasformazione del prodotto prima della sua consegna per la distribuzione gratuita;
- e) le norme per la fissazione di un massimale per le spese e per la misurazione della superficie ammissibile ai fini dei tipi di intervento di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettera d), e

all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera a);

- f) le norme concernenti l'obbligo per i produttori di ritirare i sottoprodotti della vinificazione, le norme sulle eccezioni a tale obbligo intese a evitare oneri amministrativi supplementari, nonché le norme sulla certificazione volontaria dei distillatori;
- g) le condizioni da applicare per l'utilizzo delle forme di sostegno elencate all'articolo 44, paragrafo 1;
- h) le norme concernenti il requisito di durabilità minima per gli investimenti produttivi e non produttivi sostenuti dagli interventi di cui al presente capo;
- i) le norme concernenti la combinazione dei finanziamenti per gli investimenti a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera b), e per la promozione a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera k).

Articolo 46

Obiettivi nei settori dei prodotti ortofrutticoli, del luppolo, dell'olio di oliva e delle olive da tavola

e negli altri settori di cui all'articolo 42, lettera f)

Gli obiettivi nei settori di cui all'articolo 42, lettere a), d), e) e f), sono i seguenti:

- a) pianificazione e organizzazione della produzione, adeguamento della produzione alla domanda (in particolare in termini di qualità e quantità), ottimizzazione dei costi di produzione e della redditività degli investimenti, e stabilizzazione dei prezzi alla produzione; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), c) e i);
- b) concentrazione dell'offerta e immissione sul mercato dei prodotti, anche attraverso la commercializzazione diretta; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c);
- c) miglioramento della competitività a medio e lungo termine, in particolare attraverso la modernizzazione; questo obiettivo è connesso all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c);
- d) ricerca e sviluppo in materia di metodi di produzione sostenibili, compresa la resistenza agli organismi nocivi, la resistenza alle malattie degli animali nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, pratiche innovative e tecniche di produzione che diano impulso alla competitività dell'economia e rafforzino gli sviluppi del mercato; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), c) e i);
- e) promozione, sviluppo e attuazione:
 - i) di metodi e tecniche di produzione rispettosi dell'ambiente;
 - ii) di pratiche di produzione resistenti agli organismi nocivi e alle malattie;
 - iii) di norme in materia di salute e benessere degli animali che vadano al di là dei requisiti minimi stabiliti dal diritto dell'Unione e nazionale;

- iv) della riduzione dei rifiuti nonché dell'utilizzo e della gestione ecocompatibili dei sottoprodotti, inclusi il loro riutilizzo e valorizzazione;
- v) della tutela e del miglioramento della biodiversità, nonché dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare protezione dell'acqua, del suolo e dell'aria.

Questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere e), f) e i);

- f) contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, come stabilito all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d);
- g) incremento del valore commerciale e della qualità dei prodotti, grazie fra l'altro al miglioramento della qualità e allo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta o con indicazione geografica protetta o coperti da regimi di qualità dell'Unione o nazionali riconosciuti dagli Stati membri; questi obiettivi sono connessi all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b);
- h) promozione e commercializzazione dei prodotti; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b), c) e i);
- i) incremento del consumo dei prodotti del settore ortofrutticolo, freschi o trasformati; questo obiettivo è connesso all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera i);
- j) prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di prevenire e affrontare le perturbazioni sui mercati del settore pertinente; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c);
- k) miglioramento delle condizioni di impiego e applicazione degli obblighi dei datori di lavoro nonché alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro in conformità delle direttive 89/391/CEE, 2009/104/CE e (UE) 2019/1152.

Articolo 47

Tipi di intervento nei settori dei prodotti ortofrutticoli, del luppolo, dell'olio di oliva e delle olive da tavola e negli altri settori di cui all'articolo 42, lettera f)

1. Per ciascun obiettivo selezionato tra quelli di cui all'articolo 46, lettere da a) a i) e k), nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri scelgono uno o più dei seguenti tipi di intervento nei settori di cui all'articolo 42, lettere a), d), e) e f):

- a) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, metodi di ricerca e produzione sperimentale e innovativa e altre azioni, in settori quali:
 - i) conservazione del suolo, compreso l'aumento del carbonio nel suolo e il miglioramento della struttura del suolo, e riduzione dei contaminanti;
 - ii) miglioramento dell'uso delle risorse idriche e sana gestione delle medesime, inclusi il risparmio di acqua nonché la conservazione e il drenaggio dell'acqua;
 - iii) prevenzione dei danni causati da avversità atmosferiche e promozione dello sviluppo e dell'uso di varietà, razze e pratiche di gestione adattate a condizioni climatiche in evoluzione;

- iv) aumento del risparmio energetico, dell'efficienza energetica e dell'uso di energia rinnovabile;
 - v) imballaggi ecologici, soltanto nel campo della ricerca e della produzione sperimentale;
 - vi) biosicurezza, salute e benessere degli animali;
 - vii) riduzione delle emissioni e dei rifiuti, miglioramento dell'utilizzo dei sottoprodotti, inclusi il loro riutilizzo e valorizzazione, e gestione dei rifiuti;
 - viii) miglioramento della resistenza agli organismi nocivi e riduzione dei rischi e degli impatti dell'uso di pesticidi, compresa l'attuazione di tecniche di difesa integrata;
 - ix) miglioramento della resistenza alle malattie degli animali e riduzione dell'uso di medicinali veterinari, compresi gli antibiotici;
 - x) creazione e mantenimento di habitat favorevoli alla biodiversità;
 - xi) miglioramento della qualità dei prodotti;
 - xii) miglioramento delle risorse genetiche;
 - xiii) miglioramento delle condizioni di impiego e applicazione degli obblighi dei datori di lavoro nonché alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro in conformità delle direttive 89/391/CEE, 2009/104/CE e (UE) 2019/1152;
- b) servizi di consulenza e assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le tecniche sostenibili di lotta contro gli organismi nocivi e le malattie, l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e zoonosanitari, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, le condizioni di impiego, gli obblighi dei datori di lavoro, e per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro;
 - c) formazione, compresi l'orientamento e lo scambio di buone pratiche, in particolare per quanto riguarda le tecniche sostenibili di lotta contro gli organismi nocivi e le malattie, l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e zoonosanitari, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, come pure l'utilizzo di piattaforme organizzate di negoziazione e borse merci del mercato a pronti e a termine;
 - d) produzione biologica o integrata;
 - e) azioni intese ad aumentare la sostenibilità e l'efficienza del trasporto e dello stoccaggio di prodotti;
 - f) promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sui regimi di qualità dell'Unione e sull'importanza di una dieta sana nonché a diversificare e consolidare i mercati;
 - g) attuazione di regimi di qualità dell'Unione e nazionali;
 - h) attuazione di sistemi di tracciabilità e certificazione, in particolare per quanto riguarda il controllo della qualità dei prodotti venduti ai consumatori finali;
 - i) azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarsi ai medesimi.

2. Per quanto riguarda l'obiettivo di cui all'articolo 46, lettera j), nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri scelgono uno o più dei seguenti tipi di intervento nei settori di cui all'articolo

42, lettere a), d), e) e f):

- a) creazione, costituzione e ricostituzione di fondi di mutualizzazione da parte di organizzazioni di produttori e di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 o a norma dell'articolo 67, paragrafo 7, del presente regolamento;
- b) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato, anche per il magazzinaggio collettivo;
- c) magazzinaggio collettivo di prodotti dell'organizzazione di produttori o dei suoi soci, inclusa, se necessario, la trasformazione collettiva per facilitare il magazzinaggio;
- d) reimpianto di frutteti o uliveti ove ciò sia reso necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dall'autorità competente dello Stato membro o a fini di adattamento ai cambiamenti climatici;
- e) ricostituzione degli stock di bestiame a seguito della macellazione obbligatoria per motivi sanitari o per perdite dovute a calamità naturali;
- f) ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni, inclusa, se necessario, la trasformazione volta ad agevolare tale ritiro;
- g) raccolta verde, consistente nella raccolta completa su una data superficie di prodotti acerbi non commercializzabili che non sono stati danneggiati prima della raccolta verde a causa di ragioni climatiche, fitopatie o in altro modo;
- h) mancata raccolta, consistente nell'interruzione del ciclo di produzione in corso sulla superficie in questione quando il prodotto è ben sviluppato ed è di qualità sana, leale e mercantile, esclusa la distruzione dei prodotti a causa di avversità atmosferiche o fitopatie;
- i) assicurazione del raccolto e della produzione, che contribuisce a tutelare i redditi dei produttori quando si generano perdite causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi garantendo che i beneficiari adottino le necessarie misure di prevenzione dei rischi;
- j) fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 o a norma dell'articolo 67, paragrafo 7, del presente regolamento ovvero a singoli produttori;
- k) attuazione e gestione di requisiti sanitari e fitosanitari di paesi terzi nel territorio dell'Unione per facilitare l'accesso ai mercati dei paesi terzi;
- l) azioni di comunicazione volte a sensibilizzare e informare i consumatori.

▼M5▼

Articolo 48

Pianificazione e rendicontazione a livello di programma operativo

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 102, l'articolo 111, lettere g) e h), l'articolo 112, paragrafo 3, lettera b), e l'articolo 134 si applicano per i tipi di interventi nei settori di cui all'articolo 42, lettere a), d), e) e f), a livello dei programmi operativi, anziché a livello di

intervento. La pianificazione e la rendicontazione per tali tipi di intervento sono altresì effettuate a livello dei programmi operativi.



Sezione 2

Settore dei prodotti ortofrutticoli

Articolo 49

Obiettivi nel settore dei prodotti ortofrutticoli



Nel settore dei prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 42, lettera a), gli Stati membri perseguono uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 46. Gli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere da d) a i) e k), coprono i prodotti freschi o trasformati, mentre gli obiettivi enumerati nelle altre lettere dello stesso articolo riguardano esclusivamente i prodotti freschi.



Gli Stati membri provvedono affinché gli interventi corrispondano ai tipi di intervento scelti conformemente a quanto stabilito all'articolo 47.

Articolo 50

Programmi operativi

1. Gli obiettivi di cui all'articolo 46 e gli interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli stabiliti dagli Stati membri nei propri piani strategici della PAC sono attuati mediante programmi operativi approvati di organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, o entrambi, alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. I programmi operativi hanno una durata minima di tre anni e una durata massima di sette anni.
3. I programmi operativi perseguono almeno gli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere b), e) e f).
4. Per ciascun obiettivo prescelto i programmi operativi descrivono gli interventi selezionati tra quelli stabiliti dagli Stati membri nei propri piani strategici della PAC.
5. Le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 presentano i programmi operativi agli Stati membri per approvazione e, in caso di approvazione, li attuano.
6. I programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori non riguardano gli stessi interventi contemplati dai programmi operativi delle organizzazioni aderenti. Gli Stati membri valutano i programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori unitamente ai programmi operativi delle organizzazioni aderenti.

A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché:

- a) gli interventi nell'ambito dei programmi operativi di un'associazione di organizzazioni di produttori siano interamente finanziati, fatto salvo l'articolo 51, paragrafo 1, lettera b), dai contributi delle organizzazioni aderenti all'associazione e che tali risorse siano prelevate dai fondi di esercizio delle stesse organizzazioni aderenti;

- b) gli interventi e la partecipazione finanziaria corrispondente siano identificati nel programma operativo di ciascuna organizzazione aderente;
 - c) non vi sia doppio finanziamento.
7. Per ciascun programma operativo, gli Stati membri garantiscono che:
- a) almeno il 15 % della spesa prevista riguardi gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere e) e f);
 - b) il programma operativo comprenda almeno tre azioni connesse agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere e) e f);
 - c) almeno il 2 % della spesa prevista riguardi l'intervento connesso all'obiettivo di cui all'articolo 46, lettera d); e
 - d) la spesa per gli interventi nell'ambito dei tipi di interventi di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettere f), g) e h), non superino un terzo dell'importo totale delle spese.

Qualora almeno l'80 % dei produttori aderenti a un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agro-climatico-ambientali o in materia di agricoltura biologica identici a quelli previsti dal capo IV, ciascuno di tali impegni è considerato come una delle tre azioni minime di cui al primo comma, lettera b).

8. I programmi operativi possono prevedere le azioni proposte al fine di garantire che i lavoratori del settore godano di condizioni di lavoro eque e sicure.

Articolo 51

Fondi di esercizio

1. Qualsiasi organizzazione di produttori del settore dei prodotti ortofrutticoli o associazione di tali organizzazioni di produttori può costituire un fondo di esercizio. Il fondo è finanziato:

- a) con contributi finanziari:
 - i) degli aderenti all'organizzazione di produttori o dell'organizzazione stessa, o entrambi; o
 - ii) dell'associazione di organizzazioni di produttori attraverso gli aderenti a tale associazione;
- b) con l'aiuto finanziario dell'Unione, che può essere concesso alle organizzazioni di produttori o alle loro associazioni quando tali organizzazioni o associazioni presentano un programma operativo.

2. I fondi di esercizio sono destinati esclusivamente a finanziare i programmi operativi che sono stati approvati dagli Stati membri.

Articolo 52

Aiuto finanziario dell'Unione per il settore dei prodotti ortofrutticoli

1. L'aiuto finanziario dell'Unione è pari all'importo dei contributi finanziari di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), effettivamente versati ed è limitato al 50 % della spesa effettivamente sostenuta.

2. L'aiuto finanziario dell'Unione è limitato:

- a) al 4,1 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori;
- b) al 4,5 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna associazione di organizzazioni di produttori;
- c) al 5 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione transnazionale di produttori o associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.

▼M5↓

Detti limiti possono essere aumentati di 0,5 punti percentuali se il programma operativo comprende uno o più interventi connessi a uno degli obiettivi di cui all'articolo 46, lettera d), e), f), h), i) o j), a condizione che l'importo eccedente la pertinente percentuale di cui al primo comma del presente paragrafo sia utilizzato unicamente per finanziare le spese derivanti dall'attuazione di tali interventi. Nel caso delle associazioni di organizzazioni di produttori, incluse le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori, tali interventi possono essere attuati dall'associazione a nome dei suoi membri.

▼B↓

3. Su richiesta di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori, il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 è portato al 60 % per un programma operativo o parte di esso, se si applica almeno uno dei casi seguenti:

- a) le organizzazioni transnazionali di produttori attuano in due o più Stati membri gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere b), e) e f);
- b) una o più organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori sono impegnate in interventi attuati a livello interprofessionale;
- c) il programma operativo riguarda esclusivamente il sostegno specifico alla produzione biologica di cui al regolamento (UE) 2018/848;
- d) un programma operativo è attuato per la prima volta dall'organizzazione di produttori o dall'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- e) le organizzazioni di produttori commercializzano meno del 20 % della produzione ortofrutticola in uno Stato membro;
- f) l'organizzazione di produttori opera in una delle regioni ultraperiferiche;
- g) il programma operativo comprende gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere d), e), f), i) e j);
- h) il programma operativo è attuato per la prima volta da un'organizzazione di produttori riconosciuta frutto di una fusione tra due o più organizzazioni di produttori riconosciute.

4. Il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 è portato all'80 % per la spesa connessa all'obiettivo di cui all'articolo 46, lettera d), se tale spesa copre almeno il 5 % della spesa nell'ambito del programma operativo.

5. Il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 è portato all'80 % per la spesa connessa agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere e) e f), se tale spesa copre almeno il 20 % della spesa nell'ambito del

programma operativo.

6. Il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 è portato al 100 % nei seguenti casi:

- a) ritiri dal mercato di prodotti ortofrutticoli in volume non superiore al 5 % della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori, sempreché i prodotti ritirati vengano smaltiti nei seguenti modi:
 - i) distribuzione gratuita a organizzazioni di beneficenza o enti caritativi, a tal fine autorizzati dagli Stati membri, per attività a favore di persone riconosciute dal diritto nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza, in particolare a causa della mancanza dei necessari mezzi di sussistenza;
 - ii) distribuzione gratuita a istituti di pena, scuole, istituti di istruzione pubblica, agli istituti di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e a colonie di vacanze, nonché a ospedali e case di riposo per anziani designati dagli Stati membri, i quali prendono tutti i provvedimenti necessari affinché i quantitativi così distribuiti si aggiungano a quelli normalmente acquistati da tali collettività;
- b) azioni connesse all'orientamento di altre organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, a condizione che tali organizzazioni di produttori appartengano a regioni di Stati membri di cui all'articolo 53, paragrafo 2, del presente regolamento, o all'orientamento di singoli produttori.

Articolo 53

Aiuto finanziario nazionale

1. Nelle regioni degli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore e i prodotti ortofrutticoli è notevolmente inferiore alla media dell'Unione, gli Stati membri possono concedere alle organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80 % dei contributi finanziari di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento e fino a un massimo del 10 % del valore della produzione commercializzata di qualunque organizzazione di produttori in questione. L'aiuto finanziario nazionale si aggiunge al fondo di esercizio.
2. Il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è considerato notevolmente inferiore alla media dell'Unione se il livello medio di organizzazione è stato inferiore al 20 % per tre anni consecutivi prima dell'attuazione del programma operativo. Il livello di organizzazione è calcolato come il valore della produzione ortofrutticola ottenuta nella regione in questione e commercializzata dalle organizzazioni di produttori e dalle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, diviso per il valore totale della produzione ortofrutticola ottenuta in tale regione.
3. Gli Stati membri che concedono aiuto finanziario nazionale a norma del paragrafo 1 informano la Commissione in merito alle regioni che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2 e all'aiuto finanziario nazionale concesso alle organizzazioni di produttori in tali regioni.

Sezione 3

Settore dell'apicoltura

Articolo 54

Obiettivi nel settore dell'apicoltura

Gli Stati membri perseguono almeno uno dei pertinenti obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, nel settore dell'apicoltura.

Articolo 55

Tipi di intervento nel settore dell'apicoltura e aiuto finanziario dell'Unione

1. Nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri scelgono, per ciascun obiettivo specifico scelto di cui all'articolo 6, paragrafo 1, uno o più dei seguenti tipi di intervento nel settore dell'apicoltura:
 - a) servizi di consulenza, assistenza tecnica, formazione, informazione e scambio delle migliori prassi, anche tramite la creazione di reti, agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori;
 - b) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché altre azioni, anche a fini di:
 - i) lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroasi;
 - ii) prevenzione dei danni causati da avversità atmosferiche e promozione dello sviluppo e dell'uso di pratiche di gestione adattate a condizioni climatiche in evoluzione;
 - iii) ripopolamento del patrimonio apicolo nell'Unione, incluso l'allevamento delle api;
 - iv) razionalizzazione della transumanza;
 - c) azioni di sostegno ai laboratori per l'analisi dei prodotti dell'apicoltura, della perdita di api o dei cali della produttività e delle sostanze potenzialmente tossiche per le api;
 - d) azioni intese a mantenere o aumentare il numero esistente di alveari nell'Unione, incluso l'allevamento delle api;
 - e) collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione di programmi di ricerca nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura;
 - f) promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del mercato e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualità dei prodotti dell'apicoltura;
 - g) azioni volte a migliorare la qualità dei prodotti.
2. Nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri motivano la propria scelta di obiettivi specifici e tipi di intervento. Nell'ambito dei tipi di intervento prescelti, essi specificano gli interventi.
3. Nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri stabiliscono il finanziamento da essi fornito per i tipi di intervento prescelti.
4. Gli Stati membri forniscono almeno lo stesso importo dell'aiuto finanziario dell'Unione che utilizzano in base all'articolo 88, paragrafo 2, per sostenere i tipi di intervento di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
5. L'aiuto finanziario complessivo fornito dall'Unione e dagli Stati membri non supera le spese sostenute dal beneficiario.

6. In sede di elaborazione dei rispettivi piani strategici della PAC, gli Stati membri collaborano con i rappresentanti delle organizzazioni del settore dell'apicoltura.
7. Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione il numero di alveari presenti nel loro territorio.

Articolo 56

Ulteriori poteri delegati per tipi di intervento nel settore dell'apicoltura

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 152 che integrano il presente regolamento con requisiti supplementari rispetto a quelli previsti nella presente sezione, per quanto riguarda:

- a) l'obbligo degli Stati membri di comunicare annualmente alla Commissione il numero di alveari presenti nel loro territorio di cui all'articolo 55, paragrafo 7;
- b) una definizione di alveare e i metodi per calcolare il numero di alveari;
- c) il contributo minimo dell'Unione alle spese connesse alla realizzazione dei tipi di interventi e degli interventi di cui all'articolo 55.

Sezione 4

Settore vitivinicolo

Articolo 57

Obiettivi nel settore vitivinicolo

Gli Stati membri di cui all'articolo 88, paragrafo 1, perseguono uno o più dei seguenti obiettivi nel settore vitivinicolo:

- a) migliorare la sostenibilità economica e la competitività dei produttori vitivinicoli dell'Unione; questo obiettivo è connesso agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), c) e h);
- b) contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi nonché al miglioramento della sostenibilità dei sistemi di produzione e alla riduzione dell'impatto ambientale del settore vitivinicolo dell'Unione, anche assistendo i viticoltori nella riduzione dell'uso di fattori di produzione e attuando metodi e pratiche colturali più sostenibili dal punto di vista ambientale; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da d) a f) e i);
- c) migliorare le condizioni di impiego e garantire l'applicazione degli obblighi dei datori di lavoro nonché alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro in conformità delle direttive 89/391/CEE, 2009/104/CE e (UE) 2019/1152;
- d) migliorare il rendimento delle aziende vitivinicole dell'Unione e il loro adeguamento alle richieste del mercato, nonché aumentarne la competitività a lungo termine per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di prodotti vitivinicoli, segnatamente in materia di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e), g) e h);

- e) contribuire a ripristinare l'equilibrio tra offerta e domanda sul mercato vitivinicolo dell'Unione per prevenire crisi di mercato; questo obiettivo è connesso all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a);
- f) contribuire a salvaguardare il reddito dei produttori dell'Unione che subiscono perdite causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, animali, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi; questo obiettivo è connesso all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a);
- g) aumentare le prospettive di commercializzazione e la competitività dei prodotti vitivinicoli dell'Unione, segnatamente mediante lo sviluppo di prodotti, processi e tecnologie innovativi e la creazione di valore aggiunto in ogni fase della catena di approvvigionamento; tale obiettivo può comprendere il trasferimento di conoscenze ed è connesso agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), c), e) e i);
- h) sostenere l'utilizzo dei sottoprodotti della vinificazione a fini industriali ed energetici per garantire la qualità dei vini dell'Unione proteggendo nel contempo l'ambiente; questo obiettivo è connesso agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d) ed e);
- i) contribuire a una maggiore sensibilizzazione dei consumatori sul consumo responsabile di vino e sui regimi di qualità dell'Unione per il vino; questo obiettivo è connesso agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e i);
- j) migliorare la competitività dei prodotti vitivinicoli dell'Unione nei paesi terzi, inclusi l'apertura e la diversificazione dei mercati vitivinicoli; questo obiettivo è connesso agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e h);
- k) contribuire ad aumentare la resilienza dei produttori contro il rischio di fluttuazioni del mercato; questo obiettivo è connesso all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 58

Tipi di intervento nel settore vitivinicolo

1. Per ciascun obiettivo prescelto tra quelli elencati all'articolo 57, gli Stati membri di cui all'articolo 88, paragrafo 1, scelgono nei propri piani strategici della PAC uno o più dei seguenti tipi di intervento:
 - a) azioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti, il cui processo consiste in uno o più degli interventi seguenti:
 - i) riconversioni varietali, compreso il sovrainnesto, anche per migliorare la qualità o la sostenibilità ambientale, per ragioni di adattamento ai cambiamenti climatici o per il miglioramento della diversità genetica;
 - ii) riallocazione di vigneti;
 - iii) reimpianto di vigneti quando ciò è necessario a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie su decisione dell'autorità competente dello Stato membro;

- iv) miglioramenti alle tecniche di gestione dei vigneti, in particolare introduzione di sistemi avanzati di produzione sostenibile, compresa la riduzione dell'uso di pesticidi, ma escluso il rinnovo normale dei vigneti consistente nel reimpianto con la stessa varietà di vite secondo lo stesso sistema di coltivazione quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale;
- b) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali in sistemi colturali viticoli, escluse le operazioni pertinenti per il tipo di intervento di cui alla lettera a), in impianti di trattamento e infrastrutture vinicole, nonché in strutture e strumenti di commercializzazione;
- c) vendemmia verde, che consiste nella totale distruzione o eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, con conseguente riduzione a zero della resa della relativa superficie ed esclusione della mancata raccolta, consistente nel lasciare sulla pianta uva che potrebbe essere commercializzata al termine del normale ciclo di produzione;
- d) assicurazione del raccolto contro le perdite di reddito dovute ad avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, condizioni climatiche avverse, o danni causati da animali, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi;
- e) investimenti materiali e immateriali nell'innovazione, consistenti nello sviluppo di prodotti innovativi, inclusi prodotti provenienti dalla vinificazione e sottoprodotti della vinificazione, processi e tecnologie innovativi per la produzione di prodotti vitivinicoli e digitalizzazione di tali processi e tecnologie, nonché altri investimenti che conferiscono un valore aggiunto in ogni fase della catena di approvvigionamento, fra l'altro per lo scambio di conoscenze e per contribuire all'adattamento ai cambiamenti climatici;
- f) servizi di consulenza, in particolare per quanto riguarda le condizioni di impiego, gli obblighi dei datori di lavoro, e la salute e la sicurezza sul lavoro;
- g) distillazione dei sottoprodotti della vinificazione effettuata nel rispetto delle restrizioni stabilite nell'allegato VIII, parte II, sezione D, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- h) azioni di informazione relative ai vini dell'Unione effettuate negli Stati membri al fine di incoraggiare il consumo responsabile di vino o promuovere i regimi di qualità dell'Unione relativi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche;
- i) azioni intraprese da organizzazioni interprofessionali riconosciute dagli Stati membri nel settore vitivinicolo a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 volte ad accrescere la reputazione dei vigneti dell'Unione promuovendo il turismo enologico nelle regioni di produzione;
- j) azioni intraprese da organizzazioni interprofessionali riconosciute dagli Stati membri nel settore vitivinicolo a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 volte a migliorare la conoscenza dei mercati;
- k) promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi, comprendenti una o più delle seguenti azioni e attività volte al miglioramento della competitività del settore vitivinicolo e all'apertura, alla diversificazione o al consolidamento dei mercati:
 - i) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di

- qualità, di sicurezza alimentare o di ambiente;
- ii) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
 - iii) campagne di informazione, in particolare sui regimi di qualità relativi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alla produzione biologica vigenti nell'Unione;
 - iv) studi di mercati nuovi o esistenti, necessari all'ampliamento e al consolidamento degli sbocchi di mercato;
 - v) studi per valutare i risultati delle attività di informazione e promozione;
 - vi) preparazione di schede tecniche, inclusi test di laboratorio e valutazioni, con riguardo alle pratiche enologiche, alle norme fitosanitarie e in materia di igiene e ad altri requisiti stabiliti dai paesi terzi per l'importazione di prodotti del settore vitivinicolo, al fine di consentire l'accesso ai mercati dei paesi terzi o evitarne la restrizione;
- l) aiuti temporanei e decrescenti a copertura delle spese amministrative per la costituzione di fondi di mutualizzazione;
- m) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali volti ad accrescere la sostenibilità della produzione vinicola:
- i) migliorando l'uso e la gestione delle risorse idriche;
 - ii) procedendo alla conversione alla produzione biologica;
 - iii) introducendo tecniche di produzione integrata;
 - iv) acquistando apparecchiature per metodi di produzione di precisione o digitalizzata;
 - v) contribuendo alla conservazione del suolo e all'aumento delle capacità di sequestro del carbonio nel suolo;
 - vi) creando o preservando gli habitat propizi alla biodiversità o salvaguardando il paesaggio, compresa la conservazione del patrimonio storico; o
 - vii) riducendo la produzione di rifiuti e migliorando la gestione degli stessi.

Il primo comma, lettera k), si applica soltanto ai vini a denominazione di origine protetta, ai vini a indicazione geografica protetta e ai vini con indicazione della varietà di uva da vino. Le azioni e le attività di promozione e comunicazione volte al consolidamento degli sbocchi di mercato sono limitate a una durata massima di tre anni non prorogabile e riguardano soltanto i regimi di qualità dell'Unione relativi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche.

2. Gli Stati membri di cui all'articolo 88, paragrafo 1, nei propri piani strategici della PAC, motivano la scelta da essi effettuata con riguardo agli obiettivi e ai tipi di intervento nel settore vitivinicolo. Nell'ambito dei tipi di intervento prescelti, essi specificano gli interventi.

Gli Stati membri che hanno scelto i tipi di intervento di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera k), del presente articolo stabiliscono disposizioni specifiche per le azioni e le attività di informazione e promozione, con particolare riguardo alla loro durata massima.

3. In aggiunta ai requisiti di cui al titolo V, gli Stati membri di cui all'articolo 88, paragrafo 1, includono nei propri piani strategici della PAC un calendario di attuazione per i tipi di intervento scelti, gli interventi e una tabella finanziaria generale che indichi le risorse da stanziare e la

ripartizione prevista delle medesime tra i tipi di intervento scelti e tra i vari interventi in conformità con le dotazioni finanziarie di cui all'allegato VII.

Articolo 59

Aiuto finanziario dell'Unione per il settore vitivinicolo

1. L'aiuto finanziario dell'Unione per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera a), non supera il 50 % dei costi effettivi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti o il 75 % dei costi effettivi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti nelle regioni meno sviluppate.

Tuttavia, tale aiuto finanziario può arrivare, nel caso di terreni ripidi e terrazze situati in zone in cui l'inclinazione è superiore al 40 %, fino al 60 % dei costi effettivi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, o fino all'80 % dei costi effettivi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti nelle regioni meno sviluppate.

L'aiuto può assumere unicamente la forma di una compensazione ai produttori per le perdite di reddito dovute all'esecuzione dell'intervento e di un contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione. La compensazione concessa ai produttori per le perdite di reddito dovute all'esecuzione dell'intervento può coprire fino al 100 % della perdita in questione e assumere una delle forme seguenti:

- a) l'autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo massimo non superiore a tre anni;
- b) una compensazione finanziaria per un periodo massimo non superiore a tre anni.

2. L'aiuto finanziario dell'Unione per gli investimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera b), non supera:

- a) il 50 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni meno sviluppate;
- b) il 40 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate;
- c) il 75 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni ultraperiferiche;
- d) il 65 % dei costi di investimento ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo.

L'aiuto finanziario dell'Unione all'aliquota massima di cui al primo comma è concesso soltanto alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (¹¹). Può essere tuttavia concesso a tutte le imprese nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo.

Per le imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, i livelli massimi di aiuto finanziario dell'Unione di cui al primo comma del presente paragrafo sono dimezzati.

Non è concesso alcun aiuto finanziario dell'Unione a imprese in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione intitolata «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà» (¹²).

3. L'aiuto finanziario dell'Unione a favore della vendemmia verde di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera c), non supera il 50 % della somma dei costi diretti connessi alla

distruzione o all'eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito dovuta a tale distruzione o eliminazione.

4. L'aiuto finanziario dell'Unione per gli interventi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettere i), j) e m), non supera il 50 % dei costi diretti o ammissibili.

5. L'aiuto finanziario dell'Unione per l'assicurazione del raccolto di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera d), non supera i seguenti limiti:

- a) l'80 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura delle perdite causate da condizioni climatiche avverse assimilabili alle calamità naturali;
- b) il 50 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura:
 - i) delle perdite dovute alle cause di cui alla lettera a) e di perdite causate da altre condizioni climatiche avverse;
 - ii) delle perdite causate da animali, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi.

L'aiuto finanziario dell'Unione per l'assicurazione del raccolto può essere concesso se i pagamenti dei premi assicurativi non compensano i produttori di un importo superiore al 100 % della perdita di reddito subita, tenendo conto di ogni altra compensazione che il produttore abbia eventualmente ottenuto in virtù di altri regimi di sostegno relativi al rischio assicurato. I contratti di assicurazione esigono che i beneficiari adottino le necessarie misure di prevenzione dei rischi.

6. L'aiuto finanziario dell'Unione per l'innovazione di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera e), non supera i seguenti limiti:

- a) il 50 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni meno sviluppate;
- b) il 40 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate;
- c) l'80 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni ultraperiferiche;
- d) il 65 % dei costi di investimento ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo.

L'aiuto finanziario dell'Unione all'aliquota massima di cui al primo comma è concesso soltanto alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione; può essere tuttavia concesso a tutte le imprese nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo.

Per le imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, i livelli massimi di aiuto finanziario dell'Unione di cui al primo comma del presente paragrafo sono dimezzati.

7. L'aiuto finanziario dell'Unione per le azioni di informazione e la promozione di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettere h) e k), non supera il 50 % della spesa ammissibile.

Inoltre, gli Stati membri di cui all'articolo 88, paragrafo 1, possono concedere pagamenti nazionali fino al 30 % della spesa ammissibile, ma l'aiuto finanziario dell'Unione e i pagamenti dello Stato membro non superano complessivamente l'80 % della spesa ammissibile.

8. La Commissione adotta atti di esecuzione che determinano l'aiuto finanziario dell'Unione per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera g), conformemente alle norme specifiche stabilite all'articolo 60, paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 153, paragrafo 2.

Norme specifiche sull'aiuto finanziario dell'Unione per il settore vitivinicolo

1. Gli Stati membri di cui all'articolo 88, paragrafo 1, garantiscono che l'aiuto finanziario dell'Unione per l'assicurazione del raccolto non falsi la concorrenza sul mercato delle assicurazioni.
2. Gli Stati membri di cui all'articolo 88, paragrafo 1, istituiscono un sistema, basato su criteri oggettivi, per garantire che la vendemmia verde non comporti una compensazione dei singoli viticoltori superiore al limite di cui all'articolo 59, paragrafo 3.
3. L'importo dell'aiuto dell'Unione per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera g), è fissato per % vol e per ettolitro di alcole ottenuto. Non è versato alcun aiuto finanziario dell'Unione per il volume di alcole contenuto nei sottoprodotti da distillare che supera il 10 % del volume di alcole contenuto nel vino prodotto.

Gli Stati membri di cui all'articolo 88, paragrafo 1, garantiscono che l'aiuto finanziario dell'Unione per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione sia versato ai distillatori che effettuano la trasformazione dei sottoprodotti della vinificazione consegnati ai fini della distillazione in alcole greggio con un titolo alcolometrico minimo del 92 % in volume.

L'aiuto finanziario dell'Unione comprende un importo forfettario destinato a compensare i costi di raccolta dei sottoprodotti della vinificazione. Tale importo è trasferito dal distillatore al produttore nei casi in cui quest'ultimo sostenga i relativi costi.

Gli Stati membri di cui all'articolo 88, paragrafo 1, garantiscono che l'alcole ottenuto dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, per il quale è stato concesso un aiuto finanziario dell'Unione, sia utilizzato esclusivamente per scopi industriali o energetici che non distorcono la concorrenza.

4. Gli Stati membri di cui all'articolo 88, paragrafo 1, provvedono affinché, nei propri piani strategici della PAC, venga destinato almeno il 5 % della spesa e venga adottata almeno un'azione al fine di conseguire gli obiettivi a favore della protezione dell'ambiente, l'adattamento ai cambiamenti climatici, il miglioramento della sostenibilità dei sistemi e dei processi di produzione, la riduzione dell'impatto ambientale del settore vitivinicolo dell'Unione, il risparmio energetico e il miglioramento dell'efficienza energetica globale nel settore vitivinicolo, in conformità degli obiettivi di cui all'articolo 57, lettere b), d) e h).

Sezione 5

Settore del luppolo

Articolo 61

Obiettivi e tipi di interventi nel settore del luppolo

1. La Germania persegue nel settore del luppolo uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere da a) a h), j) e k).
2. Nel suo piano strategico della PAC, La Germania sceglie uno o più tipi di intervento di cui all'articolo 47 al fine di perseguire gli obiettivi prescelti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Nell'ambito dei tipi di intervento prescelti, la Germania specifica gli interventi. Nel suo piano strategico della PAC, essa motiva la scelta degli obiettivi, dei tipi di interventi e degli interventi finalizzati a raggiungere tali obiettivi.

3. Gli interventi specificati dalla Germania sono attuati tramite programmi operativi approvati delle organizzazioni di produttori o dalle loro associazioni riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013.
4. I programmi operativi di cui al paragrafo 3 soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 50, paragrafi 2, 4, 5, 6 e 8.
5. La Germania provvede affinché l'aiuto finanziario dell'Unione fornito a ciascuna organizzazione di produttori o all'associazione di organizzazioni di produttori a norma del presente articolo per i tipi di interventi di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettere f), g) e h), non superi, in media su tre anni consecutivi, un terzo dell'aiuto finanziario complessivo dell'Unione ricevuto per il suo programma operativo nel corso dello stesso periodo.

Articolo 62

Aiuto finanziario dell'Unione

1. Nell'ambito della dotazione finanziaria di cui all'articolo 88, paragrafo 3, la Germania assegna l'aiuto finanziario massimo dell'Unione alle organizzazioni di produttori o alle loro associazioni che attuano i programmi operativi di cui all'articolo 61, paragrafo 3, proporzionalmente al numero di ettari coltivati a luppolo rappresentato da ciascuna organizzazione di produttori.
2. Entro gli importi massimi assegnati a ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori a norma del paragrafo 1, l'aiuto finanziario dell'Unione per i programmi operativi di cui all'articolo 61 è limitato al 50 % delle spese effettivamente sostenute per i tipi di interventi di cui a detto articolo. La parte residua delle spese è a carico dell'organizzazione o dell'associazione di produttori che beneficia dell'aiuto finanziario dell'Unione.

L'aiuto finanziario dell'Unione è versato ai fondi di esercizio costituiti dalle organizzazioni di produttori o dalle loro associazioni riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 che attuano i programmi operativi. A tal fine si applica, mutatis mutandis, l'articolo 51 del presente regolamento.

3. Il limite del 50 % di cui al paragrafo 2 è portato al 100 %:
 - a) per i tipi di intervento connessi a uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere d), e), f) e h);
 - b) per gli interventi di magazzinaggio collettivo, servizi di consulenza, assistenza tecnica, formazione e scambio di buone pratiche connessi a ciascuno o entrambi gli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere a) e j).

Sezione 6

Settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola

Articolo 63

Obiettivi nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola

La Grecia, la Francia e l'Italia perseguono nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere a) a h), j) e k).

Articolo 64

Tipi di intervento nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola

1. Per perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 63, nei propri piani strategici della PAC, la Grecia, la Francia e l'Italia scelgono uno o più dei seguenti tipi di interventi di cui all'articolo 47. Nell'ambito dei tipi di interventi prescelti, essi specificano gli interventi.
2. Gli interventi specificati dalla Grecia, dalla Francia e dall'Italia sono attuati mediante programmi operativi approvati di organizzazioni di produttori o di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013. A tal fine si applicano l'articolo 50, paragrafi 2, 4, 5, 6 e 8, e l'articolo 51 del presente regolamento, mutatis mutandis, fatto salvo l'articolo 65, paragrafo 3.

Articolo 65

Aiuto finanziario dell'Unione

1. L'aiuto finanziario dell'Unione ai costi ammissibili non supera:
 - a) il 75 % della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere da a) a f), h) e k);
 - b) il 75 % della spesa effettivamente sostenuta per investimenti in attività fisse e il 50 % per altri interventi connessi all'obiettivo di cui all'articolo 46, lettera g);
 - c) il 50 % della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi connessi all'obiettivo di cui all'articolo 46, lettera j);
 - d) il 75 % della spesa effettivamente sostenuta per i tipi di interventi di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere f) e h), se il programma operativo viene attuato in almeno tre paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori di almeno due Stati membri produttori, o il 50 % se tale condizione non è soddisfatta.
2. L'aiuto finanziario dell'Unione è limitato al 30 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori nel 2023 e nel 2024, al 15 % nel 2025 e nel 2026 e al 10 % a decorrere dal 2027.
3. La Grecia, la Francia e l'Italia possono provvedere al finanziamento complementare dei fondi di esercizio di cui all'articolo 51 fino a un massimo del 50 % dei costi non coperti dall'aiuto finanziario dell'Unione.
4. La Grecia, la Francia e l'Italia garantiscono che la spesa per i tipi di intervento di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettere f), g) e h), non superi un terzo della spesa totale nell'ambito di ciascun programma operativo fissato nel proprio piano strategico della PAC.

Sezione 7

Altri settori

Articolo 66

Obiettivi negli altri settori

Gli Stati membri possono scegliere, nell'ambito dei propri piani strategici della PAC, i settori di cui all'articolo 42, lettera f), in cui attuare i tipi di interventi di cui all'articolo 47. Per ciascun settore scelto, gli Stati membri perseguono uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere da a) ad h), j) e k). Gli Stati membri motivano la propria scelta di settori e obiettivi.

Tipi di intervento in altri settori

1. Per ciascun settore scelto conformemente all'articolo 66, gli Stati membri scelgono uno o più tipi di intervento di cui all'articolo 47 da attuare mediante programmi operativi approvati redatti da:

- a) organizzazioni di produttori e loro associazioni riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 o ai sensi del paragrafo 7 del presente articolo; o
- b) cooperative nonché altre forme di cooperazione tra produttori costituite su iniziativa dei produttori e controllate da essi e classificate quali gruppi di produttori dall'autorità competente di uno Stato membro, per un periodo transitorio massimo di quattro anni dall'inizio di un programma operativo approvato che termina al più tardi il 31 dicembre 2027.

2. Gli Stati membri fissano i criteri per la classificazione in quanto gruppi di produttori e stabiliscono le attività e gli obiettivi dei gruppi di produttori di cui al paragrafo 1, lettera b), affinché tali gruppi di produttori possano soddisfare i requisiti per il riconoscimento in qualità di organizzazioni di produttori ai sensi degli articoli da 152 a 154 o dell'articolo 161 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o ai sensi del paragrafo 7 del presente articolo.

3. I gruppi di produttori di cui al paragrafo 1, lettera b), redigono e presentano, oltre al programma operativo, un piano di riconoscimento al fine di soddisfare, entro il periodo transitorio di cui a tale lettera, i requisiti indicati agli articoli da 152 a 154 o all'articolo 161 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o ai sensi del paragrafo 7 del presente articolo per il loro riconoscimento in quanto organizzazioni di produttori.

Il piano di riconoscimento definisce le attività e gli obiettivi per garantire la realizzazione di progressi verso l'ottenimento di tale riconoscimento.

Il sostegno concesso a un gruppo di produttori che non è riconosciuto in quanto organizzazione di produttori entro il termine del periodo transitorio è soggetto a recupero.

4. Gli Stati membri motivano la propria scelta dei tipi di interventi di cui al paragrafo 1.

Gli Stati membri che decidono di attuare i tipi di intervento di cui alla presente sezione per i prodotti elencati nell'allegato VI specificano, per ciascun settore che scelgono, l'elenco dei prodotti che rientrano in tale settore.

5. I tipi di interventi di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettere c) e da f) a i), non si applicano al cotone, ai semi di ravizzone e di colza, ai semi di girasole e ai semi di soia inclusi nell'allegato VI.

6. I programmi operativi di cui al paragrafo 1 soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 50, paragrafi 2, 4, 5, 6 e 8.

7. Gli Stati membri che scelgono di attuare i tipi di intervento di cui all'articolo 42, lettera f), riconoscono le organizzazioni di produttori nel settore del cotone e le associazioni di tali organizzazioni di produttori in conformità dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 152, paragrafo 1, e agli articoli da 153 a 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013. I gruppi di produttori di cotone e le federazioni di tali gruppi di produttori riconosciuti dagli Stati membri in conformità del protocollo n. 4 dell'atto di adesione della Repubblica ellenica del 1979 prima dell'entrata in applicazione del presente regolamento sono considerati, ai fini della presente sezione, rispettivamente organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori.

8. Gli Stati membri garantiscono che la spesa per i tipi di intervento di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettere f), g) e h), non sia superiore a un terzo della spesa totale delle spese nell'ambito di ciascun programma operativo definito nei rispettivi piani strategici della PAC.

Articolo 68

Aiuto finanziario dell'Unione

1. L'aiuto finanziario dell'Unione è limitato al 50 % della spesa effettivamente sostenuta per i tipi di intervento di cui all'articolo 67. La parte residua delle spese è a carico dei beneficiari.

L'aiuto finanziario dell'Unione è versato ai fondi di esercizio costituiti dalle organizzazioni di produttori o dalle loro associazioni riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 o ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 7, del presente regolamento o da gruppi di produttori di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento. A tal fine si applicano, mutatis mutandis, l'articolo 51 e l'articolo 52, paragrafo 1, del presente regolamento.

2. Il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 è portato al 60 % per le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 o ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 7, del presente regolamento per i primi cinque anni dall'anno di riconoscimento.

3. L'aiuto finanziario dell'Unione è limitato al 6 % del valore della produzione commercializzata:

- a) di ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a); oppure
- b) di ciascun gruppo di produttori di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera b).

CAPO IV

TIPI DI INTERVENTO PER LO SVILUPPO RURALE

Sezione 1

Tipi di intervento

Articolo 69

Tipi di intervento per lo sviluppo rurale

I tipi di intervento contemplati dal presente capo consistono in pagamenti o sostegno in relazione a:

- a) gli impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione;
- b) i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici;
- c) gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori;
- d) gli investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione;

▼M5▼

- e) l'insediamento dei giovani agricoltori e dei nuovi agricoltori, l'avvio di imprese rurali e lo sviluppo imprenditoriale delle piccole aziende agricole;

▼B▼

- f) gli strumenti per la gestione del rischio;
- g) la cooperazione;

h) lo scambio di conoscenze e la diffusione dell'informazione;

▼M5↓

i) pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici.

▼B↓

Articolo 70

Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione

1. Gli Stati membri includono gli impegni agro-climatico-ambientali tra gli interventi nei rispettivi piani strategici della PAC e possono includervi altri impegni in materia di gestione. I pagamenti a fronte di tali impegni sono concessi alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei piani strategici della PAC.

2. Gli Stati membri concedono i pagamenti unicamente agli agricoltori o ad altri beneficiari che assumono volontariamente impegni in materia di gestione che sono considerati utili per conseguire uno o più degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2.

3. A norma del presente articolo, gli Stati membri effettuano unicamente pagamenti relativi ad impegni che:

- a) vanno al di là dei pertinenti ►C3 ↓ criteri di gestione obbligatori ◀ e delle norme BCAA stabilite ai sensi del capo I, sezione 2;
- b) vanno al di là dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione; tale requisito non si applica agli impegni relativi ai sistemi agroforestali e al mantenimento delle superfici oggetto di imboschimento;
- c) vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 2;
- d) sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti a norma dell'articolo 31.

▼M5↓

Per gli impegni di cui al primo comma, lettera b), qualora il diritto nazionale imponga requisiti che vanno al di là dei requisiti minimi obbligatori corrispondenti stabiliti dal diritto dell'Unione, può essere concesso un sostegno per gli impegni che contribuiscono al rispetto di tali requisiti.

▼M5↓

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono decidere di escludere dal requisito di cui al primo comma, lettera a), le norme BCAA 2 e 9 di cui al capo I, sezione 2, del presente titolo.

▼B↓

4. Gli Stati membri stabiliscono i pagamenti da corrispondere sulla base dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno derivante dagli impegni assunti, tenendo conto dei target finali prefissati. Tali pagamenti sono concessi annualmente e possono includere anche i costi di transazione. In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono concedere il sostegno sotto forma di pagamento una tantum per unità.

5. Gli Stati membri possono promuovere e sostenere regimi collettivi e regimi di pagamento basati sui risultati per incoraggiare gli agricoltori o altri beneficiari a produrre un significativo miglioramento della qualità dell'ambiente su scala più ampia o in modo misurabile.
6. Gli impegni assunti hanno una durata compresa tra cinque e sette anni.

Tuttavia, gli Stati membri possono, nei loro piani strategici della PAC, stabilire:

- a) un periodo più lungo per particolari tipi di impegni, anche prevedendone la proroga annuale dopo la scadenza del periodo iniziale, qualora tale periodo più lungo sia necessario per conseguire o mantenere determinati benefici ambientali o per il benessere degli animali;
 - b) un periodo più breve di almeno un anno per quanto concerne gli impegni per il benessere degli animali, gli impegni per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche, la conversione all'agricoltura biologica, i nuovi impegni direttamente successivi a quelli realizzati nel periodo iniziale o in altri casi debitamente giustificati.
7. Gli Stati membri assicurano che sia prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito del tipo di intervento di cui al presente articolo al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso dei pagamenti ai sensi del presente articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Gli Stati membri assicurano inoltre che sia prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito del tipo di intervento di cui al presente articolo che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

▼M5▼

8. Se il sostegno a norma del presente articolo è concesso per impegni agro-climatico-ambientali o per impegni ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica definiti nel regolamento (UE) 2018/848, gli Stati membri stabiliscono un pagamento per ettaro o, se del caso, per alveare, come definito nell'atto delegato di cui all'articolo 56, lettera b), del presente regolamento. Per gli altri impegni, gli Stati membri possono applicare unità di misura diverse dall'ettaro. In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono concedere un sostegno a norma del presente articolo sotto forma di importo forfettario.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, il sostegno per impegni agro-climatico-ambientali o per impegni ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica definiti nel regolamento (UE) 2018/848 può assumere la forma di un pagamento per le unità di bestiame adulto.

▼B▼

9. Gli Stati membri provvedono affinché le persone che effettuano operazioni nell'ambito di questo tipo di interventi abbiano accesso alle conoscenze e alle informazioni pertinenti necessarie per l'esecuzione di tali operazioni e affinché coloro che la richiedono possano disporre di una formazione adeguata, nonché avere accesso a consulenza al fine di assistere gli agricoltori che si impegnano a cambiare i loro sistemi di produzione.
10. Gli Stati membri provvedono affinché gli interventi a norma del presente articolo siano coerenti con quelli previsti sulla base all'articolo 31.

▼M5↓

11. Qualora uno Stato membro abbia adottato la decisione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), secondo comma, lo stesso garantisce che tale decisione non incida sugli impegni pluriennali in corso assunti a norma del presente articolo.

▼B↓

Articolo 71

Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici

1. Gli Stati membri possono concedere pagamenti per i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani strategici della PAC, al fine di contribuire al conseguimento di uno o più degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2.
2. I pagamenti ai sensi del presente articolo sono concessi agli agricoltori in attività in relazione alle zone designate conformemente all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
3. Gli Stati membri possono procedere a un'analisi minuziosa in conformità delle condizioni previste all'articolo 32, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013.
4. Gli Stati membri possono concedere pagamenti a norma del presente articolo solo al fine di compensare, in tutto o in parte, i beneficiari per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici nella zona interessata.
5. I costi aggiuntivi e il mancato guadagno di cui al paragrafo 4 sono calcolati con riguardo ai vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici, in confronto alle zone non soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici.
6. I pagamenti ai sensi del presente articolo sono concessi annualmente per ettaro di superficie agricola.

Articolo 72

Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori

1. Gli Stati membri possono concedere pagamenti per svantaggi territoriali specifici imposti da requisiti derivanti dall'applicazione delle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE o 2000/60/CE alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani strategici della PAC, al fine di contribuire al conseguimento di uno o più degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2.
2. I pagamenti ai sensi del presente articolo sono concessi agli agricoltori, ai silvicoltori e alle loro associazioni nonché ad altri gestori di terreni.
3. Nel determinare le zone svantaggiate, gli Stati membri possono includere una o più delle zone seguenti:
 - a) le zone agricole e forestali Natura 2000 designate ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
 - b) altre zone naturali protette delimitate soggette a vincoli ambientali relativi all'attività agricola o silvicola, che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE, a condizione che tali zone non superino il 5% delle zone Natura 2000 designate ricomprese nel territorio di ciascun piano strategico della PAC;

- c) le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE.
4. Gli Stati membri possono concedere pagamenti a norma del presente articolo solo al fine di compensare, in tutto o in parte, i beneficiari per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti agli svantaggi territoriali specifici nella zona interessata, compresi i costi di transazione.
5. I costi aggiuntivi e il mancato guadagno di cui al paragrafo 4 sono calcolati come segue:
- a) con riguardo ai vincoli derivanti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, in relazione agli svantaggi derivanti dai requisiti che vanno al di là delle norme BCAA pertinenti stabilite ai sensi del capo I, sezione 2, del presente titolo, nonché dalle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento;
- b) con riguardo ai vincoli derivanti dalla direttiva 2000/60/CE, in relazione agli svantaggi derivanti dai requisiti che vanno al di là dei pertinenti ►C3 ▼ criteri di gestione obbligatori ◀ , ad eccezione del CGO 1 riportato all'allegato III del presente regolamento, e delle norme BCAA stabilite ai sensi del capo I, sezione 2, del presente titolo, nonché dalle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento.

▼M5▼

In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri possono decidere di includere nel calcolo i costi aggiuntivi e il mancato guadagno relativi agli svantaggi risultanti dal rispetto della norma BCAA 2 di cui al capo I, sezione 2, del presente titolo.

▼B▼

6. I pagamenti ai sensi del presente articolo sono concessi annualmente per ettaro.

Articolo 73

Investimenti

1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno agli investimenti alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani strategici della PAC.
2. Gli Stati membri possono concedere un sostegno a norma del presente articolo solo per quegli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che contribuiscono al conseguimento di uno o più degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2.

Per le aziende al di sopra di una certa dimensione, determinata dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC, il sostegno al settore forestale è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia in conformità del concetto di gestione sostenibile delle foreste quale definito negli Orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa adottate alla seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993.

3. Gli Stati membri redigono un elenco di investimenti e categorie di spesa non ammissibili che includa almeno i seguenti elementi:
 - a) acquisto di diritti di produzione agricola;

- b) acquisto di diritti all'aiuto;
- c) acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata, ad eccezione dell'acquisto di terreni a fini di conservazione dell'ambiente e preservazione di suoli ricchi di carbonio o dei terreni acquistati da giovani agricoltori tramite l'utilizzo di strumenti finanziari; nel caso degli strumenti finanziari, tale massimale si applica alla spesa pubblica ammissibile versata al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del prestito sottostante;
- d) acquisto di animali, e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da:
 - i) ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;
 - ii) proteggere il bestiame dai grandi predatori o utilizzare il bestiame nella silvicoltura al posto dei macchinari;
 - iii) allevare razze a rischio di estinzione definite all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹³) nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70; o
 - iv) preservare le varietà vegetali minacciate di erosione genetica nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70; o

▼M5↓

- v) allevare bovini, ovini o caprini di razza pura ed elevato valore genetico per la riproduzione al fine di migliorare la qualità e la produttività del patrimonio zootecnico o di preservare razze rare o locali;

▼B↓

- e) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- f) investimenti in infrastrutture su larga scala, determinate dagli Stati membri nei loro piani strategici della PAC, che non rientrano nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060, ad eccezione degli investimenti nella banda larga e di interventi di protezione dalle inondazioni e protezione del litorale volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;
- g) investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi in materia di ambiente e di clima in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l'imboschimento e il rimboschimento.

Il primo comma, lettere a), b), d) e f) non si applica quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.

4. Gli Stati membri limitano il sostegno a una o più aliquote non superiori al 65 % dei costi ammissibili.

Le aliquote di sostegno massime possono essere aumentate fino:

- a) all'80% per i seguenti investimenti:

- i) investimenti connessi a uno o più degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), e, per quanto riguarda il benessere degli animali, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera i);
 - ii) investimenti da parte di giovani agricoltori che soddisfano le condizioni previste dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6;
 - iii) investimenti nelle regioni ultraperiferiche o nelle isole minori del Mar Egeo;
- b) all'85 % per gli investimenti delle piccole aziende agricole, secondo quanto determinato dagli Stati membri,
- c) al 100% per i seguenti investimenti:
- i) imboscamento, allestimento e rigenerazione di sistemi agroforestali, ricomposizione fondiaria in silvicoltura e investimenti non produttivi connessi a uno o più degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), inclusi gli investimenti non produttivi a favore della protezione del bestiame e dei raccolti dai danni causati da animali selvatici;
 - ii) investimenti nei servizi di base nelle zone rurali e nelle infrastrutture nei settori agricolo e forestale, secondo quanto stabilito dagli Stati membri;
 - iii) investimenti per il ripristino del potenziale agricolo o silvicolo a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici e investimenti nella realizzazione di adeguati interventi preventivi, nonché investimenti nel mantenimento in salute delle foreste;
 - iv) investimenti non produttivi sostenuti attraverso le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060 e progetti dei gruppi operativi del PEI di cui all'articolo 127, paragrafo 3, del presente regolamento.

▼M5▼

5. Qualora il diritto dell'Unione conduca all'imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori, può essere concesso un sostegno per gli investimenti al fine di rispettare tali requisiti per un periodo massimo di 36 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda.

Per i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda, il sostegno agli investimenti per rispettare tali requisiti del diritto dell'Unione può essere concesso per un periodo massimo di 36 mesi dalla data di insediamento o fino al completamento delle azioni definite nel piano aziendale di cui all'articolo 75, paragrafo 3.

▼B▼

Articolo 74

Investimenti nell'irrigazione

1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno agli investimenti per l'irrigazione di superfici irrigate nuove ed esistenti, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 73 e al presente articolo.

2. Gli investimenti nell'irrigazione sono sostenuti solo quando lo Stato membro interessato ha inviato alla Commissione un piano di gestione del bacino idrografico, come previsto dalla direttiva 2000/60/CE, per l'intera area in cui è previsto l'investimento, nonché per altre eventuali aree in cui l'ambiente può essere influenzato dall'investimento. Le misure che prendono effetto in virtù del piano di gestione del bacino idrografico conformemente all'articolo 11 di detta direttiva che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere precedentemente specificate nel relativo programma di misure.

3. I contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno sono o devono essere installati a titolo dell'investimento.

4. Gli Stati membri possono concedere un sostegno a un investimento per il miglioramento di un impianto di irrigazione esistente o di un elemento dell'infrastruttura di irrigazione solo se:

- a) da una valutazione ex ante risulta offrire un risparmio idrico potenziale secondo i parametri tecnici dell'impianto o dell'infrastruttura esistente;
- b) qualora l'investimento riguardi corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua, sia conseguita una riduzione effettiva del consumo di acqua che contribuisca al conseguimento di un buono stato di tali corpi idrici, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE.

Gli Stati membri fissano percentuali di risparmio idrico potenziale e riduzione effettiva del consumo di acqua come condizione di ammissibilità nei rispettivi piani strategici della PAC in conformità dell'articolo 111, lettera d). Tale risparmio idrico riflette le esigenze stabilite nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE elencati nell'allegato XIII del presente regolamento.

Nessuna delle condizioni di cui al presente paragrafo si applica a un investimento in un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica, a un investimento nella creazione di un bacino o a un investimento nell'utilizzo di acque affinate che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo.

5. Gli Stati membri possono concedere un sostegno agli investimenti per l'utilizzo di acque affinate come fonte alternativa di approvvigionamento idrico solo se la fornitura e l'utilizzo di tali acque sono conformi al regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹⁴).

6. Gli Stati membri possono concedere un sostegno a un investimento che comporti un aumento netto della superficie irrigata avente un'incidenza su un dato corpo idrico superficiale o sotterraneo solo se:

- a) lo stato del corpo idrico non è stato ritenuto meno di buono nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua; nonché
- b) un'analisi di impatto ambientale mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente; tale analisi di impatto ambientale è effettuata o approvata dall'autorità competente e può anche riferirsi a gruppi di aziende.

7. Gli Stati membri possono concedere un sostegno a un investimento per la creazione o l'ampliamento di un bacino a fini di irrigazione unicamente purché ciò non comporti un impatto negativo significativo sull'ambiente.

8. Gli Stati membri limitano il sostegno a una o più aliquote non superiori:

- a) all'80 % dei costi ammissibili per gli investimenti per l'irrigazione nell'azienda effettuati a norma del paragrafo 4;
- b) al 100 % dei costi ammissibili per investimenti per infrastrutture agricole al di fuori dell'azienda da utilizzare per l'irrigazione;
- c) al 65 % dei costi ammissibili per altri investimenti per l'irrigazione nell'azienda.

Articolo 75

▼M5▼

Insediamiento di giovani agricoltori e di nuovi agricoltori, avvio di imprese rurali e sviluppo imprenditoriale delle piccole aziende agricole

1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno per l'insediamento dei giovani agricoltori e per l'avvio di nuove imprese rurali, compreso l'insediamento di nuovi agricoltori, e per lo sviluppo imprenditoriale delle piccole aziende agricole alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani strategici della PAC, al fine di contribuire al conseguimento di uno o più degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2.

▼B▼

2. Gli Stati membri possono concedere un sostegno a norma del presente articolo solo per agevolare:

- a) l'insediamento dei giovani agricoltori che soddisfano le condizioni previste dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6;
- b) l'avvio di nuove imprese rurali connesse all'agricoltura o alla silvicoltura, compreso l'insediamento di nuovi agricoltori, o la diversificazione del reddito delle famiglie agricole in attività non agricole;
- c) l'avvio nelle zone rurali di attività imprenditoriali extra-agricole connesse alle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060;

▼M5▼

- d) lo sviluppo imprenditoriale delle piccole aziende agricole, determinato dagli Stati membri a norma dell'articolo 73, paragrafo 4, secondo comma, lettera b).

▼B▼

3. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni relative alla presentazione e al contenuto di un piano aziendale che i beneficiari devono fornire affinché ricevano il sostegno a norma del presente articolo.

▼M5▼

4. Gli Stati membri concedono il sostegno sotto forma di importi forfettari, strumenti finanziari o una combinazione di entrambi. Il sostegno è limitato:

- a) a un importo massimo di aiuto pari a 100 000 EUR per le attività di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c);

- b) a un importo massimo di aiuto pari a 75 000 EUR per le attività di cui al paragrafo 2, lettera d).

Il sostegno può essere differenziato in base a criteri oggettivi.



Articolo 76

Strumenti di gestione del rischio

1. ► **M5** ↓ Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente a copertura di perdite superiori a una soglia minima del 20 % della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Gli strumenti di gestione del rischio per la produzione settoriale calcolano le perdite a livello di azienda o a livello di attività dell'azienda nel settore interessato o in relazione alla superficie specifica assicurata.

Qualora i metodi di calcolo di cui al primo comma non siano adeguati, gli Stati membri possono valutare le perdite sulla base della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore su un periodo non superiore a otto anni, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.

Gli Stati membri possono applicare un'adeguata valutazione alternativa per calcolare le perdite per i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori. ◀

2. Il sostegno nell'ambito del presente articolo può essere concesso per promuovere gli strumenti di gestione del rischio che aiutano gli agricoltori in attività a gestire i rischi di produzione e di reddito connessi alla loro attività agricola che esulano dal loro controllo e che contribuiscono al conseguimento di uno o più degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2.

3. Gli Stati membri possono concedere, in linea con la loro valutazione delle esigenze, un sostegno per diversi tipi di strumenti di gestione del rischio, compresi gli strumenti di stabilizzazione del reddito e in particolare,:

- a) contributi finanziari per i premi dei regimi assicurativi;
- b) contributi finanziari per i fondi di mutualizzazione, ivi compreso per le spese amministrative di costituzione.

4. Nel fornire sostegno di cui al paragrafo 3, gli Stati membri stabiliscono le seguenti condizioni di ammissibilità:

- a) i tipi e la copertura degli strumenti di gestione del rischio ammissibili;
- b) il metodo di calcolo delle perdite e i fattori scatenanti per la compensazione;
- c) le regole per la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione e, ove opportuno, altri strumenti di gestione del rischio ammissibili.

5. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente a copertura di perdite superiori a una soglia minima del 20% della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Gli

strumenti di gestione del rischio per la produzione settoriale calcolano le perdite a livello di azienda o a livello di attività dell'azienda nel settore interessato.

Gli Stati membri possono fornire sostegno sotto forma di finanziamento del capitale circolante autonomo nell'ambito degli strumenti finanziari di cui all'articolo 80, paragrafo 3, per la compensazione delle perdite di cui al primo comma del presente paragrafo a favore degli agricoltori che non partecipano a uno strumento di gestione del rischio.

6. Gli Stati membri limitano il sostegno a una o più aliquote non superiori al 70% dei costi ammissibili.

Il presente paragrafo non si applica ai contributi di cui all'articolo 19.

7. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo degli interventi a norma del presente articolo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati.

Articolo 77

Cooperazione

1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno a favore della cooperazione alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC:

- a) per preparare e attuare i progetti dei gruppi operativi del PEI di cui all'articolo 127, paragrafo 3;
- b) per preparare e attuare l'iniziativa LEADER;
- c) per promuovere e sostenere regimi di qualità riconosciuti dall'Unione e dagli Stati membri e il loro utilizzo da parte degli agricoltori;
- d) per sostenere i gruppi di produttori, le organizzazioni di produttori o le organizzazioni interprofessionali;
- e) per preparare e attuare strategie «Piccoli comuni intelligenti» secondo quanto stabilito dagli Stati membri;
- f) per sostenere altre forme di cooperazione.

2. Gli Stati membri possono concedere un sostegno a norma del presente articolo solo per promuovere nuove forme di cooperazione, comprese quelle esistenti qualora sia avviata una nuova attività. Tale cooperazione coinvolge almeno due attori e contribuisce al conseguimento di uno o più degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2.

3. Gli Stati membri possono includere a norma del presente articolo i costi relativi a tutti gli aspetti della cooperazione.

4. Gli Stati membri possono concedere il sostegno sotto forma di un importo globale a norma del presente articolo che copra i costi della cooperazione e i costi delle operazioni attuate, o possono coprire unicamente i costi della cooperazione e utilizzare per la copertura dei costi delle operazioni attuate i fondi provenienti da altri tipi di intervento per lo sviluppo rurale o da altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione.

Se il sostegno è erogato sotto forma di importo globale, gli Stati membri provvedono affinché l'operazione attuata rispetti le norme e i requisiti pertinenti di cui agli articoli da 70 a 76 e 78.

Nel caso dell'iniziativa LEADER, in deroga al primo comma del presente paragrafo:

- a) un sostegno per tutti i costi ammissibili al supporto preparatorio a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060 e per attuare le strategie selezionate ai sensi delle lettere b) e c) di detto paragrafo, è concesso solo sotto forma di un importo globale a norma del presente articolo; e
 - b) gli Stati membri provvedono affinché le operazioni attuate che consistono in investimenti rispettino le norme e i requisiti pertinenti dell'Unione nell'ambito del tipo di intervento per gli investimenti di cui all'articolo 73 del presente regolamento.
5. Gli Stati membri non sostengono ai sensi del presente articolo la cooperazione che coinvolge unicamente organismi di ricerca.
6. Nel caso della cooperazione nell'ambito della successione nelle aziende agricole, in particolare per il ricambio generazionale a livello di azienda, gli Stati membri possono concedere il sostegno solo agli agricoltori che hanno raggiunto l'età pensionabile o l'avranno raggiunta entro la fine dell'operazione, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato in conformità della rispettiva legislazione nazionale.
7. Gli Stati membri limitano il sostegno a un massimo di sette anni. Tale condizione non si applica all'iniziativa LEADER e, in casi debitamente giustificati, alle azioni climatico-ambientali collettive necessarie al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f).
8. Gli Stati membri limitano il sostegno per:
- a) azioni di informazione e di promozione dei regimi di qualità a una o più aliquote non superiori al 70 % dei costi ammissibili,

▼M5↓

- b) la creazione di gruppi di produttori, organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali al 10 % della produzione annuale commercializzata del gruppo o dell'organizzazione, con un massimo di 500 000 EUR nel corso del periodo di programmazione che termina il 31 dicembre 2027; tale sostegno è decrescente e limitato ai primi cinque anni successivi al riconoscimento.

▼B↓

Articolo 78

Scambio di conoscenze e diffusione di informazioni

1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno per lo scambio di conoscenze e la diffusione di informazioni, alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente precisato nei rispettivi piani strategici della PAC, al fine di contribuire al conseguimento di uno o più degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, nel contempo puntando specificamente alla protezione della natura, dell'ambiente e del clima, comprese le azioni di educazione e sensibilizzazione in materia di ambiente e lo sviluppo delle imprese e delle comunità rurali.
2. Il sostegno a norma del presente articolo può coprire i costi di ogni azione pertinente intesa a promuovere l'innovazione, la formazione e la consulenza come pure lo scambio di conoscenze e la diffusione di informazioni, anche tramite l'elaborazione e l'aggiornamento di piani e studi volti allo scambio di conoscenze e alla diffusione di informazioni. Tali azioni contribuiscono al conseguimento di uno o più degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1 e 2.

3. Il sostegno ai servizi di consulenza è concesso soltanto per i servizi di consulenza conformi all'articolo 15, paragrafo 3.
4. Per la creazione di servizi di consulenza, gli Stati membri possono concedere il sostegno sotto forma di un importo fisso pari a un massimo di 200 000 EUR. Assicurano che tale sostegno sia limitato nel tempo.
5. Gli Stati membri provvedono affinché le azioni sostenute nell'ambito di questo tipo di interventi siano basate sulla descrizione dell'AKIS fornita nei loro piani strategici della PAC conformemente all'articolo 114, lettera a), punto i), e siano coerenti con tale descrizione.

▼M5↓

Articolo 78 bis

Pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici

1. Gli Stati membri possono erogare pagamenti in caso di crisi agli agricoltori in attività colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici. Tali pagamenti intendono garantire la continuità dell'attività agricola degli agricoltori e sono soggetti alle condizioni stabilite nel presente articolo e alle ulteriori specificazioni degli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC.
2. Il sostegno a norma del presente articolo è subordinato al riconoscimento formale, da parte dell'autorità competente dello Stato membro, del fatto che si siano verificati una calamità naturale, un'avversità atmosferica o un evento catastrofico, quali definiti dallo Stato membro, e che tali eventi, o le misure adottate a norma del regolamento (UE) 2016/2031 per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un organismo nocivo per le piante, o le misure adottate per prevenire o eradicare le malattie animali elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (¹⁵) o le misure adottate in relazione a una malattia emergente conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 259 del regolamento (UE) 2016/429, hanno causato direttamente un danno che comporta la distruzione di almeno il 30 % della produzione media annua dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso. Le perdite sono calcolate a livello di azienda, a livello dell'attività dell'azienda nel settore interessato o in relazione alla zona specifica interessata.
3. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato agli agricoltori maggiormente colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, determinando le condizioni di ammissibilità sulla base degli elementi di prova disponibili.
4. Gli Stati membri stabiliscono le aliquote di sostegno applicabili per compensare la perdita di produzione. Tali aliquote sono più elevate per gli agricoltori che sono coperti da un regime assicurativo o da un altro strumento di gestione del rischio. Per calcolare la perdita di produzione possono essere utilizzati indici.
5. Nel concedere il sostegno a norma del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché sia evitata la sovracompensazione dovuta alla combinazione degli interventi di cui al presente articolo con altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione o regimi assicurativi privati.
6. In deroga all'articolo 111, primo comma, le lettere h) e i) di tale comma non si applicano al sostegno nell'ambito di questo tipo di intervento.

▼B↓

Elementi applicabili a vari tipi di interventi

Articolo 79

Selezione delle operazioni

1. ►M5 ↓ Previa consultazione del comitato di monitoraggio di cui all'articolo 124 («comitato di monitoraggio»), l'autorità di gestione nazionale, le autorità di gestione regionali, se del caso, o gli organismi intermedi designati definiscono i criteri di selezione per gli interventi nell'ambito dei seguenti tipi di intervento: investimenti, insediamento dei giovani agricoltori e dei nuovi agricoltori, avvio di nuove imprese rurali, sviluppo imprenditoriale delle piccole aziende agricole, cooperazione, scambio di conoscenze e diffusione di informazioni. Tali criteri di selezione sono intesi a garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e una maggiore rispondenza del sostegno alle finalità degli interventi. ◀

Gli Stati membri possono decidere di non applicare i criteri di selezione per gli interventi di investimento chiaramente destinati a fini ambientali o realizzati nell'ambito di attività di ripristino.

In deroga al primo comma, può essere stabilito un diverso metodo di selezione, in casi debitamente giustificati, dopo aver consultato il comitato di monitoraggio.

2. La responsabilità dell'autorità di gestione, o degli organismi intermedi designati di cui al paragrafo 1 non pregiudica i compiti dei gruppi di azione locale di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) 2021/1060.

3. Il paragrafo 1 non si applica quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.

4. Gli Stati membri possono decidere di non applicare i criteri di selezione di cui al paragrafo 1, per le operazioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza nell'ambito di Orizzonte 2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹⁶), nell'ambito di Orizzonte Europa o nell'ambito del programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), istituito dal regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹⁷), a condizione che tali operazioni siano coerenti con il piano strategico della PAC.

5. Un'operazione può essere attuata integralmente o parzialmente al di fuori dello Stato membro interessato, come anche al di fuori dell'Unione, a condizione che essa contribuisca al conseguimento degli obiettivi del piano strategico della PAC.

Articolo 80

Norme specifiche per gli strumenti finanziari

1. Il sostegno sotto forma di strumenti finanziari di cui all'articolo 58 del regolamento (UE) 2021/1060 può essere concesso nell'ambito dei tipi di intervento di cui agli articoli da 73 a 78 del presente regolamento.

2. Se il sostegno è concesso sotto forma di strumenti finanziari, si applicano le definizioni di «strumento finanziario», «prodotto finanziario», «destinatario finale», «fondo di partecipazione», «fondo specifico», «effetto leva», «coefficiente di moltiplicazione», «costi di gestione» e «commissioni di gestione» di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1060 e le disposizioni di cui al titolo V, capo II, sezione II, di tale regolamento e il punto II del relativo allegato XIII.

Si applicano inoltre i paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo.

3. In conformità dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, il capitale circolante, compreso il capitale circolante autonomo, può essere considerato una spesa ammissibile a norma degli articoli 73, 74, 76, 77 e 78 del presente regolamento, purché contribuisca al conseguimento di almeno un obiettivo specifico pertinente per l'intervento in questione. Il sostegno per il finanziamento del capitale circolante autonomo a norma di uno qualsiasi di tali articoli può essere fornito senza essere soggetto all'obbligo per il destinatario finale di ricevere sostegno per altre spese a norma dello stesso articolo.

▼M5▼

Per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE, l'importo totale del sostegno per il capitale circolante fornito a un destinatario finale non supera un equivalente sovvenzione lordo di 300 000 EUR nell'arco di tre anni.

▼B▼

4. In deroga agli articoli 73, 74, 76, 77 e 78, le aliquote di sostegno stabilite in tali articoli non si applicano al finanziamento del capitale circolante autonomo.

5. Le spese ammissibili di uno strumento finanziario sono costituite dall'importo totale della spesa pubblica ammissibile versato, esclusi i finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 115, paragrafo 5, oppure, nel caso delle garanzie, accantonato per i contratti di garanzia, dallo strumento finanziario nel periodo di ammissibilità. Tale importo corrisponde:

- a) ai pagamenti ai destinatari finali, nel caso di prestiti e investimenti azionari o quasi azionari;
- b) alle risorse accantonate per i contratti di garanzia, in essere o già giunti a scadenza, al fine di onorare eventuali attivazioni delle garanzie per perdite, calcolate in base al coefficiente di moltiplicazione stabilito per i rispettivi nuovi prestiti o investimenti azionari sottostanti erogati a favore dei destinatari finali;
- c) ai pagamenti erogati ai destinatari finali o a beneficio di questi, qualora gli strumenti finanziari siano combinati con altri contributi dell'Unione come singola operazione di strumenti finanziari in conformità dell'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060;
- d) ai pagamenti di commissioni di gestione e al rimborso dei costi di gestione sostenuti dagli organismi che attuano lo strumento finanziario.

Quando uno strumento finanziario è attuato in più periodi di programmazione consecutivi, il sostegno può essere fornito ai destinatari finali, o a loro beneficio, inclusi costi e commissioni di gestione, sulla base degli accordi conclusi nel periodo di programmazione precedente, purché tale sostegno rispetti le regole di ammissibilità del periodo di programmazione successivo. In tali casi, l'ammissibilità delle spese presentate nelle dichiarazioni di spesa è determinata conformemente alle regole del periodo di programmazione pertinente.

Ai fini del primo comma, lettera b), se il soggetto che beneficia delle garanzie non ha erogato l'importo pianificato di nuovi prestiti, investimenti azionari o quasi azionari a favore dei destinatari finali secondo il coefficiente di moltiplicazione, le spese ammissibili sono proporzionalmente ridotte. Il coefficiente di moltiplicazione può essere riveduto se ciò è giustificato da cambiamenti successivi delle condizioni di mercato. Tale revisione non ha effetto retroattivo.

Ai fini del primo comma, lettera d), le commissioni di gestione dipendono dall'efficacia dell'attuazione. Se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione sono selezionati tramite aggiudicazione diretta di un contratto a norma dell'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060, l'importo dei costi e delle commissioni di gestione versati a tali organismi che possono essere dichiarati spese ammissibili è soggetto a una soglia fino al 5 % dell'importo totale della spesa pubblica ammissibile erogata ai destinatari finali in prestiti o accantonata per contratti di garanzia e fino al 7 % della spesa pubblica ammissibile erogata ai destinatari finali in investimenti azionari o quasi azionari.

Se gli organismi che attuano un fondo specifico sono selezionati tramite aggiudicazione diretta di un contratto a norma dell'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 l'importo dei costi e delle commissioni di gestione versati a tali organismi che possono essere dichiarati spese ammissibili è soggetto a una soglia fino al 7 % dell'importo totale della spesa pubblica ammissibile erogata ai destinatari finali in prestiti o accantonata per contratti di garanzia e fino al 15 % dell'importo totale della spesa pubblica ammissibile erogata ai destinatari finali in investimenti azionari o quasi azionari.

Ai fini del primo comma, lettera d), se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione o fondi specifici sono selezionati tramite procedura competitiva in conformità del diritto applicabile, l'importo dei costi e delle commissioni di gestione è stabilito nell'accordo di finanziamento e rispecchia il risultato della procedura competitiva.

Se le commissioni di istruttoria, o parte di esse, sono a carico dei destinatari finali, esse non sono dichiarate come spese ammissibili.

▼ M5 ↓

L'imposta sul valore aggiunto («IVA») è una spesa ammissibile per gli investimenti effettuati dai destinatari finali nel contesto di strumenti finanziari. Se tali investimenti sono sostenuti da strumenti finanziari combinati con il sostegno del programma sotto forma di sovvenzione di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060, l'IVA non è una spesa ammissibile per la parte del costo dell'investimento corrispondente al sostegno del programma sotto forma di sovvenzione, tranne nel caso in cui l'IVA sul costo dell'investimento non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale in materia di IVA.

▼ B ↓

Articolo 81

Utilizzo del FEASR attuato tramite InvestEU

1. ► M5 ↓ Gli Stati membri possono assegnare, nella proposta di piano strategico della PAC di cui all'articolo 118 o nella domanda di modifica di un piano strategico della PAC di cui all'articolo 119, un importo fino a un massimo del 3 % della dotazione iniziale del FEASR al piano strategico della PAC da fornire a InvestEU e attuato tramite la garanzia dell'Unione o lo strumento finanziario InvestEU di cui all'articolo 10 *bis* del regolamento (UE) 2021/523 e il polo di consulenza InvestEU. Il piano strategico della PAC contiene una motivazione del ricorso a InvestEU e il suo contributo al conseguimento di uno o più degli obiettivi specifici indicati all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento e scelti nell'ambito del piano strategico della PAC. ◀

L'importo fornito a InvestEU è attuato in conformità delle norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/523.

2. Gli Stati membri determinano l'importo totale da fornire per ciascun anno. In caso di richiesta di modifica di un Piano Strategico della PAC, tali importi riguardano solo gli anni futuri.

▼M5↓

3. L'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo è impiegato per creare la dotazione della parte della garanzia dell'Unione o per il finanziamento nell'ambito dello strumento finanziario InvestEU che si riferisce al comparto dello Stato membro e per il polo di consulenza InvestEU, una volta concluso l'accordo di contribuzione di cui all'articolo 10, paragrafo 3, o all'articolo 10 *bis*, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/523. Gli impegni di bilancio dell'Unione per ciascun accordo di contribuzione possono essere assunti dalla Commissione in frazioni annue nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2027.

▼B↓

4. ►M5 ↓ Se un accordo di contribuzione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, o all'articolo 10 *bis*, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/523 per l'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo assegnato al piano strategico della PAC non è stato concluso dopo l'adozione della decisione di esecuzione della Commissione che approva tale piano strategico della PAC conformemente all'articolo 118 del presente regolamento, l'importo corrispondente è riassegnato nel piano strategico della PAC a seguito dell'approvazione di una domanda di modifica da parte dello Stato membro presentata conformemente all'articolo 119 del presente regolamento. ◀

Un accordo di contribuzione per l'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo assegnato in una domanda di modifica di un piano strategico della PAC presentato in conformità dell'articolo 119 del presente regolamento è concluso contestualmente all'adozione della decisione di esecuzione della Commissione che approva la modifica del piano strategico della PAC.

▼M5↓

5. Se entro dodici mesi dall'approvazione dell'accordo di contribuzione non è stato concluso un accordo di garanzia di cui all'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, o all'articolo 10 *bis*, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/523, l'accordo di contribuzione è risolto o prorogato di comune accordo.

Laddove la partecipazione di uno Stato membro a InvestEU sia interrotta, gli importi in questione versati nel fondo comune di copertura a titolo di dotazione o assegnati nell'ambito dello strumento finanziario InvestEU sono recuperati sotto forma di entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario e lo Stato membro presenta una domanda di modifica del suo piano strategico della PAC per utilizzare gli importi recuperati e gli importi assegnati agli anni civili futuri in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.

La cessazione o la modifica dell'accordo di contribuzione è conclusa contestualmente all'adozione di una decisione di esecuzione della Commissione che approva la pertinente modifica del piano strategico della PAC al più tardi il 31 dicembre 2026.

6. Se un accordo di garanzia di cui all'articolo 10, paragrafo 4, terzo comma, o all'articolo 10 *bis*, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) 2021/523, non è stato debitamente attuato nel periodo convenuto nell'accordo, ma è stato attuato non oltre quattro anni dalla firma dell'accordo stesso, esso è modificato. Lo Stato membro può chiedere che gli importi versati a titolo di

contributo alla garanzia dell'Unione o allo strumento finanziario InvestEU ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e impegnati nell'accordo di garanzia, ma non riservati a copertura di prestiti, investimenti azionari o altri strumenti di rischio sottostanti siano trattati come indicato nel paragrafo 5 del presente articolo.

7. Le risorse generate dagli importi dei contributi alla garanzia dell'Unione o ad essi imputabili a norma del presente articolo sono messe a disposizione dello Stato membro in conformità dell'articolo 10, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2021/523 e sono impiegate a fini di sostegno a titolo dello stesso obiettivo od obiettivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sotto forma di strumenti finanziari o garanzie di bilancio. Le risorse generate dagli importi dei contributi allo strumento finanziario InvestEU o ad essi imputabili a norma del presente articolo sono messe a disposizione dello Stato membro conformemente all'accordo di contribuzione e sono impiegate a fini di sostegno a titolo dello stesso obiettivo o degli stessi obiettivi sotto forma di strumenti finanziari o garanzie di bilancio.



8. Il termine per il disimpegno automatico a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/2116 per gli importi da reimpiegare in un piano strategico della PAC ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo inizia nell'anno in cui vengono assunti i corrispettivi impegni di bilancio.

Articolo 82

Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei pagamenti

Se i pagamenti sono concessi sulla base dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno conformemente agli articoli 70, 71 e 72, gli Stati membri garantiscono che i calcoli corrispondenti siano adeguati ed esatti e predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile. A tale scopo, organismi dotati della necessaria perizia e funzionalmente indipendenti dalle autorità competenti per l'attuazione del piano strategico della PAC effettuano i calcoli o confermano l'adeguatezza e l'esattezza degli stessi.

Articolo 83

Forme di sovvenzioni

1. Fatti salvi gli articoli 70, 71, 72 e 75, le sovvenzioni nell'ambito del presente capo possono assumere una delle seguenti forme:

- a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario;
- b) costi unitari;
- c) somme forfettarie;
- d) finanziamento a tasso fisso.

2. Gli importi delle forme di sovvenzioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono stabiliti in uno dei seguenti modi:

- a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:
 - i) su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti;
 - ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari; o

- iii) sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;
- b) progetti di bilancio stabiliti caso per caso e concordati ex ante dall'organismo che seleziona l'operazione;

▼M5↓

- b *bis*) conformemente ai metodi di calcolo stabiliti a norma degli articoli 54 e 55, e dell'articolo 56, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2021/1060;

▼B↓

- c) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni;
 - d) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni.
3. Gli Stati membri possono prevedere per i beneficiari sovvenzioni soggette a condizioni, da restituire totalmente o parzialmente come precisato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno e in conformità delle condizioni seguenti:
- a) i rimborsi da parte del beneficiario sono effettuati secondo le condizioni convenute dall'autorità di gestione e dal beneficiario;
 - b) gli Stati membri reimpiegano le risorse restituite dal beneficiario per lo stesso obiettivo specifico del piano strategico della PAC entro il 31 dicembre 2029 sotto forma di sovvenzioni soggette a condizioni o di strumento finanziario o tramite un'altra forma di sostegno; gli importi restituiti e le informazioni sul loro reimpiego figurano nell'ultima relazione annuale in materia di performance;
 - c) gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le risorse siano tenute in contabilità separate o con codici contabili appropriati;
 - d) le risorse dell'Unione restituite in qualsiasi momento dai beneficiari, ma non reimpiegate entro il 31 dicembre 2029, sono restituite al bilancio dell'Unione conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/2116.

Articolo 84

Poteri delegati per stabilire requisiti supplementari con riguardo ai tipi di interventi per lo sviluppo rurale

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 152 che integrano il presente regolamento con requisiti supplementari rispetto a quelli di cui al presente capo relativi alle condizioni per la concessione di un sostegno per:

- a) gli impegni in materia di gestione di cui all'articolo 70 relativi alle risorse genetiche e al benessere degli animali;
- b) i regimi di qualità di cui all'articolo 77, per quanto riguarda la specificità del prodotto finale, l'accesso a tali regimi, la verifica dei disciplinari vincolanti, la trasparenza dei

regimi e la tracciabilità dei prodotti, nonché il riconoscimento da parte degli Stati membri dei regimi facoltativi di certificazione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 85

Spese del FEAGA e del FEASR

1. Il FEAGA finanzia i tipi di intervento connessi:
 - a) ai pagamenti di cui all'articolo 16;
 - b) agli interventi in taluni settori di cui al titolo III, capo III.
2. Il FEASR finanzia i tipi di intervento di cui al titolo III, capo IV, e l'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri di cui all'articolo 94.

Articolo 86

Ammissibilità delle spese

1. Le spese sono ammissibili:
 - a) a un contributo del FEAGA a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno di approvazione del piano strategico della PAC da parte della Commissione;
 - b) a un contributo del FEASR a decorrere dalla data di presentazione del piano strategico della PAC, ma non prima del 1° gennaio 2023.

▼M5↓

2. Le spese divenute ammissibili a seguito di una modifica apportata a un piano strategico della PAC sono ammissibili al contributo del FEAGA dalla data di decorrenza degli effetti della modifica stabilita dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 119, paragrafo 8, ma non prima della data di presentazione della domanda di modifica alla Commissione o della data della notifica alla Commissione di cui all'articolo 119, paragrafo 9.
3. Le spese divenute ammissibili a seguito di una modifica apportata a un piano strategico della PAC sono ammissibili al contributo del FEASR a decorrere dalla data di presentazione della domanda di modifica alla Commissione ovvero dalla data di notifica di cui all'articolo 119, paragrafo 9.

In deroga al primo comma del presente paragrafo e al secondo comma del paragrafo 4, del presente articolo, il piano strategico della PAC può disporre che in caso di misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro o della regione, l'ammissibilità delle spese finanziate dal FEASR relative a modifiche del piano strategico della PAC possa decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento.

▼B↓

4. Sono ammissibili a un contributo del FEASR le spese sostenute da un beneficiario e pagate entro il 31 dicembre 2029. Inoltre, le spese sono ammissibili a un contributo del FEASR solo se l'aiuto in questione è effettivamente pagato dall'organismo pagatore entro il 31 dicembre 2029.

Gli Stati membri stabiliscono la data d'inizio dell'ammissibilità dei costi sostenuti dal beneficiario. La data di inizio non è fissata prima del 1° gennaio 2023.

Non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati.

Tuttavia, le operazioni relative alla cura precoce del soprassuolo originato da seme e alla cura del bosco giovane secondo i principi della gestione sostenibile delle foreste e che affrontano uno o più degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), secondo quanto definito dallo Stato membro, possono essere ammissibili al sostegno anche se sono state materialmente completate prima della presentazione della domanda di sostegno all'autorità di gestione.

5. I contributi in natura e i costi di ammortamento possono essere ammissibili al sostegno nell'ambito del FEASR, fatte salve le condizioni che saranno stabilite dagli Stati membri.

Articolo 87

Dotazioni finanziarie per i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti

1. Fatto salvo l'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/2116, l'importo totale che può essere concesso in uno Stato membro per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti a norma del titolo III, capo II, del presente regolamento per un dato anno civile non supera la dotazione finanziaria di tale Stato membro quale stabilita all'allegato V.

Fatto salvo l'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/2116, l'importo massimo che può essere concesso in uno Stato membro, in un anno civile, a norma del titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 2, del presente regolamento e prima dell'applicazione dell'articolo 17 del presente regolamento, non supera la dotazione finanziaria di tale Stato membro di cui all'allegato VIII.

Ai fini degli articoli 96, 97 e 98 la dotazione finanziaria di uno Stato membro di cui all'allegato V, previa detrazione degli importi di cui all'allegato VIII e prima di qualsiasi trasferimento a norma dell'articolo 17, è fissata nell'allegato IX.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 152 che modificano le dotazioni degli Stati membri di cui agli allegati V e IX per tener conto dell'evoluzione degli importi massimi totali dei pagamenti diretti che possono essere concessi, ivi compresi i trasferimenti di cui agli articoli 17 e 103, i trasferimenti di dotazioni finanziarie di cui all'articolo 88, paragrafo 5, e le detrazioni necessarie per finanziare i tipi di interventi in altri settori di cui all'articolo 88, paragrafo 6.

L'adeguamento dell'allegato IX, tuttavia, non tiene conto di eventuali trasferimenti a norma dell'articolo 17.

3. L'importo delle dotazioni finanziarie indicative per intervento di cui all'articolo 101 per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti di cui all'articolo 16, che deve essere concesso in uno Stato membro per un dato anno civile può superare la dotazione di tale Stato membro stabilita all'allegato V dell'importo stimato della riduzione dei pagamenti che figura nel piano strategico della PAC in conformità dell'articolo 112, paragrafo 3, lettera a), secondo comma.

Articolo 88

Dotazioni finanziarie per taluni tipi di intervento in taluni settori

1. L'aiuto finanziario dell'Unione per i tipi di intervento nel settore vitivinicolo è ripartito tra gli Stati membri secondo quanto stabilito all'allegato VII.
2. L'aiuto finanziario dell'Unione per i tipi di intervento nel settore dell'apicoltura è ripartito tra gli Stati membri secondo quanto stabilito all'allegato X.
3. L'aiuto finanziario agricolo dell'Unione per i tipi di intervento nel settore del luppolo assegnato alla Germania è fissato a 2 188 000 EUR per esercizio finanziario.
4. L'aiuto finanziario dell'Unione per i tipi di intervento nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola è ripartito per esercizio finanziario come segue:
 - a) 10 666 000 EUR per la Grecia;
 - b) 554 000 EUR per la Francia; e
 - c) 34 590 000 EUR per l'Italia.
5. Nell'ambito dei propri piani strategici della PAC, gli Stati membri interessati possono decidere di trasferire le dotazioni finanziarie totali di cui ai paragrafi 3 e 4 sulle loro dotazioni per i pagamenti diretti. Tale decisione non può essere oggetto di riesame.

Le dotazioni finanziarie degli Stati membri trasferite sulle dotazioni per i pagamenti diretti non sono più disponibili per i tipi di intervento di cui ai paragrafi 3 e 4.

6. Nei propri piani strategici della PAC, gli Stati membri possono decidere di utilizzare fino al 3 % delle loro dotazioni riservate ai pagamenti diretti di cui all'allegato V, se pertinente previa detrazione delle dotazioni per il cotone di cui all'allegato VIII, per i tipi di interventi in altri settori di cui al titolo III, capo III, sezione 7.

Gli Stati membri possono decidere di incrementare la percentuale di cui al primo comma fino al 5 %. In tal caso l'importo corrispondente a tale incremento è dedotto dall'importo massimo fissato all'articolo 96, paragrafo 1, 2 o 5, e non è più disponibile per le dotazioni destinate agli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui al titolo III, capo II, sezione 3, comma 1.

L'importo corrispondente alla percentuale delle dotazioni degli Stati membri riservate ai pagamenti diretti di cui al primo e secondo comma e utilizzato per i tipi di intervento in altri settori per un dato esercizio è considerato dotazione degli Stati membri per esercizio finanziario per i tipi di intervento in altri settori.

7. Nel 2025 gli Stati membri potranno riesaminare le proprie decisioni di cui al paragrafo 6 nell'ambito di una domanda di modifica dei rispettivi piani strategici della PAC, effettuata in conformità dell'articolo 119.
8. Gli importi indicati nel piano strategico della PAC approvato, risultanti dall'applicazione dei paragrafi 6 e 7, sono vincolanti nello Stato membro interessato.

Articolo 89

Dotazioni finanziarie per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale

1. L'importo totale del sostegno dell'Unione per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale a norma del presente regolamento per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027 ammonta a 60 544 439 600 EUR a prezzi correnti, conformemente al quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2021 al 2027 stabilito nel regolamento (UE, Euratom) 2020/2093.
2. Lo 0,25 % delle risorse di cui al paragrafo 1 è destinato a finanziare le attività di assistenza tecnica su iniziativa della Commissione di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2021/2116, tra

cui la rete europea per la PAC di cui all'articolo 126, paragrafo 2, del presente regolamento e il PEI di cui all'articolo 127 del presente regolamento. Le suddette attività possono riguardare periodi di programmazione precedenti e periodi successivi al piano strategico della PAC.

3. La ripartizione annua per Stato membro degli importi di cui al paragrafo 1, previa detrazione dell'importo di cui al paragrafo 2, è riportata nell'allegato XI.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 152 che modificano l'allegato XI per riesaminare la ripartizione annua per Stato membro, per tenere conto degli sviluppi pertinenti, compresi i trasferimenti di cui agli articoli 17 e 103, per procedere ad adeguamenti tecnici senza modificare le dotazioni globali o per tener conto di qualsiasi altra modifica prevista da un atto legislativo successivamente all'adozione del presente regolamento.

Articolo 90

Partecipazione del FEASR

La decisione di esecuzione della Commissione recante approvazione di un piano strategico della PAC a norma dell'articolo 118, paragrafo 6, fissa la partecipazione massima del FEASR al piano. La partecipazione del FEASR è calcolata sulla base della spesa pubblica ammissibile esclusi i finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 115, paragrafo 5.

Articolo 91

Tassi di partecipazione del FEASR

1. I piani strategici della PAC fissano a livello regionale o nazionale un tasso unico di partecipazione del FEASR applicabile a tutti gli interventi.
2. In deroga al paragrafo 1, il tasso massimo di partecipazione del FEASR è pari:
 - a) all'85% della spesa pubblica ammissibile nelle regioni meno sviluppate;
 - b) all'80 % della spesa pubblica ammissibile nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo;
 - c) al 60 % della spesa pubblica ammissibile nelle regioni in transizione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060;
 - d) al 43 % della spesa pubblica ammissibile nelle altre regioni.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, se l'aliquota fissata nel piano strategico della PAC in conformità del paragrafo 2 è inferiore, il tasso massimo di partecipazione del FEASR è pari:
 - a) al 65 % della spesa pubblica ammissibile per i pagamenti per i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici di cui all'articolo 71;
 - b) all'80 % della spesa pubblica ammissibile per i pagamenti di cui all'articolo 70, i pagamenti a norma dell'articolo 72, il sostegno agli investimenti non produttivi di cui all'articolo 73, il sostegno ai progetti dei gruppi operativi del PEI di cui all'articolo 77, paragrafo 1, lettera a) e l'iniziativa LEADER di cui all'articolo 77, paragrafo 1, lettera b);
 - c) al 100 % della spesa pubblica ammissibile per le operazioni finanziate tramite fondi trasferiti al FEASR in conformità degli articoli 17 e 103.
4. Il tasso minimo di partecipazione del FEASR è pari al 20 % della spesa pubblica ammissibile.

5. La spesa pubblica ammissibile di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 esclude i finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 115, paragrafo 5.

Articolo 92

Dotazioni finanziarie minime per l'iniziativa LEADER

1. Almeno il 5 % della partecipazione totale del FEASR al piano strategico della PAC di cui all'allegato XI è riservato all'iniziativa LEADER.
2. Per l'intero periodo del piano strategico della PAC, la spesa totale del FEASR per lo sviluppo rurale diversa dalla spesa per l'iniziativa LEADER stabilita nel piano finanziario conformemente all'articolo 112, paragrafo 2, lettera a), non supera il 95 % della partecipazione totale del FEASR al piano strategico della PAC di cui all'allegato XI. Tale massimale finanziario, una volta approvato dalla Commissione in conformità dell'articolo 118 o 119, costituisce un massimale finanziario fissato dal diritto dell'Unione.

Articolo 93

Dotazioni finanziarie minime per gli interventi rivolti a obiettivi specifici in materia di ambiente e di clima

1. Almeno il 35 % della partecipazione totale del FEASR al piano strategico della PAC di cui all'allegato XI è riservato agli interventi relativi agli obiettivi specifici e di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f) e, per quanto riguarda il benessere degli animali, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera i).
2. Ai fini della determinazione del contributo alla percentuale di cui al paragrafo 1, gli Stati membri includono le spese per i seguenti interventi:
 - a) 100 % per gli impegni in materia di gestione di cui all'articolo 70;
 - b) 50 % per i vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici di cui all'articolo 71;
 - c) 100 % per gli svantaggi territoriali specifici di cui all'articolo 72;
 - d) 100 % per gli investimenti a norma degli articoli 73 e 74, connessi a uno o più obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), e, per quanto riguarda il benessere degli animali, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera i).
3. Per l'intero periodo del piano strategico della PAC, la spesa totale del FEASR per lo sviluppo rurale diversa dagli interventi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, secondo quanto stabilito nel piano finanziario conformemente all'articolo 112, paragrafo 2, lettera a), non supera il 65 % della partecipazione totale del FEASR al piano strategico della PAC di cui all'allegato XI. Tale massimale finanziario, una volta approvato dalla Commissione in conformità dell'articolo 118 o 119, costituisce un massimale finanziario fissato dal diritto dell'Unione.
4. Il presente articolo non si applica alle spese per le regioni ultraperiferiche.

Articolo 94

Dotazioni finanziarie massime relative all'assistenza tecnica

1. Al massimo il 4 % della partecipazione totale del FEASR al piano strategico della PAC di cui all'allegato XI può essere utilizzato per finanziare le azioni di assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri di cui all'articolo 125.

La partecipazione del FEASR può essere innalzata al 6 % per i piani strategici della PAC in cui l'importo globale del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale è pari al massimo a 1,1 miliardi di EUR.

2. L'assistenza tecnica è rimborsata come finanziamento a tasso fisso a norma dell'articolo 125, paragrafo 1, lettera e), del regolamento finanziario nell'ambito dei pagamenti intermedi a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/2116. Tale tasso fisso corrisponde alla percentuale stabilita nel piano strategico della PAC per l'assistenza tecnica sul totale delle spese dichiarate.

Articolo 95

Dotazioni finanziarie minime per il sostegno ai giovani agricoltori

1. Per ciascuno Stato membro l'importo minimo di cui all'allegato XII è destinato a contribuire al raggiungimento dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g). In base all'analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi («analisi SWOT») e all'individuazione delle necessità da soddisfare, l'importo è utilizzato per uno o entrambi i seguenti tipi di intervento:

a) il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori di cui all'articolo 30;

b) l'insediamento dei giovani agricoltori di cui all'articolo 75, paragrafo 2, lettera a).

2. Oltre ai tipi di intervento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono utilizzare l'importo minimo di cui al medesimo paragrafo per gli interventi di investimento realizzati a favore di giovani agricoltori di cui all'articolo 73, purché sia applicata un'aliquota di sostegno più elevata a norma dell'articolo 73, paragrafo 4, secondo comma, lettera a), punto ii). Quando si ricorre a tale possibilità, un massimo del 50 % della spesa per gli investimenti di cui alla prima frase è imputato all'importo minimo da riservare.

3. Per ciascun anno civile, la spesa totale per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti diversi dal sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori stabilito nell'articolo 30 non supera la dotazione finanziaria per i pagamenti diretti per l'anno civile pertinente di cui all'allegato V, ridotta della parte dell'allegato XII riservata nell'ambito del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori per l'anno civile in questione secondo quanto stabilito dagli Stati membri nel rispettivo piano finanziario a norma dell'articolo 112, paragrafo 2, lettera a), e approvato dalla Commissione a norma dell'articolo 118 o 119. Tale massimale finanziario costituisce un massimale finanziario fissato dal diritto dell'Unione.

4. Per l'intero periodo del piano della PAC, la spesa totale del FEASR per lo sviluppo rurale diversa dalla spesa per l'insediamento dei giovani agricoltori di cui all'articolo 75, paragrafo 2, lettera a), non supera la partecipazione totale del FEASR al piano strategico della PAC di cui all'allegato XI, ridotta della parte dell'allegato XII riservata all'insediamento dei giovani agricoltori di cui all'articolo 75, paragrafo 2, lettera a), per l'intero periodo del piano strategico della PAC secondo quanto stabilito dagli Stati membri nei rispettivi piani finanziari in conformità dell'articolo 112, paragrafo 2, lettera a), e approvato dalla Commissione in conformità dell'articolo 118 o dell'articolo 119. Tale massimale finanziario costituisce un massimale finanziario fissato dal diritto dell'Unione.

5. Qualora uno Stato membro decida di avvalersi della possibilità di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la quota di spesa per gli interventi di investimento a favore dei giovani agricoltori con un'aliquota di sostegno più elevata in conformità dell'articolo 73, paragrafo 4, secondo comma, lettera a), punto ii), non superiore al 50 % secondo quanto stabilito dagli Stati membri nel

rispettivo piano finanziario in conformità dell'articolo 112, paragrafo 2, lettera a), e approvato dalla Commissione in conformità dell'articolo 118 o dell'articolo 119, è computata ai fini della fissazione del massimale finanziario di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

Articolo 96

Dotazioni finanziarie massime per il sostegno al reddito accoppiato

1. Le dotazioni finanziarie indicative per gli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui al titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 1, sono limitate a un massimo del 13 % degli importi di cui all'allegato IX.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che, in conformità dell'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, hanno utilizzato ai fini del sostegno accoppiato facoltativo più del 13 % del loro massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II del medesimo regolamento, possono decidere di utilizzare ai fini del sostegno accoppiato al reddito più del 13 % dell'importo stabilito nell'allegato IX del presente regolamento. La percentuale risultante non può superare la percentuale approvata dalla Commissione per il sostegno accoppiato facoltativo nell'anno di domanda 2018.
3. La percentuale di cui al paragrafo 1 può essere aumentata fino a un massimo di due punti percentuali, a condizione che l'importo corrispondente alla percentuale che supera il 13 % sia destinato al sostegno per le colture proteiche conformemente al titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 1.
4. L'importo risultante dall'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, incluso nel piano strategico della PAC approvato, non può essere superato.
5. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono decidere di utilizzare fino a 3 milioni di EUR all'anno per finanziare il sostegno accoppiato al reddito.
6. Fatto salvo l'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/2116, l'importo massimo che può essere concesso in uno Stato membro a norma del titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 1, prima dell'applicazione dell'articolo 17 del presente regolamento, per un determinato anno civile non supera gli importi stabiliti nel piano strategico della PAC in conformità del presente articolo.

▼M5↓

Articolo 96 bis

Dotazioni finanziarie massime per i pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici

1. L'importo massimo per ciascuno Stato membro che può essere riservato ai pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici di cui all'articolo 78 *bis* è limitato agli importi annui che figurano nell'allegato XV.
2. La spesa totale del FEASR per i pagamenti in caso di crisi di cui all'articolo 78 *bis* non supera la somma delle dotazioni finanziarie indicative per tale tipo di intervento per gli esercizi finanziari 2026 e 2027, stabilite dagli Stati membri nei rispettivi piani finanziari a norma dell'articolo 112, paragrafo 2, lettera a), e approvate dalla Commissione a norma dell'articolo 119. Tale massimale finanziario costituisce un massimale finanziario fissato dal diritto dell'Unione.

▼B↓

Dotazioni finanziarie minime per i regimi ecologici

1. Almeno il 25 % delle assegnazioni di cui all'allegato IX è riservato per ogni anno civile dal 2023 al 2027 ai regimi ecologici di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 4.
2. Se l'importo della partecipazione totale del FEASR riservata da uno Stato membro agli interventi in conformità degli articoli 70, 72, 73 e 74, nella misura in cui tali interventi affrontano gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), e per quanto riguarda il benessere degli animali, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera i) supera il 30 % della partecipazione totale del FEASR di cui all'allegato XI per il periodo del piano strategico PAC, gli Stati membri possono ridurre la somma degli importi da riservare a norma del paragrafo 1 del presente articolo. La riduzione totale non supera l'importo corrispondente al superamento della percentuale di cui alla prima frase.
3. La riduzione di cui al paragrafo 2 non può comportare una riduzione superiore al 50 % dell'importo annuo da riservare ai regimi ecologici per il periodo del piano strategico PAC a norma del paragrafo 1.
4. In deroga al paragrafo 3, gli Stati membri possono ridurre l'importo annuo da riservare a norma del paragrafo 1 fino al 75 % nel caso in cui l'importo totale previsto per gli interventi a norma dell'articolo 70 nel periodo del piano strategico della PAC ammonti a più del 150 % della somma degli importi da riservare a norma del paragrafo 1 del presente articolo prima dell'applicazione del paragrafo 2.
5. Gli Stati membri possono utilizzare, negli anni civili 2023 e 2024, in conformità dell'articolo 101, paragrafo 3, gli importi riservati in conformità del presente articolo ai regimi ecologici per finanziare in tale anno altri interventi di cui al titolo III, capo II, sezione 2, a condizione che siano state esaurite tutte le possibilità di utilizzare i fondi per i regimi ecologici,
 - a) fino a una soglia corrispondente al 5 % degli importi fissati all'allegato IX per l'anno civile interessato;
 - b) al di sopra di una soglia corrispondente al 5 % degli importi fissati all'allegato IX per l'anno civile interessato, purché siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 6.
6. Nell'applicare il paragrafo 5, lettera b), gli Stati membri modificano il proprio piano strategico della PAC conformemente all'articolo 119 al fine di:
 - a) aumentare, per i restanti anni del periodo del piano strategico della PAC, gli importi riservati in conformità del presente articolo ai regimi ecologici di un importo almeno equivalente all'importo utilizzato per finanziare altri interventi di cui al titolo III, capo II, sezione 2, conformemente al paragrafo 5, lettera b), del presente articolo; o
 - b) aumentare gli importi riservati agli interventi a norma degli articoli 70, 72, 73 e 74, nella misura in cui tali interventi affrontano gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), e, per quanto riguarda il benessere degli animali, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera i), di un importo almeno equivalente all'importo utilizzato per finanziare altri interventi di cui al titolo III, capo II, sezione 2, conformemente al paragrafo 5, lettera b), del presente articolo. Gli importi supplementari riservati agli interventi a norma degli articoli 70, 72, 73 e 74 in conformità del presente paragrafo non sono presi in considerazione qualora uno Stato membro si avvalga della facoltà di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

7. Se, nell'applicare il paragrafo 5, lettera a), uno Stato membro utilizza per l'intero periodo dal 2023 al 2024 un importo superiore al 2,5 % della somma delle dotazioni di cui all'allegato IX per gli anni 2023 e 2024, per finanziare altri interventi di cui al titolo III, capo II, sezione 2, lo Stato membro compensa gli importi che superano il 2,5 % della somma delle dotazioni di cui all'allegato IX per gli anni 2023 e 2024 e utilizzati per finanziare in tali anni altri interventi di cui al titolo III, capo II, sezione 2, modificando il suo piano strategico della PAC in conformità dell'articolo 119 al fine di:

- a) aumentare, per i restanti anni del periodo del piano strategico della PAC, gli importi riservati in conformità del presente articolo ai regimi ecologici di un importo almeno equivalente agli importi che superano il 2,5 % della somma delle dotazioni di cui all'allegato IX per gli anni 2023 e 2024; o
- b) aumentare gli importi riservati agli interventi a norma degli articoli 70, 72, 73 e 74, nella misura in cui tali interventi affrontano gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), e, per quanto riguarda il benessere degli animali, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera i), di un importo almeno equivalente all'importo che supera il 2,5 % della somma delle dotazioni di cui all'allegato IX per gli anni 2023 e 2024. Gli importi supplementari riservati agli interventi a norma degli articoli 70, 72, 73 e 74 in conformità del presente comma non sono presi in considerazione nel caso in cui uno Stato membro si avvalga della facoltà di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

8. Gli Stati membri possono utilizzare, negli anni civili 2025 e 2026, in conformità dell'articolo 101, paragrafo 3, un importo fino a una soglia corrispondente al 2 % degli importi di cui all'allegato IX per l'anno civile interessato, e riservato in conformità del presente articolo ai regimi ecologici per finanziare nel medesimo anno altri interventi di cui al titolo III, capo II, sezione 2, a condizione che siano state esaurite tutte le possibilità di utilizzare i fondi per i regimi ecologici e che siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 9.

9. Nell'applicare il paragrafo 8, gli Stati membri modificano il proprio piano della PAC conformemente all'articolo 119 al fine di:

- a) aumentare, per i restanti anni del periodo del piano strategico della PAC, gli importi riservati in conformità del presente articolo ai regimi ecologici di un importo almeno equivalente all'importo utilizzato per finanziare altri interventi di cui al titolo III, capo II, sezione 2, conformemente al paragrafo 8; o
- b) aumentare gli importi riservati agli interventi a norma degli articoli 70, 72, 73 e 74, nella misura in cui tali interventi affrontano gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), e, per quanto riguarda il benessere degli animali, di cui all'articolo 6, paragrafo 1 lettera i), di un importo almeno equivalente all'importo utilizzato per finanziare altri interventi di cui al titolo III, capo II, sezione 2, conformemente al paragrafo 8 del presente articolo. Gli importi supplementari riservati agli interventi a norma degli articoli 70, 72, 73 e 74, in conformità del presente paragrafo non sono presi in considerazione nel caso in cui uno Stato membro si avvalga della facoltà di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

10. Per ogni anno civile a decorrere dall'anno civile 2025, la spesa totale per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti diversi dai regimi ecologici non supera la dotazione finanziaria per i pagamenti diretti per l'anno civile pertinente di cui all'allegato V, ridotta di un importo corrispondente al 23 % dell'importo dell'allegato IX riservato ai regimi ecologici conformemente

al presente paragrafo per gli anni civili 2025 e 2026, e corrispondente al 25 % dell'importo dell'allegato IX riservato ai regimi ecologici conformemente al presente paragrafo per l'anno civile 2027, se del caso rettificato dell'importo risultante dall'applicazione dei paragrafi 2, 3, 4, 6, 7, e 9 del presente articolo e secondo quanto stabilito dagli Stati membri nei rispettivi piani finanziari di cui all'articolo 112, paragrafo 2, lettera a), e approvato dalla Commissione in conformità dell'articolo 118 o dell'articolo 119. Tale massimale finanziario costituisce un massimale finanziario fissato dal diritto dell'Unione.

11. Se gli Stati membri applicano i paragrafi 2, 3, 4, 6, 7, e 9 del presente articolo per l'intero periodo del piano strategico della PAC la spesa totale del FEASR per lo sviluppo rurale diversa dagli importi riservati agli interventi in conformità degli articoli 70, 72, 73 e 74, nella misura in cui tali interventi affrontano gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), e il benessere degli animali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera i), non supera la partecipazione totale del FEASR per lo sviluppo rurale per l'intero periodo del piano strategico della PAC di cui all'allegato XI, ridotta degli importi riservati agli interventi in conformità degli articoli 70, 72, 73 e 74, nella misura in cui tali interventi affrontano gli obiettivi climatico-ambientali specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), e, per quanto riguarda il benessere degli animali, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera i), a seguito dell'applicazione dei paragrafi 2, 6, 7, e 9 del presente articolo, secondo quanto stabilito dagli Stati membri nei rispettivi piani finanziari di cui all'articolo 112, paragrafo 2, lettera a), e approvato dalla Commissione in conformità degli articoli 118 o 119. Tale massimale finanziario costituisce un massimale finanziario fissato dal diritto dell'Unione.

Articolo 98

Dotazioni finanziarie minime per il sostegno redistributivo al reddito

1. Almeno il 10 % delle dotazioni di cui all'allegato IX è riservato annualmente al sostegno redistributivo al reddito di cui all'articolo 29.
2. Per ogni anno civile, la spesa totale per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti diversi dal sostegno redistributivo al reddito non supera la dotazione finanziaria per i pagamenti diretti per l'anno civile pertinente di cui all'allegato VI ridotta di un importo corrispondente al 10 % della dotazione finanziaria per i pagamenti diretti per il pertinente anno civile di cui all'allegato IX, se del caso rettificata in seguito all'applicazione dell'articolo 29, paragrafo 1, secondo comma, come stabilito dagli Stati membri nei loro piani finanziari conformemente all'articolo 112, paragrafo 2, lettera a), e approvato dalla Commissione conformemente all'articolo 118 o articolo 119. Tale massimale finanziario costituisce un massimale finanziario fissato dal diritto dell'Unione.

Articolo 99

Contributo volontario della dotazione del FEASR ad azioni nell'ambito di LIFE ed Erasmus+

Nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri possono decidere di utilizzare una determinata quota della dotazione FEASR per stimolare, sostenere e potenziare progetti strategici integrati di tutela della natura a beneficio delle comunità di agricoltori previsti nel regolamento (UE) 2021/783 nonché finanziare azioni in materia di mobilità transnazionale delle persone a fini di apprendimento nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, con una particolare attenzione

per i giovani agricoltori e le donne nelle zone rurali, in conformità delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹⁸).

Articolo 100

Tracciabilità delle spese destinate al clima

1. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione valuta il contributo della politica al raggiungimento degli obiettivi relativi ai cambiamenti climatici tramite una metodologia semplice e comune.
2. Il contributo al raggiungimento dell'obiettivo di spesa è stimato mediante l'applicazione di ponderazioni specifiche, differenziate valutando se il sostegno fornisce un contributo rilevante o intermedio al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici. Tali ponderazioni sono le seguenti:
 - a) 40 % per le spese nell'ambito del sostegno di base al reddito e del sostegno complementare al reddito di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezioni 2 e 3;
 - b) 100 % per le spese nell'ambito dei regimi ecologici di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 4;
 - c) 100 % per le spese relative agli interventi di cui all'articolo 93, paragrafo 1, diversi da quelli di cui alla lettera d) del presente paragrafo;
 - d) 40 % per le spese relative a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici di cui all'articolo 71.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati dopo il 31 dicembre 2025 conformemente all'articolo 152 che modificano il paragrafo 2 del presente articolo al fine di modificare le ponderazioni dello stesso, qualora tale modifica sia giustificata ai fini di una più precisa tracciabilità delle spese destinate agli obiettivi in materia di ambiente e di clima.

Articolo 101

Dotazioni finanziarie indicative

1. Nel proprio piano strategico della PAC, gli Stati membri stabiliscono una dotazione finanziaria indicativa per ciascun intervento e per ogni anno. Tale dotazione finanziaria indicativa rappresenta il livello atteso dei pagamenti nell'ambito del piano strategico della PAC per l'intervento nell'esercizio di riferimento, ad eccezione dei pagamenti attesi sulla base dei finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 115, paragrafo 5.
2. In deroga al paragrafo 1, per i tipi di intervento nei settori di cui all'articolo 42, lettere a), d), e) e f), nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri stabiliscono una dotazione finanziaria indicativa per ciascun settore e per ogni anno, che rappresenta il livello atteso dei pagamenti per gli interventi in tale settore per esercizio finanziario, ad eccezione dei pagamenti attesi sulla base dell'aiuto finanziario nazionale di cui all'articolo 53.
3. Le dotazioni finanziarie indicative stabilite dagli Stati membri a norma dei paragrafi 1 e 2 non impediscono a tali Stati membri di utilizzare i fondi provenienti da tali dotazioni finanziarie indicative come fondi per altri interventi, senza modificare il piano strategici della PAC conformemente all'articolo 119, fatto salvo il rispetto del presente regolamento, e in particolare degli articoli 87, 88, 89, 90, da 92 a 98 e 102, e del regolamento (UE) 2021/2116, e in particolare

dell'articolo 32, paragrafo 6, lettera b), di tale regolamento, e a condizione che:

- a) le dotazioni finanziarie per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti siano utilizzate per altri interventi sotto forma di pagamenti diretti;
- b) le dotazioni finanziarie per gli interventi di sviluppo rurale siano utilizzate per altri interventi a favore dello sviluppo rurale;
- c) le dotazioni finanziarie per gli interventi nel settore dell'apicoltura e nel settore vitivinicolo siano utilizzate soltanto per altri interventi nello stesso settore;
- d) le dotazioni finanziarie per gli interventi in altri settori di cui all'articolo 42, lettera f), siano utilizzate per interventi in altri settori di cui alla medesima lettera stabiliti nel piano strategico della PAC e il relativo utilizzo non incida sui programmi operativi approvati.

Ai fini del primo comma, lettera a), gli Stati membri che hanno deciso di concedere il sostegno di base al reddito sulla base dei diritti all'aiuto stabiliti conformemente all'articolo 23 possono aumentare o diminuire linearmente gli importi da corrispondere in base al valore dei diritti attivati nell'anno civile, entro i limiti degli importi unitari minimi e massimi previsti fissati per gli interventi nell'ambito del sostegno di base al reddito a norma dell'articolo 102, paragrafo 2.

Articolo 102

Importi unitari previsti e output previsti

1. Gli Stati membri definiscono uno o più importi unitari previsti per ciascun intervento incluso nei rispettivi piani strategici della PAC. L'importo unitario previsto può essere uniforme o medio, secondo quanto stabilito dagli Stati membri. L'«importo unitario uniforme previsto» è il valore di cui si prevede il pagamento per ciascuno dei relativi output. L'«importo unitario medio previsto» è il valore medio dei diversi importi unitari di cui si prevede il pagamento per i relativi output.

Per gli interventi che rientrano nel sistema integrato di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 sono definiti importi unitari uniformi, tranne nei casi in cui non sia possibile o appropriato stabilire importi unitari uniformi a causa della struttura e della portata dell'intervento. In tal caso sono definiti importi unitari medi.

2. Per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, gli Stati membri possono fissare importi unitari massimi o minimi previsti, o entrambi, per ciascun importo unitario previsto per ciascun intervento.

L'«importo unitario massimo previsto» e l'«importo unitario minimo previsto» corrispondono agli importi unitari massimi e minimi di cui si prevede il pagamento per i relativi output.

Nel definire gli importi unitari massimi o minimi previsti, o entrambi, gli Stati membri possono giustificare tali valori con la necessaria flessibilità per la riassegnazione al fine di evitare che i fondi rimangano inutilizzati.

L'importo unitario realizzato di cui all'articolo 134, paragrafo 5, primo comma, lettera c), può essere inferiore all'importo unitario previsto o all'importo unitario minimo previsto, quando tale importo è definito, solo per evitare un superamento delle dotazioni finanziarie per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti di cui all'articolo 87, paragrafo 1.

3. Per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale gli Stati membri, quando utilizzano importi unitari medi previsti, possono definire un importo unitario medio massimo previsto.

L'«importo unitario medio massimo previsto» è l'importo massimo di cui si prevede il pagamento in media per i relativi output.

4. Se per un intervento sono stabiliti importi unitari diversi, i paragrafi 2 e 3 si applicano a ciascun importo unitario pertinente di tale intervento.

5. Gli Stati membri definiscono gli output annuali previsti per ciascun intervento quantificati per ciascun importo unitario uniforme o medio previsto. Nell'ambito di un intervento, gli output annuali previsti possono essere forniti a livello aggregato per tutti gli importi unitari o per un gruppo di importi unitari.

Articolo 103

Flessibilità tra le dotazioni per i pagamenti diretti e le dotazioni nell'ambito del FEASR

1. Nell'ambito della propria proposta di piano strategico della PAC di cui all'articolo 118, paragrafo 1, uno Stato membro può decidere di trasferire:

- a) fino al 25 % della dotazione per i pagamenti diretti di cui all'allegato V, se del caso previa detrazione delle dotazioni per il cotone di cui all'allegato VIII per gli anni civili dal 2023 al 2026, verso la sua dotazione per il FEASR per gli esercizi 2024-2027; o
- b) fino al 25 % della dotazione per il FEASR per gli esercizi 2024-2027 verso la sua dotazione per i pagamenti diretti di cui all'allegato V per gli anni civili dal 2023 al 2026.

2. La percentuale di trasferimento della dotazione di uno Stato membro per i pagamenti diretti verso la sua dotazione per il FEASR di cui al paragrafo 1, lettera a), può essere aumentata:

- a) fino a un massimo di 15 punti percentuali se gli Stati membri utilizzano l'aumento corrispondente per interventi finanziati dal FEASR relativi agli obiettivi specifici fissati all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f);
- b) fino a un massimo di 2 punti percentuali se gli Stati membri utilizzano l'aumento corrispondente in conformità dell'articolo 95, paragrafo 1, lettera b).

3. La percentuale di trasferimento dalla dotazione di uno Stato membro per il FEASR verso la sua dotazione per i pagamenti diretti di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere aumentata al 30 % per gli Stati membri con pagamenti diretti per ettaro inferiori al 90 % della media dell'Unione. Questa condizione è soddisfatta nel caso di Bulgaria, Estonia, Spagna, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Finlandia e Svezia.

4. Le decisioni di cui al paragrafo 1 fissano la percentuale di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, che può variare per anno civile.

5. Nel 2025 gli Stati membri potranno riesaminare le proprie decisioni di cui al paragrafo 1 nell'ambito di una domanda di modifica dei rispettivi piani strategici della PAC, di cui all'articolo 119.

▼M5 ↓

6. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 30, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 228/2013, gli Stati membri con regioni ultraperiferiche a norma dell'articolo 349 TFUE possono decidere, in una domanda di modifica strategica di un piano strategico della PAC di cui all'articolo 119 del presente regolamento, di trasferire fino al 25 % dell'importo previsto nei rispettivi piani strategici della PAC per le loro regioni ultraperiferiche, che fa parte dell'importo loro assegnato per lo sviluppo rurale per l'esercizio finanziario 2027 a norma dell'allegato XI del presente regolamento, ai loro programmi POSEI istituiti a norma del regolamento (UE)

n. 228/2013, al fine di rafforzare gli stessi. Tale domanda di modifica strategica contiene una motivazione a sostegno di tale trasferimento e ne illustra il contributo al conseguimento degli obiettivi specifici indicati all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.

Se uno Stato membro effettua un trasferimento a norma del primo comma del presente paragrafo, i relativi importi annui massimi di cui all'articolo 30, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 228/2013 per l'esercizio finanziario 2027 si considerano maggiorati dell'importo specifico trasferito una volta che la modifica del piano strategico della PAC è stata approvata dalla Commissione.



TITOLO V

PIANO STRATEGICO DELLA PAC

CAPO I

REQUISITI GENERALI

Articolo 104

Piani strategici della PAC

1. Gli Stati membri stabiliscono i piani strategici della PAC in conformità del presente regolamento per l'attuazione del sostegno dell'Unione finanziato dal FEAGA e dal FEASR al fine di conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2.
2. Ciascuno Stato membro elabora un unico piano strategico della PAC per la totalità del suo territorio, in funzione del proprio ordinamento costituzionale e delle proprie disposizioni istituzionali.

Qualora taluni elementi del piano strategico della PAC vengano stabiliti a livello regionale, gli Stati membri garantiscono che siano coerenti e uniformi rispetto a quelli stabiliti a livello nazionale. Gli elementi stabiliti a livello regionale sono opportunamente rispecchiati nelle pertinenti sezioni del piano strategico della PAC di cui all'articolo 107.

3. Sulla base dell'analisi SWOT di cui all'articolo 115, paragrafo 2, e della valutazione delle esigenze di cui all'articolo 108, gli Stati membri stabiliscono nei piani strategici della PAC una strategia d'intervento conformemente all'articolo 109 in cui sono fissati target finali e intermedi quantitativi per conseguire i pertinenti obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2. I target finali sono fissati utilizzando una serie comune di indicatori di risultato di cui all'allegato I.

Per il conseguimento di tali obiettivi gli Stati membri definiscono gli interventi sulla base dei tipi di interventi di cui al titolo III.

4. Ciascun piano strategico della PAC copre il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027.

Articolo 105

Obiettivi in materia di ambiente e di clima più ambiziosi

1. Con i piani strategici della PAC, in particolare con gli elementi della strategia di intervento di cui all'articolo 109, paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri mirano a contribuire complessivamente al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), in misura maggiore rispetto a quanto fatto complessivamente con il sostegno nel quadro del FEAGA

e del FEASR nel periodo dal 2014 al 2020 per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 110, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

2. Sulla base delle informazioni disponibili gli Stati membri illustrano nei rispettivi piani strategici della PAC in che modo intendono ottenere il contributo complessivo maggiore di cui al paragrafo 1. La spiegazione è fondata su informazioni pertinenti, quali gli elementi di cui all'articolo 107, paragrafo 1, lettere da a) a f), e all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), come pure i miglioramenti attesi rispetto ai pertinenti indicatori di impatto di cui all'allegato I.

Articolo 106

Requisiti procedurali

1. Gli Stati membri elaborano i piani strategici della PAC sulla base di procedure trasparenti in collaborazione, se del caso, con le rispettive regioni, conformemente al loro quadro istituzionale e giuridico.

2. L'organismo dello Stato membro incaricato di elaborare il piano strategico della PAC assicura che:

- a) se del caso, le autorità pertinenti a livello regionale siano adeguatamente coinvolte nella preparazione del piano strategico della PAC; e
- b) le autorità pubbliche competenti per l'ambiente e il clima siano adeguatamente coinvolte nella preparazione degli aspetti in materia di ambiente e di clima del piano strategico della PAC.

3. Ciascuno Stato membro organizza un partenariato con le autorità regionali e locali competenti. Tale partenariato include almeno i seguenti partner:

- a) le autorità pertinenti a livello regionale e locale nonché altre autorità pubbliche, comprese le autorità competenti per le questioni ambientali e climatiche;
- b) le parti economiche e sociali, compresi i rappresentanti del settore agricolo;
- c) gli organismi pertinenti che rappresentano la società civile e, se del caso, gli organismi incaricati di promuovere l'inclusione sociale, i diritti fondamentali, la parità di genere e la non discriminazione.

Gli Stati membri coinvolgono adeguatamente detti partner nella preparazione dei piani strategici della PAC e si consultano con i portatori di interessi pertinenti, anche per quanto riguarda le norme minime di cui all'articolo 13, se del caso.

4. Gli Stati membri – comprese, se del caso, le rispettive regioni – e la Commissione cooperano per garantire un efficace coordinamento nell'attuazione dei piani strategici della PAC, tenendo conto dei principi di proporzionalità e gestione concorrente.

5. L'organizzazione e l'attuazione dei partenariati sono effettuate conformemente all'atto delegato adottato in base all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

CAPO II

CONTENUTO DEL PIANO STRATEGICO DELLA PAC

Articolo 107

Contenuto del piano strategico della PAC

1. Ciascun piano strategico della PAC contiene sezioni relative agli aspetti seguenti:
 - a) la valutazione delle esigenze;
 - b) la strategia di intervento;
 - c) gli elementi comuni a più interventi;
 - d) gli interventi sotto forma di pagamenti diretti, gli interventi in taluni settori e interventi di sviluppo rurale precisati nella strategia;
 - e) i piani dei target finali e i piani finanziari;
 - f) il sistema di governance e di coordinamento;
 - g) gli elementi che assicurano la modernizzazione della PAC;
 - h) qualora vi siano elementi del piano strategico della PAC stabiliti a livello regionale, una breve descrizione dell'assetto nazionale e regionale dello Stato membro, in particolare gli elementi che sono stabiliti a livello nazionale e regionale.
2. Ciascun piano strategico della PAC contiene i seguenti allegati:
 - a) l'allegato I sulla valutazione ex ante e sulla valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (¹⁹);
 - b) l'allegato II sull'analisi SWOT;
 - c) l'allegato III sulla consultazione dei partner;
 - d) ove opportuno, l'allegato IV sul pagamento specifico per il cotone;
 - e) l'allegato V sui finanziamenti nazionali integrativi forniti nell'ambito del piano strategico della PAC;
 - f) ove opportuno, l'allegato VI sugli aiuti nazionali transitori.
3. Le norme dettagliate concernenti il contenuto delle sezioni e degli allegati dei piani strategici della PAC di cui ai paragrafi 1 e 2 sono stabilite agli articoli da 108 a 115.

Articolo 108

Valutazione delle esigenze

La valutazione delle esigenze di cui all'articolo 107, paragrafo 1, lettera a), comprende i seguenti elementi:

- a) la sintesi dell'analisi SWOT di cui all'articolo 115, paragrafo 2;
- b) l'individuazione delle esigenze per ciascun obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, sulla base delle prove contenute nell'analisi SWOT; tutte le esigenze derivanti dall'analisi SWOT sono descritte, indipendentemente dal fatto che siano o meno affrontate attraverso il piano strategico della PAC;
- c) per l'obiettivo specifico che prevede di sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), una valutazione delle esigenze connesse a una distribuzione più equa e a un orientamento più efficace ed efficiente dei pagamenti diretti nonché connesse alla gestione dei rischi;

- d) ove opportuno, un'analisi delle esigenze delle specifiche aree geografiche, come le regioni ultraperiferiche nonché le zone di montagna e insulari;
- e) la definizione delle priorità delle esigenze, compresa una solida giustificazione delle scelte effettuate che spieghi, se del caso, le ragioni per cui alcune delle esigenze individuate non vengono affrontate o vengono affrontate parzialmente nel piano strategico della PAC.

Per gli obiettivi specifici fissati all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), la valutazione delle esigenze tiene conto dei piani nazionali in materia di ambiente e clima derivanti dagli atti legislativi elencati all'allegato XIII.

Per la loro valutazione delle esigenze gli Stati membri utilizzano dati recenti e affidabili e, ove disponibili, disaggregati per genere.

Articolo 109

Strategia di intervento

1. Per ciascun obiettivo specifico definito all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, e affrontato nel piano strategico della PAC, la strategia di intervento di cui all'articolo 107, paragrafo 1, lettera b), stabilisce:

- a) i target finali e i relativi target intermedi per gli indicatori di risultato pertinenti utilizzati dallo Stato membro sulla base della propria valutazione delle esigenze di cui all'articolo 108. Il valore di tali target finali è giustificato alla luce della valutazione delle esigenze. Per quanto riguarda gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), i target finali sono ricavati dalle spiegazioni di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo;
- b) gli interventi, basati sui tipi di intervento di cui al titolo III, che sono intesi ad affrontare la situazione specifica della zona interessata sulla scorta di una solida logica d'intervento suffragata dalla valutazione ex ante di cui all'articolo 139, dall'analisi SWOT di cui all'articolo 115, paragrafo 2, e dalla valutazione delle esigenze di cui all'articolo 108;
- c) gli elementi che illustrano in che modo gli interventi consentono di conseguire i target finali e il modo in cui sono reciprocamente coerenti e compatibili;
- d) gli elementi atti a dimostrare che l'assegnazione delle risorse finanziarie per gli interventi del piano strategico della PAC è giustificata e idonea a raggiungere i target finali prefissati, nonché coerente con il piano finanziario di cui all'articolo 112.

2. La strategia di intervento dimostra la coerenza della strategia e la complementarità degli interventi per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, fornendo:

- a) una panoramica dell'architettura ambientale e climatica del piano strategico della PAC che descrive quanto segue:
 - i) per ciascuna norma BCAA indicata all'allegato III, il modo in cui è attuata la norma dell'Unione, compresi i seguenti elementi: la sintesi della pratica in azienda, della portata territoriale e dei tipi di agricoltori e di altri beneficiari soggetti alla norma nonché, ove necessario, una descrizione di come la pratica contribuisca all'obiettivo principale di conseguire tale norma BCAA;

- ii) il contributo complessivo della condizionalità al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f);
 - iii) la complementarità tra le pertinenti condizioni di base, come previsto all'articolo 31, paragrafo 5, e all'articolo 70, paragrafo 3, la condizionalità e i diversi interventi, compreso il sostegno all'agricoltura biologica, che affrontano gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f);
 - iv) la modalità per conseguire l'obiettivo di un contributo complessivo maggiore di cui all'articolo 105;
 - v) in che modo l'architettura ambientale e climatica del piano strategico della PAC dovrebbe contribuire al conseguimento dei target nazionali a lungo termine fissati o derivanti dagli atti legislativi elencati all'allegato XIII ed essere coerente con essi.
- b) in relazione all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), una panoramica dei pertinenti interventi e delle condizioni specifiche per i giovani agricoltori illustrati nel piano strategico della PAC, quali quelli di cui all'articolo 26, paragrafo 4, lettera a), agli articoli 30, 73 e 75 e all'articolo 77, paragrafo 6. In particolare, gli Stati membri si attengono all'articolo 95, al momento di presentare il piano finanziario per i tipi di interventi di cui agli articoli 30, 73 e 75. La panoramica illustra inoltre, in generale, l'interazione con gli strumenti nazionali al fine di migliorare la coerenza tra le azioni nazionali e dell'Unione nel settore;
 - c) una spiegazione di come gli interventi nell'ambito del sostegno accoppiato al reddito di cui al titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 1, siano coerenti con la direttiva 2000/60/CE;
 - d) in relazione all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), è presentata una panoramica del modo in cui viene affrontato l'obiettivo di una distribuzione più equa e di un orientamento più efficace ed efficiente del sostegno al reddito da concedere agli agricoltori nell'ambito del piano strategico della PAC, comprese, se del caso, informazioni che giustifichino il ricorso alla deroga di cui all'articolo 29, paragrafo 1, secondo comma. Tale panoramica, se del caso, affronta inoltre la coerenza e la complementarità della territorializzazione del sostegno di base al reddito di cui all'articolo 22, paragrafo 2, con il sostegno nell'ambito di altri interventi, in particolare i pagamenti per i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici di cui all'articolo 71;
 - e) una panoramica degli interventi relativi al settore, compresi gli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui al titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 1, e gli interventi in taluni settori di cui al titolo III, capo III, che giustifichi la scelta di affrontare i settori interessati, l'elenco degli interventi per settore, e la loro complementarità
 - f) ove opportuno, una spiegazione di quali interventi mirino ad assicurare un approccio coerente e integrato alla gestione del rischio;
 - g) ove opportuno, una descrizione dell'interazione tra gli interventi nazionali e regionali, compresa la ripartizione delle dotazioni finanziarie per intervento e per fondo;
 - h) una panoramica del modo in cui il piano strategico della PAC contribuisce al conseguimento dell'obiettivo specifico di migliorare il benessere degli animali e contrastare la resistenza antimicrobica di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera i), comprese le condizioni di base e la complementarità tra la condizionalità e i diversi interventi;

- i) una spiegazione del modo in cui gli interventi e gli elementi comuni a più interventi contribuiscono alla semplificazione per i beneficiari finali e alla riduzione degli oneri amministrativi.
3. Qualora taluni elementi del piano strategico della PAC vengano stabiliti a livello regionale, la strategia di intervento garantisce che tali elementi siano coerenti e uniformi rispetto a quelli stabiliti a livello nazionale.

Articolo 110

Elementi comuni a più interventi

La sezione sugli elementi comuni a più interventi di cui all'articolo 107, paragrafo 1, lettera c), comprende:

- a) le definizioni e le condizioni fornite dagli Stati membri in conformità dell'articolo 4, nonché i requisiti minimi per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti a norma dell'articolo 18;
- b) la descrizione dell'utilizzo dell'«assistenza tecnica» di cui agli articoli 94 e 125 e la descrizione della rete nazionale della PAC di cui all'articolo 126;
- c) in relazione agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, la definizione di zone rurali utilizzata nel piano strategico della PAC determinato dagli Stati membri;
- d) altre informazioni circa l'attuazione, in particolare:
 - i) una breve descrizione della determinazione del valore dei diritti all'aiuto e del funzionamento della riserva, se del caso;
 - ii) ove opportuno, l'uso del prodotto stimato della riduzione dei pagamenti diretti di cui all'articolo 17;
 - iii) la decisione e la relativa giustificazione per quanto riguarda l'attuazione dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'articolo 29, paragrafo 6, e dell'articolo 30, paragrafo 4, del presente regolamento e dell'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2116;
 - iv) se del caso, la decisione e la descrizione dei suoi elementi principali per quanto riguarda l'attuazione dell'articolo 19;
 - v) una panoramica del coordinamento, della distinzione e delle complementarità tra il FEASR e altri fondi dell'Unione attivi nelle zone rurali.

Articolo 111

Interventi

La sezione su ciascun intervento precisato nella strategia di cui all'articolo 107, paragrafo 1, lettera d), compresi gli interventi stabiliti a livello regionale, comprende:

- a) il tipo di intervento su cui si basa;
- b) l'ambito di applicazione territoriale;

- c) la concezione o i requisiti specifici dell'intervento a garanzia di un contributo efficace per il conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2; per gli interventi in materia di ambiente e di clima, l'articolazione con i requisiti di condizionalità dimostra che le pratiche sono complementari e non si sovrappongono;
- d) le condizioni di ammissibilità;
- e) gli indicatori di risultato stabiliti all'allegato I ai quali l'intervento dovrebbe contribuire in modo diretto e significativo.
- f) per ogni intervento basato sui tipi di intervento elencati nell'allegato II del presente regolamento, il modo in cui rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC in base a quanto precisato all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento, e per ogni intervento non basato sui tipi di intervento elencati nell'allegato II, se e, in caso affermativo, in che modo rispetta le disposizioni pertinenti dell'articolo 6, paragrafo 5, o dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC;
- g) un indicatore di output e gli output annuali previsti per l'intervento di cui all'articolo 102, paragrafo 5;
- h) gli importi unitari annuali uniformi o medi previsti di cui all'articolo 102, paragrafo 1, e, se del caso, gli importi unitari massimi o minimi previsti di cui all'articolo 102, paragrafi 2 e 3;
- i) una spiegazione di come sono stati fissati gli importi di cui alla lettera h) del presente paragrafo;
- j) Ove opportuno:
 - i) la forma e la percentuale del sostegno;
 - ii) il metodo per calcolare gli importi unitari di sostegno previsti e la relativa certificazione a norma dell'articolo 82;
- k) la dotazione finanziaria annuale per l'intervento di cui all'articolo 101, paragrafo 1, oppure, nel caso dei settori di cui all'articolo 42, lettere a), d), e) e f), la dotazione finanziaria annuale per il settore pertinente di cui all'articolo 101, paragrafo 2; compresa, se del caso, una ripartizione degli importi previsti per le sovvenzioni e degli importi previsti per gli strumenti finanziari;
- l) l'indicazione del fatto che l'intervento rientri o meno nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE e sia soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato.

▼M5↓

La lettera e) del primo comma non si applica al tipo di intervento nel settore dell'apicoltura di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettere a), e da c) a g), agli interventi che rientrano nei tipi di intervento nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettere da h) a k), né alle azioni di informazione e di promozione dei regimi di qualità che rientrano nei tipi di intervento per la cooperazione di cui all'articolo 77 né agli interventi per i tipi di intervento per i pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici di cui all'articolo 78 *bis*.

▼B↓

Piani dei target finali e piani finanziari

1. Il piano dei target finali di cui all'articolo 107, paragrafo 1, lettera e), consiste in una tabella riassuntiva che riporta i target finali e intermedi di cui all'articolo 109, paragrafo 1, lettera a).
2. Il piano finanziario di cui all'articolo 107, paragrafo 1, lettera e), comprende una tabella riassuntiva che include:
 - a) le dotazioni degli Stati membri per i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui all'articolo 87, paragrafo 1, per i tipi di intervento nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 88, paragrafo 1, per l'apicoltura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, e per i tipi di interventi per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 89, paragrafo 3, con un'indicazione specifica degli importi annuali e complessivi riservati dagli Stati membri per conformarsi ai requisiti inerenti alle dotazioni finanziarie minime di cui agli articoli da 92 a 98;
 - b) i trasferimenti degli importi di cui alla lettera a) tra i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti e i tipi di intervento per lo sviluppo rurale in conformità dell'articolo 103 ed eventuali detrazioni dalle dotazioni dello Stato membro per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti per mettere gli importi a disposizione dei tipi di intervento in altri settori di cui al titolo III, capo III, sezione 7, in conformità dell'articolo 88, paragrafo 6;
 - c) le dotazioni dello Stato membro per i tipi di intervento nel settore del luppolo di cui all'articolo 88, paragrafo 3, e per i tipi di intervento, nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola di cui all'articolo 88, paragrafo 4, e se tali tipi di intervento non sono attuati, la decisione di includere le dotazioni corrispondenti nella dotazione dello Stato membro per i pagamenti diretti in conformità dell'articolo 88, paragrafo 5;
 - d) ove opportuno, i trasferimenti delle dotazioni degli Stati membri dal FEASR a fini di sostegno nell'ambito di InvestEU a norma dell'articolo 81 del presente regolamento, a norma del regolamento (UE) 2021/783 o a norma del regolamento (UE) 2021/817 conformemente all'articolo 99, del presente regolamento;
 - e) ove opportuno, gli importi previsti per le regioni ultraperiferiche.
3. In aggiunta al paragrafo 2, un piano finanziario dettagliato prevede per ciascun esercizio, espresso come previsioni di esecuzione dei pagamenti da parte dello Stato membro, le tabelle seguenti conformemente all'articolo 111, lettere g) e k):
 - a) la ripartizione delle dotazioni dello Stato membro per i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti dopo i trasferimenti di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), sulla base delle dotazioni finanziarie indicative per tipo di intervento e per intervento, che specifichi gli output previsti, gli importi unitari medi o uniformi previsti di cui all'articolo 102, paragrafo 1, e, ove opportuno, gli importi unitari massimi o minimi previsti, o entrambi, come stabilito all'articolo 102, paragrafo 2. Se del caso, la ripartizione comprende l'importo della riserva di diritti all'aiuto.

È indicato il prodotto stimato totale della riduzione dei pagamenti di cui all'articolo 17.

Tenendo conto dell'uso del prodotto stimato della riduzione dei pagamenti di cui all'articolo 17 e all'articolo 87, paragrafo 3, tali dotazioni finanziarie indicative, i relativi

output previsti e i corrispondenti importi unitari medi o uniformi previsti sono stabiliti prima della riduzione dei pagamenti;

- b) la ripartizione delle dotazioni per i tipi di intervento di cui al titolo III, capo III, per intervento e con l'indicazione degli output previsti o, nel caso dei settori di cui all'articolo 42, lettere a), d), e) e f), la dotazione finanziaria indicativa per settore con l'indicazione degli output previsti, espressi in numero di programmi operativi per settore;
- c) la ripartizione delle dotazioni dello Stato membro per lo sviluppo rurale dopo i trasferimenti da e verso i pagamenti diretti di cui alla lettera b), per tipo di intervento e per intervento, ivi compresi i totali per il periodo del piano strategico della PAC con l'indicazione anche del tasso di partecipazione del FEASR applicabile e della ripartizione per intervento e tipo di regione, ove applicabile. In caso di trasferimento di fondi dai pagamenti diretti, sono specificati l'intervento/gli interventi o la parte dell'intervento finanziati dal trasferimento. Tale tabella precisa inoltre gli output previsti per intervento e gli importi unitari medi o uniformi previsti di cui all'articolo 102, paragrafo 1, nonché, ove opportuno, gli importi unitari medi massimi previsti di cui all'articolo 102, paragrafo 3. Se del caso, la tabella comprende inoltre la ripartizione delle sovvenzioni e degli importi previsti per gli strumenti finanziari. Sono inoltre precisati gli importi per l'assistenza tecnica.

Articolo 113

Sistemi di governance e di coordinamento

La sezione sui sistemi di governance e di coordinamento di cui all'articolo 107, paragrafo 1, lettera f), comprende:

- a) l'identificazione di tutti gli organismi di governance di cui al titolo II, capo II, del regolamento (UE) 2021/2116 come pure, ove opportuno, dell'autorità di gestione nazionale e delle autorità di gestione regionali di cui all'articolo 116 del presente regolamento;
- b) l'identificazione e il ruolo degli organismi intermedi di cui all'articolo 123, paragrafo 4, del presente regolamento;
- c) le informazioni sui sistemi di controllo e sulle sanzioni di cui al titolo IV del regolamento (UE) 2021/2116, in particolare:
 - i) il sistema integrato di gestione e di controllo di cui al titolo IV, capo II, del regolamento (UE) 2021/2116;
 - ii) il sistema di controllo e sanzioni di cui al titolo IV, capi IV e V, del regolamento (UE) 2021/2116;
 - iii) gli organismi di controllo competenti responsabili delle verifiche;
- d) una panoramica della struttura di monitoraggio e rendicontazione.

Articolo 114

Modernizzazione

La sezione sugli elementi che assicurano la modernizzazione della PAC di cui all'articolo 107, paragrafo 1, lettera g), evidenzia gli elementi del piano strategico della PAC che sostengono la modernizzazione del settore agricolo e delle zone rurali e della PAC e contiene in particolare:

- a) una panoramica del modo in cui il piano strategico della PAC contribuirà al conseguimento dell'obiettivo trasversale di cui all'articolo 6, paragrafo 2, in particolare attraverso:
 - i) la descrizione della struttura organizzativa degli AKIS;
 - ii) la descrizione del modo in cui i servizi di consulenza di cui all'articolo 15, la ricerca e le reti nazionali della PAC di cui all'articolo 126 coopereranno per fornire consulenza, flussi di conoscenze e servizi per l'innovazione nonché del modo in cui le azioni sostenute nell'ambito degli interventi a norma dell'articolo 78 o di altri interventi pertinenti sono integrate negli AKIS;
- b) la descrizione della strategia per lo sviluppo di tecnologie digitali nel settore dell'agricoltura e nelle zone rurali e per il loro utilizzo al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza degli interventi del piano strategico della PAC.

Articolo 115

Allegati

1. L'allegato I del piano strategico della PAC di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), include una sintesi dei principali risultati della valutazione ex ante di cui all'articolo 139 e della VAS di cui alla direttiva 2001/42/CE, una spiegazione di come sono stati presi in considerazione o le ragioni per cui non lo sono stati nonché un link alla relazione completa della valutazione ex ante e della VAS.
2. L'allegato II del piano strategico della PAC di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), include un'analisi SWOT della situazione attuale dell'area interessata dal piano strategico della PAC.

L'analisi SWOT si basa sulla situazione attuale dell'area interessata dal piano strategico della PAC e comprende, per ciascun obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, una descrizione generale della situazione attuale dell'area interessata dal piano strategico della PAC, basata su indicatori di contesto comuni e altre informazioni quantitative e qualitative aggiornate, quali studi, relazioni di valutazioni passate, analisi settoriali e insegnamenti tratti da precedenti esperienze.

Ove opportuno, l'analisi SWOT comprende un'analisi degli aspetti territoriali, incluse le specificità regionali, che evidenzia quei territori che costituiscono l'obiettivo precipuo degli interventi, come pure un'analisi degli aspetti settoriali, in particolare per i settori che sono soggetti a interventi specifici o a programmi settoriali.

Inoltre, per ciascun obiettivo generale specifico di cui all'articolo 5 e all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, la descrizione evidenzia in particolare:

- a) i punti di forza individuati nella zona coperta dal piano strategico della PAC;
- b) le carenze individuate nella zona coperta dal piano strategico della PAC;
- c) le opportunità individuate nella zona coperta dal piano strategico della PAC;
- d) le minacce individuate nella zona coperta dal piano strategico della PAC.

Per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), l'analisi SWOT fa riferimento ai piani nazionali derivanti dagli atti legislativi elencati all'allegato XIII.

Per l'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), l'analisi SWOT include una breve analisi dell'accesso alla terra, della mobilità e della ristrutturazione delle terre, dell'accesso a finanziamenti e crediti e dell'accesso alla conoscenza e a servizi di consulenza.

Per l'obiettivo trasversale di cui all'articolo 6, paragrafo 2, l'analisi SWOT fornisce inoltre informazioni pertinenti in merito al funzionamento degli AKIS e delle relative strutture.

3. L'allegato III del piano strategico della PAC di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera c), comprende i risultati della consultazione con i partner, e in particolare con le pertinenti autorità a livello regionale e locale, nonché una breve descrizione di come è stata condotta la consultazione.

4. L'allegato IV del piano strategico della PAC di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera d), fornisce una breve descrizione del pagamento specifico per il cotone e della sua complementarità con altri interventi specifici del piano strategico della PAC.

5. L'allegato V del piano strategico della PAC di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera e), contiene i seguenti elementi:

- a) una breve descrizione dei finanziamenti nazionali integrativi per gli interventi nello sviluppo rurale stabiliti al titolo III, capo IV, forniti nell'ambito del piano strategico della PAC, che indichi tra l'altro gli importi per intervento e la conformità ai requisiti del presente regolamento;
- b) una spiegazione della complementarità con gli interventi del piano strategico della PAC;
- c) l'indicazione del fatto che i finanziamenti nazionali integrativi rientrano o meno nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE e sono o meno soggetti alla valutazione degli aiuti di Stato; e
- d) l'aiuto finanziario nazionale nel settore dei prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 53.

6. L'allegato VI del piano strategico della PAC di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera f), contiene le seguenti informazioni in merito agli aiuti nazionali transitori:

- a) la dotazione finanziaria annuale specifica per settore per ciascun settore per il quale sono concessi aiuti nazionali transitori;
- b) ove opportuno, l'aliquota unitaria massima di sostegno per ogni anno del periodo;
- c) se del caso, informazioni in merito al periodo di riferimento modificato a norma dell'articolo 147, paragrafo 2, secondo comma;
- d) una breve descrizione della complementarità degli aiuti nazionali transitori con gli interventi del piano strategico della PAC.

Articolo 116

Poteri delegati per il contenuto del piano strategico della PAC

Alla Commissione è conferito il potere, fino al 31 dicembre 2023, di adottare atti delegati conformemente all'articolo 152 che modificano il presente capo per quanto riguarda il contenuto del piano strategico della PAC e i suoi allegati. Tali atti delegati sono strettamente limitati ad affrontare i problemi riscontrati dagli Stati membri.

Competenze di esecuzione per il contenuto del piano strategico della PAC

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme per la presentazione degli elementi di cui agli articoli da 108 a 115 nei piani strategici della PAC. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 153, paragrafo 2.

CAPO III

APPROVAZIONE E MODIFICA DEL PIANO STRATEGICO DELLA PAC

Articolo 118

Approvazione del piano strategico della PAC

1. Ogni Stato membro presenta alla Commissione una proposta di piano strategico della PAC, con il contenuto di cui all'articolo 107, entro il 1° gennaio 2022.
2. La Commissione valuta il piano strategico della PAC proposto per quanto riguarda la sua esaustività nonché la sua uniformità e coerenza con i principi generali del diritto dell'Unione, con il presente regolamento, con gli atti delegati e gli atti di esecuzione adottati a norma del medesimo e con il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il suo contributo effettivo al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, nonché il suo impatto sul buon funzionamento del mercato interno e sulle distorsioni di concorrenza, come pure il livello degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e dell'amministrazione. La valutazione esamina in particolare l'adeguatezza della strategia del piano strategico della PAC, gli obiettivi specifici corrispondenti, i target finali, gli interventi e l'assegnazione delle risorse di bilancio per conseguire gli obiettivi specifici del piano strategico della PAC attraverso gli interventi proposti sulla base dell'analisi SWOT e della valutazione ex ante.
3. In funzione dei risultati della valutazione di cui al paragrafo 2, la Commissione può formulare osservazioni destinate agli Stati membri entro tre mesi dalla data di presentazione del piano strategico della PAC.

Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede il piano proposto.

4. La Commissione approva la proposta di piano strategico della PAC, a condizione che le informazioni necessarie siano state presentate e che il piano sia compatibile con l'articolo 9 e con gli altri requisiti di cui al presente regolamento e al regolamento(UE) 2021/2116 come pure con gli atti delegati e gli atti di esecuzione adottati a norma di tali regolamenti. L'approvazione si basa esclusivamente su atti giuridicamente vincolanti per gli Stati membri.
5. L'approvazione di ciascun piano strategico della PAC avviene al più tardi entro sei mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro interessato.

Essa non riguarda le informazioni di cui all'articolo 113, lettera c), e agli allegati da I a IV del piano strategico della PAC di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettere da a) a d).

In casi debitamente giustificati, uno Stato membro può chiedere alla Commissione di approvare un piano strategico della PAC che non contenga tutti gli elementi. In tal caso lo Stato membro interessato indica le parti mancanti del piano strategico della PAC e fornisce piani dei target finali e piani finanziari indicativi in conformità dell'articolo 112 per il piano strategico della PAC nel suo insieme, al fine di dimostrare l'uniformità e la coerenza complessive del piano. Gli elementi

mancanti del piano strategico della PAC sono presentati alla Commissione sotto forma di modifica del piano in conformità dell'articolo 119 entro un termine non superiore a tre mesi dalla data di approvazione del piano strategico della PAC.

6. Ciascun piano strategico della PAC è approvato dalla Commissione mediante una decisione di esecuzione senza applicare la procedura di comitato di cui all'articolo 153.

7. I piani strategici della PAC hanno effetti giuridici solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione.

▼M5↓

Articolo 119

Modifiche dei piani strategici della PAC

1. Gli Stati membri possono modificare i propri piani strategici della PAC. Essi presentano le domande di modifica strategica a norma del paragrafo 2 o notificando la modifica a norma del paragrafo 9.

2. Le domande di modifiche strategiche dei loro piani strategici della PAC sono presentate alla Commissione. Si considerano strategiche le seguenti modifiche ai piani strategici della PAC:

- a) le modifiche che introducono nuovi interventi o sopprimono interventi dai piani strategici della PAC;
- b) le modifiche che comportano modifiche dei target intermedi o finali nell'ambito degli indicatori di risultato contrassegnati da «RE» nell'allegato I;
- c) le modifiche relative all'articolo 17, paragrafo 5, all'articolo 88, paragrafo 7, agli articoli da 92 a 98 o all'articolo 103, paragrafi 1, 5 e 6;
- d) le modifiche dei target finali e dei piani finanziari contenuti nel piano strategico della PAC di cui all'articolo 112, comprese le modifiche del contributo del FEASR a InvestEU di cui all'articolo 81, le modifiche del contributo totale del FEASR a ciascun tipo di intervento per l'intero periodo coperto dal piano strategico della PAC o le modifiche relative ai tassi di partecipazione del FEASR di cui all'articolo 91.

Le domande di modifiche strategiche sono debitamente motivate e, in particolare, dichiarano l'impatto previsto delle modifiche ai piani strategici della PAC sul raggiungimento degli obiettivi specifici fissati all'articolo 6, paragrafi 1 e 2. Sono corredate del piano strategico della PAC modificato e dei relativi allegati opportunamente aggiornati.

3. La Commissione valuta la coerenza delle modifiche strategiche con il presente regolamento e con il regolamento (UE) 2021/2116, nonché con gli atti delegati e gli atti di esecuzione adottati a norma degli stessi e l'effettivo contributo delle modifiche strategiche al conseguimento degli obiettivi specifici.

4. La Commissione approva la domanda di modifica strategica richiesta, a condizione che siano state presentate le informazioni necessarie dallo Stato membro interessato e che la modifica strategica sia compatibile con il presente regolamento e con il regolamento (UE) 2021/2116, come pure con gli atti delegati e gli atti di esecuzione adottati a norma degli stessi.

5. La Commissione formula osservazioni entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di modifica strategica. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie.

6. La Commissione approva la domanda di modifica strategica entro tre mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro.

7. La domanda di modifica strategica può essere presentata due volte per anno civile, fatte salve eventuali deroghe previste nel presente regolamento o definite dalla Commissione conformemente all'articolo 122. Possono inoltre essere presentate tre ulteriori domande di modifica strategica durante il periodo di validità del piano strategico della PAC. Il presente paragrafo non si applica alle domande di modifica intese a presentare gli elementi mancanti del piano strategico della PAC in conformità dell'articolo 118, paragrafo 5.

Una domanda di modifica strategica relativa all'articolo 17, paragrafo 5, all'articolo 88, paragrafo 7, o all'articolo 103, paragrafi 5 e 6, non rientra nella limitazione di cui al primo comma del presente paragrafo.

8. Una modifica strategica relativa all'articolo 17, paragrafo 5, all'articolo 88, paragrafo 7, o all'articolo 103, paragrafo 1, in relazione al FEAGA ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'approvazione della domanda di modifica strategica da parte della Commissione e a seguito della corrispondente modifica delle dotazioni conformemente all'articolo 87, paragrafo 2.

Una modifica strategica relativa all'articolo 103, paragrafo 1 o 6, in relazione al FEASR ha effetto dopo l'approvazione della domanda di tale modifica strategica da parte della Commissione e a seguito della corrispondente modifica delle dotazioni conformemente all'articolo 89, paragrafo 4.

Una modifica strategica relativa al FEAGA, diversa dalle modifiche di cui al primo comma del presente paragrafo, ha effetto a decorrere da una data stabilita dallo Stato membro che non sia tuttavia antecedente alla data di presentazione alla Commissione di tale domanda di modifica. Gli Stati membri possono fissare, per i diversi elementi della modifica strategica, date di decorrenza degli effetti diverse. Qualora la modifica strategica possa porre gli agricoltori interessati in una situazione meno favorevole di quella di cui beneficiavano prima della modifica, gli Stati membri tengono conto, nello stabilire la data di decorrenza degli effetti della modifica, della necessità che gli agricoltori e gli altri beneficiari dispongano di tempo sufficiente per tenere conto della modifica. La data prevista di decorrenza degli effetti della modifica strategica in relazione al FEAGA è indicata dallo Stato membro nella domanda di modifica strategica ed è soggetta all'approvazione della Commissione conformemente al paragrafo 10 del presente articolo.

9. Gli Stati membri possono, in qualsiasi momento, apportare e applicare ai propri piani strategici della PAC modifiche diverse dalle modifiche strategiche. Essi notificano alla Commissione tali altre modifiche entro il momento in cui iniziano ad applicarle e le aggiungono al piano strategico della PAC modificato presentato insieme alla successiva domanda di modifica strategica conformemente al paragrafo 2.

Qualora siano introdotte modifiche in relazione alle norme BCAA 1 e 4, gli Stati membri garantiscono che tali modifiche non mettono a rischio gli obiettivi ambientali e climatici relativi, se del caso, alla conservazione dei prati permanenti o alla protezione dei corsi d'acqua dall'inquinamento e forniscono una giustificazione specifica.

Se la Commissione non si oppone alle modifiche notificate entro 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione della notifica, le modifiche hanno effetti giuridici a decorrere dalla data di presentazione della notifica. La Commissione si oppone a una modifica notificata se ritiene che

essa non sia compatibile con il presente regolamento o con il regolamento (UE) 2021/2116, o con gli atti delegati e di esecuzione adottati a norma degli stessi.

Le modifiche notificate alle quali la Commissione si è opposta non producono effetti giuridici e lo Stato membro le elimina dal piano strategico della PAC modificato presentato a norma del primo comma del presente paragrafo. Le spese risultanti da tali modifiche non sono ammissibili a un contributo del FEASR o del FEAGA. Lo Stato membro può presentare tali modifiche alla Commissione per l'approvazione in una richiesta di modifica strategica di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Le norme relative all'approvazione delle modifiche strategiche di cui ai paragrafi da 2 a 8 e ai paragrafi 10 e 11 del presente articolo si applicano *mutatis mutandis* all'approvazione delle modifiche alle quali la Commissione si è opposta in conformità del secondo comma del presente paragrafo. L'articolo 121 si applica *mutatis mutandis* alle azioni della Commissione a norma del presente paragrafo.

10. Ciascuna modifica strategica è approvata dalla Commissione mediante una decisione di esecuzione senza applicare la procedura di comitato di cui all'articolo 153.

11. Fatto salvo l'articolo 86, le modifiche strategiche hanno effetti giuridici solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione.

12. Le correzioni puramente materiali o di errori palesi o puramente redazionali che non incidono sull'attuazione della politica né sull'intervento non sono considerate domande di modifica o notifiche ai sensi del presente articolo. Gli Stati membri informano la Commissione di tali correzioni.

▼M5 ↓ _____

▼B ↓

Articolo 121

Computo dei termini per le azioni della Commissione

Ai fini del presente capo, qualora venga fissato un termine per un'azione della Commissione, tale termine decorre dal momento in cui sono state presentate tutte le informazioni in conformità dei requisiti di cui al presente regolamento e le disposizioni adottate a norma del medesimo.

Il suddetto termine non include:

- a) il periodo che ha inizio il giorno successivo alla data in cui la Commissione trasmette allo Stato membro le sue osservazioni o una richiesta di documenti rivisti e termina il giorno in cui lo Stato membro risponde alla Commissione;
- b) per le modifiche di cui all'articolo 17, paragrafo 5, all'articolo 88, paragrafo 7, e all'articolo 103, paragrafo 5, il periodo per l'adozione dell'atto delegato per la modifica delle dotazioni a norma dell'articolo 87, paragrafo 2.

Articolo 122

Poteri delegati relativi alle modifiche dei piani strategici della PAC

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 152 che completano il presente capo per quanto riguarda:

▼M5 ↓

- a) le procedure e i termini per la presentazione delle domande di modifica strategica dei piani strategici della PAC e per le notifiche delle modifiche dei piani strategici della PAC;



- b) la determinazione degli ulteriori casi per i quali non vale il numero massimo di modifiche di cui all'articolo 119, paragrafo 7.

TITOLO VI

COORDINAMENTO E GOVERNANCE

Articolo 123

Autorità di gestione

1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità di gestione nazionale per il proprio piano strategico della PAC.

Tenuto conto delle rispettive disposizioni costituzionali e istituzionali, gli Stati membri possono designare autorità di gestione regionali a cui incombe la responsabilità di talune o tutte le funzioni di cui al paragrafo 2.

Gli Stati membri assicurano che sia stato istituito il pertinente sistema di gestione e di controllo in modo da garantire una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'autorità di gestione nazionale e, se del caso, le autorità di gestione regionali e gli altri organismi. Gli Stati membri sono responsabili del buon funzionamento del sistema per tutta la durata del piano strategico della PAC.

2. L'autorità di gestione è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del piano strategico della PAC. Essa assicura in particolare:

- a) che esista un sistema di informazione elettronico di cui all'articolo 130;
- b) che gli agricoltori, gli altri beneficiari e altri organismi coinvolti nell'esecuzione degli interventi:
 - i) siano informati degli obblighi derivanti dall'aiuto concesso e adoperino un sistema contabile distinto o un adeguato codice contabile per tutte le transazioni relative a un'operazione, ove opportuno;
 - ii) siano a conoscenza dei requisiti concernenti la trasmissione dei dati all'autorità di gestione e la registrazione degli output e dei risultati;
- c) che agli agricoltori e agli altri beneficiari interessati siano fornite, se del caso con mezzi elettronici, informazioni chiare e precise sui ►C3 ● criteri di gestione obbligatori ◀ e sulle norme minime BCAA stabilite ai sensi del titolo III, capo I, sezione 2, nonché sui requisiti relativi alla condizionalità sociale stabiliti ai sensi del titolo III, capo I, sezione 3, da applicare a livello di azienda agricola;
- d) che la valutazione ex ante di cui all'articolo 139 sia conforme al sistema di monitoraggio e valutazione e che sia presentata alla Commissione;
- e) che sia istituito il piano di valutazione di cui all'articolo 140, paragrafo 4, che la valutazione ex post di cui al medesimo articolo sia svolta entro i termini fissati nel presente regolamento, assicurando che tali valutazioni siano conformi al sistema di monitoraggio e valutazione e siano presentate al comitato di monitoraggio e alla Commissione;

- f) che il comitato di monitoraggio riceva le informazioni e i documenti necessari per monitorare l'attuazione del piano strategico della PAC alla luce degli specifici obiettivi e priorità del medesimo;
- g) che la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione sia redatta e corredata di tabelle di monitoraggio aggregate e che, dopo che la relazione è stata presentata al comitato di monitoraggio in vista di un parere, sia presentata alla Commissione conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2116;
- h) che siano condotte le pertinenti azioni di follow-up sulle osservazioni della Commissione sulle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione;
- i) che l'organismo pagatore riceva tutte le informazioni necessarie, in particolare in merito alle procedure applicate e agli eventuali controlli effettuati sugli interventi selezionati per il finanziamento, prima che siano autorizzati i pagamenti;
- j) che i beneficiari nel quadro di interventi finanziati dal FEASR diversi da interventi connessi alla superficie e agli animali riconoscano il sostegno finanziario ricevuto, anche tramite l'uso adeguato dell'emblema dell'Unione conformemente alle norme stabilite dalla Commissione in applicazione del paragrafo 5;
- k) che sia data pubblicità al piano strategico della PAC, tra l'altro attraverso la rete nazionale della PAC, informando:
 - i) i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi coinvolti nella promozione della parità di genere e le organizzazioni non governative interessate (incluse le organizzazioni che operano nel settore dell'ambiente) circa le possibilità offerte dal piano strategico della PAC e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti dello stesso; e
 - ii) gli agricoltori, gli altri beneficiari e il pubblico circa i contributi dell'Unione all'agricoltura e allo sviluppo rurale tramite il piano strategico della PAC.

Per il sostegno finanziato dal FEAGA, ove opportuno, gli Stati membri affinché l'autorità di gestione utilizzi gli strumenti e le strutture di visibilità e comunicazione utilizzati dal FEASR.

3. Laddove le autorità di gestione regionali di cui al paragrafo 1, secondo comma, siano responsabili dell'espletamento delle funzioni di cui al paragrafo 2, l'autorità di gestione nazionale assicura un adeguato coordinamento tra tali autorità al fine di garantire coerenza e uniformità nella progettazione e nell'attuazione del piano strategico della PAC.

4. L'autorità di gestione nazionale o, se del caso, le autorità di gestione regionali possono delegare le funzioni a organismi intermedi. In tal caso, l'autorità di gestione delegante rimane pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione di dette funzioni e provvede affinché sussistano le opportune disposizioni che consentano all'organismo intermedio di disporre di tutte le informazioni e i dati necessari all'espletamento delle proprie funzioni.

5. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono condizioni uniformi per l'applicazione dei requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità di cui al paragrafo 2, lettere j) e k). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 153, paragrafo 2.

Comitato di monitoraggio

1. Ciascuno Stato membro istituisce un comitato nazionale che monitora l'attuazione del piano strategico della PAC entro tre mesi dalla data in cui allo Stato membro viene notificata la decisione di esecuzione della Commissione recante approvazione di un piano strategico della PAC.

Ciascun comitato di monitoraggio adotta il proprio regolamento interno, che comprende disposizioni sul coordinamento con i comitati di monitoraggio regionali se istituiti a norma del paragrafo 5, sulla prevenzione dei conflitti di interesse e sull'applicazione del principio di trasparenza.

Il comitato di monitoraggio si riunisce almeno una volta all'anno ed esamina tutte le questioni riguardanti i progressi compiuti dal piano strategico della PAC verso il conseguimento dei suoi target finali.

Ciascuno Stato membro pubblica il regolamento interno e i pareri del comitato di monitoraggio.

2. Ciascuno Stato membro decide la composizione del comitato di monitoraggio e assicura una rappresentanza equilibrata delle autorità pubbliche competenti, degli organismi intermedi e dei rappresentanti dei partner di cui all'articolo 106, paragrafo 3.

Ciascun membro del comitato di monitoraggio ha diritto di voto.

Lo Stato membro pubblica online l'elenco dei membri del comitato di monitoraggio.

I rappresentanti della Commissione prendono parte ai lavori del comitato di monitoraggio in veste consultiva.

3. Il comitato di monitoraggio esamina in particolare:

- a) i progressi compiuti nell'attuazione del piano strategico della PAC e nel conseguimento dei target intermedi e finali;
- b) le problematiche che incidono sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC e le azioni adottate per farvi fronte, compresi i progressi verso la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi per i beneficiari finali;
- c) gli elementi della valutazione ex ante di cui all'articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 e del documento di strategia di cui all'articolo 59, paragrafo 1, di detto regolamento;
- d) i progressi compiuti nello svolgimento delle valutazioni e delle sintesi delle valutazioni nonché l'eventuale seguito dato ai risultati;
- e) le informazioni pertinenti relative all'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC fornite dalla rete nazionale della PAC;
- f) l'attuazione di azioni di comunicazione e visibilità;
- g) il rafforzamento delle capacità amministrative per le autorità pubbliche e gli agricoltori e gli altri beneficiari, se del caso.

4. Il comitato di monitoraggio fornisce il proprio parere su:

- a) la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;
- b) le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione;
- c) il piano di valutazione e le modifiche dello stesso;

▼M5↓

- d) eventuali proposte dell'autorità di gestione per la modifica di un piano strategico della PAC e, per quanto riguarda una proposta di modifica di un piano strategico della PAC relativo al FEAGA, la data di decorrenza degli effetti della modifica proposta dall'autorità di gestione a norma dell'articolo 119, paragrafo 8.

▼B↓

5. Qualora siano stabiliti elementi a livello regionale, lo Stato membro interessato può istituire comitati di monitoraggio regionali per monitorare l'attuazione degli elementi regionali e fornire al comitato di monitoraggio nazionale informazioni al riguardo. Il presente articolo si applicano, mutatis mutandis, a tali comitati di monitoraggio regionali per quanto riguarda gli elementi stabiliti a livello regionale.

Articolo 125

Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri

1. Su iniziativa di uno Stato membro, il FEASR può finanziare le azioni necessarie per una gestione e un'attuazione efficaci del sostegno in relazione al piano strategico della PAC, ivi compresa la creazione e la gestione delle reti nazionali della PAC di cui all'articolo 126, paragrafo 1. Le azioni di cui al presente paragrafo possono interessare periodi di programmazione precedenti e periodi successivi coperti dal piano strategico della PAC.
2. Possono altresì beneficiare di un sostegno le azioni dell'autorità responsabile del Fondo capofila conformi all'articolo 31, paragrafi 4, 5 e 6, del regolamento (UE) 2021/1060, a condizione che l'iniziativa LEADER comporti un sostegno da parte del FEASR.
3. L'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri non finanzia gli organismi di certificazione di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/2116.

Articolo 126

Reti nazionali e europee della PAC

1. Ciascuno Stato membro istituisce una rete nazionale della politica agricola comune («rete nazionale della PAC») per la creazione di una rete delle organizzazioni e delle amministrazioni, dei consulenti, dei ricercatori e di altri attori dell'innovazione nonché di altri attori nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale a livello nazionale al più tardi 12 mesi dopo l'approvazione del piano strategico della PAC da parte della Commissione. Le reti nazionali della PAC si basano sulle esperienze e sulle pratiche di rete esistenti negli Stati membri.
2. La Commissione istituisce una rete europea della politica agricola comune («rete europea della PAC») per il collegamento in rete delle reti, delle organizzazioni e delle amministrazioni nazionali nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale a livello di Unione.
3. Il collegamento in rete attraverso le reti nazionali e europee della PAC persegue i seguenti obiettivi:
 - a) aumentare il coinvolgimento di tutti i portatori di interessi pertinenti nell'attuazione dei piani strategici della PAC e, se del caso, nella loro elaborazione;
 - b) assistere le amministrazioni degli Stati membri nell'attuazione dei piani strategici della PAC e nella transizione verso un modello di attuazione basato sull'efficacia;

- c) contribuire a migliorare la qualità dell'attuazione dei piani strategici della PAC;
- d) contribuire a informare il pubblico e i potenziali beneficiari circa la PAC e le possibilità di finanziamento;
- e) promuovere l'innovazione nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale nonché sostenere l'apprendimento tra pari, l'inclusione e l'interazione tra tutti i portatori di interessi nei processi di scambio e acquisizione delle conoscenze;
- f) contribuire alla capacità e alle attività di monitoraggio e valutazione;
- g) contribuire alla diffusione dei risultati dei piani strategici della PAC.

L'obiettivo di cui al primo comma, lettera d), è perseguito in particolare attraverso le reti nazionali della PAC.

4. Le funzioni delle reti nazionali e europee della PAC per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 3 sono le seguenti:

- a) raccolta, analisi e diffusione di informazioni sulle azioni e sulle buone pratiche messe in atto o sostenute nel quadro dei piani strategici della PAC nonché analisi degli sviluppi nell'agricoltura e nelle zone rurali relativi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2;
- b) contributo all'acquisizione delle capacità delle amministrazioni degli Stati membri e di altri attori coinvolti nell'attuazione dei piani strategici della PAC, anche per quanto riguarda i processi di monitoraggio e valutazione;
- c) creazione di piattaforme, forum ed eventi per facilitare lo scambio di esperienze tra portatori di interessi e l'apprendimento tra pari, inclusi, se del caso, gli scambi con reti in paesi terzi;
- d) raccolta di informazioni – e sostegno alla loro diffusione – nonché messa in rete delle strutture e dei progetti finanziati, come i gruppi d'azione locali di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) 2021/1060, i gruppi operativi del PEI di cui all'articolo 127, paragrafo 3, del presente regolamento e strutture e progetti analoghi;
- e) sostegno a progetti di cooperazione tra i gruppi operativi del PEI di cui all'articolo 127, paragrafo 3, del presente regolamento, i gruppi d'azione locali di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) 2021/1060 o analoghe strutture di sviluppo locale, compresa la cooperazione transnazionale;
- f) creazione di collegamenti con altre strategie finanziate dall'Unione o reti;
- g) contributo all'ulteriore sviluppo della PAC e alla preparazione dei periodi successivi del piano strategico della PAC;
- h) nel caso di reti nazionali della PAC, partecipazione e contributo alle attività della rete europea della PAC;
- i) nel caso della rete europea della PAC, cooperazione con le reti nazionali della PAC e contributo alle loro attività.

5. La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono la struttura organizzativa e il funzionamento della rete europea della PAC. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 153, paragrafo 2.

Partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura

1. L'obiettivo del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura (PEI) è promuovere l'innovazione e migliorare lo scambio di conoscenze.

Il PEI sostiene gli AKIS creando connessioni con le politiche e gli strumenti al fine di accelerare l'innovazione.

2. Il PEI contribuisce al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2.

In particolare esso:

- a) crea valore aggiunto favorendo una maggiore connessione tra la ricerca e la pratica agricola e incoraggiando un'applicazione più diffusa delle misure d'innovazione disponibili;
- b) collega gli attori dell'innovazione e i progetti;
- c) si adopera affinché le soluzioni innovative siano messe in pratica su più vasta scala e in tempi più brevi, compreso lo scambio tra agricoltori; e
- d) informa la comunità scientifica sulle necessità della ricerca nella pratica agricola.

3. I gruppi operativi del PEI sostenuti nel quadro del tipo di interventi «cooperazione» di cui all'articolo 77 fanno parte del PEI. Ciascun gruppo operativo del PEI elabora un piano per sviluppare o attuare un progetto innovativo che si basi sul modello interattivo di innovazione i cui principi fondamentali sono:

- a) sviluppo di soluzioni innovative incentrate sulle esigenze di agricoltori o silvicoltori, affrontando nel contempo le interazioni in tutta la catena di approvvigionamento laddove opportuno;
- b) riunione di partner con conoscenze complementari come agricoltori, consulenti, ricercatori, imprese o organizzazioni non governative in una combinazione mirata a seconda dello strumento più adatto per il raggiungimento degli obiettivi del progetto; e
- c) codecisione e co-creazione nel corso di tutto il progetto.

I gruppi operativi del PEI possono agire su un piano transnazionale, anche a livello transfrontaliero. L'innovazione auspicata può basarsi su pratiche nuove, ma anche su quelle tradizionali in un nuovo contesto geografico o ambientale.

I gruppi operativi del PEI divulgano una sintesi dei piani e dei risultati dei progetti realizzati, in particolare attraverso le reti nazionali ed europee della PAC.

TITOLO VII

MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE E VALUTAZIONE

CAPO I

QUADRO DI RIFERIMENTO PER L'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE

Articolo 128

Istituzione del quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione

1. È istituito un quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione sotto la responsabilità condivisa degli Stati membri e della Commissione. Il quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione consente la rendicontazione, il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC nel corso della sua attuazione.

2. Il quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione comprende i seguenti elementi:

- a) una serie di indicatori comuni di output, di risultato, di impatto e di contesto di cui all'articolo 7, che saranno utilizzati come base per il monitoraggio, la valutazione e la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione;
- b) i target finali e intermedi annuali stabiliti in relazione ai pertinenti obiettivi specifici utilizzando gli indicatori di risultato pertinenti;
- c) la raccolta, la conservazione e la trasmissione di dati;
- d) relazioni periodiche sull'efficacia dell'attuazione, il monitoraggio e le attività di valutazione;
- e) le valutazioni ex ante, intermedie ed ex post nonché tutte le altre attività di valutazione connesse al piano strategico della PAC.

Articolo 129

Obiettivi del quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione

Gli obiettivi del quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione sono:

- a) valutare l'impatto, l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto a livello di Unione della PAC;
- b) monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento dei target finali dei piani strategici della PAC;
- c) valutare l'impatto, l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza e la coerenza degli interventi dei piani strategici della PAC;
- d) favorire un processo di apprendimento comune connesso all'attività di monitoraggio e di valutazione.

Articolo 130

Sistema di informazione elettronico

Gli Stati membri istituiscono un sistema di informazione elettronico sicuro o ne utilizzano uno esistente, nel quale registrano e conservano le informazioni essenziali sull'attuazione del piano strategico della PAC necessarie al monitoraggio e alla valutazione, in particolare per monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi e dei target finali fissati, ivi comprese le informazioni su ciascun beneficiario e operazione.

Articolo 131

Informazione

Gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari del sostegno a titolo degli interventi del piano strategico della PAC e i gruppi di azione locale di cui all'articolo 33 del regolamento (UE)

2021/1060 fornisca all'autorità di gestione o ad altri organismi delegati a svolgere funzioni per suo conto tutte le informazioni necessarie ai fini del monitoraggio e della valutazione del piano strategico della PAC.

Gli Stati membri assicurano che siano istituite fonti di dati esaurienti, affidabili e puntuali per consentire un efficace seguito dei progressi in termini di politiche compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi, utilizzando gli indicatori di output, di risultato e d'impatto.

Articolo 132

Procedure di monitoraggio

L'autorità di gestione e il comitato di monitoraggio monitorano l'attuazione del piano strategico della PAC e i progressi compiuti verso il raggiungimento dei target finali del piano strategico della PAC sulla base degli indicatori di output e di risultato.

Articolo 133

Competenze di esecuzione per il quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione

La Commissione adotta atti di esecuzione sul contenuto del quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione. Tali atti comprendono indicatori, diversi da quelli di cui all'allegato I, che sono necessari per un monitoraggio e una valutazione adeguati della politica, i metodi per il computo degli indicatori di cui all'allegato I e al di fuori di esso e le disposizioni necessarie per garantire l'accuratezza e l'affidabilità dei dati raccolti dagli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 153, paragrafo 2.

CAPO II

RELAZIONI ANNUALI SULL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE

Articolo 134

Relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione

1. Gli Stati membri presentano, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/2116, una relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC nel corso del precedente esercizio.
2. L'ultima relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione, da presentare, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/2116, comprende una sintesi delle valutazioni effettuate durante il periodo di attuazione.

▼M5▼

3. Per essere ricevibile, la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione contiene tutte le informazioni previste ai paragrafi 4, 5, 7 e 10. Ove la Commissione non comunichi agli Stati membri interessati che la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione non è ricevibile entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della stessa, tale relazione si considera ricevibile.

▼B▼

4. Le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione espongono le principali informazioni qualitative e quantitative relative all'attuazione del piano strategico della PAC con riferimento ai dati finanziari e agli indicatori di output e di risultato, anche, se del caso, a livello regionale.

▼M5↓

5. Le informazioni quantitative di cui al paragrafo 4 includono:

- a) gli output realizzati conseguiti entro la fine dell'esercizio finanziario precedente;
- b) la spesa lorda alla fine dell'esercizio finanziario pertinente per gli output di cui alla lettera a) del presente comma, prima dell'applicazione di eventuali sanzioni o altre riduzioni e, nel caso del FEASR, tenendo conto della riassegnazione di fondi esclusi o recuperati a norma dell'articolo 57 del regolamento (UE) 2021/2116;
- c) il rapporto tra la spesa lorda di cui alla lettera b) del presente comma e i pertinenti output realizzati di cui alla lettera a) del presente comma («importo unitario realizzato»);
- d) i risultati e la distanza dai corrispondenti target intermedi fissati in conformità dell'articolo 109, paragrafo 1, lettera a).

Le informazioni di cui al primo comma, lettere a), b) e c), del presente paragrafo, sono ripartite per importo unitario come illustrato nel piano strategico della PAC a norma dell'articolo 111, primo comma, lettera h). Per gli indicatori di output che sono indicati nell'allegato I come utilizzati esclusivamente a fini di monitoraggio, sono incluse solo le informazioni di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo.

▼M5↓ —————

▼B↓

7. Le informazioni qualitative di cui al paragrafo 4 includono:

- a) una sintesi dello stato di attuazione del piano strategico della PAC rispetto al precedente esercizio;

▼M5↓

- b) eventuali problematiche che incidono sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC, in particolare per quanto riguarda le deviazioni dai target intermedi, fornendo le giustificazioni di cui all'articolo 135 o, ove opportuno, illustrando le ragioni e, se del caso, le misure adottate.

▼M5↓ —————

▼B↓

10. Per gli strumenti finanziari, oltre ai dati da fornire a norma del paragrafo 4, sono fornite informazioni relative a:

- a) le spese ammissibili per tipo di prodotto finanziario;
- b) l'importo dei costi e delle commissioni di gestione dichiarati spese ammissibili;
- c) l'importo, per tipo di prodotto finanziario, delle risorse pubbliche e private mobilitate in aggiunta al FEASR;
- d) gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno proveniente dalla partecipazione del FEASR agli strumenti finanziari in conformità dell'articolo 60 del regolamento (UE) 2021/1060 e le risorse restituite attribuibili al sostegno del FEASR in conformità dell'articolo 62 del medesimo regolamento;

- e) il valore totale dei prestiti e degli investimenti azionari o quasi azionari nei confronti di destinatari finali garantiti con la spesa pubblica ammissibile esclusi i finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 115, paragrafo 5, del presente regolamento ed effettivamente versati ai destinatari finali.

▼M5 ↓ _____

▼B ↓

11. Ai fini dell'esame biennale dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 135, la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione contiene informazioni sui finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 115, paragrafo 5, lettere a) e d). Tale finanziamento è preso in considerazione nell'esame biennale dell'efficacia dell'attuazione.

12. Le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione, unitamente a una loro sintesi per i cittadini, sono messe a disposizione del pubblico.

▼M5 ↓

13. La Commissione può formulare osservazioni sulle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione ricevibili entro un mese dal giorno in cui la Commissione informa gli Stati membri della loro ricevibilità. Ove la Commissione non esprima osservazioni entro il termine stabilito, la relazione s'intende accettata. L'articolo 121 si applica *mutatis mutandis*.

▼B ↓

14. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme concernenti le modalità di presentazione del contenuto delle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 153, paragrafo 2.

Articolo 135

Esame biennale dell'efficacia dell'attuazione

1. La Commissione elabora un esame biennale dell'efficacia dell'attuazione in base alle informazioni trasmesse nelle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione.
2. Quando il valore di uno o più indicatori di risultato comunicati a norma dell'articolo 134, che sono stati utilizzati dallo Stato membro interessato per l'esame dell'efficacia dell'attuazione nel piano strategico della PAC conformemente all'allegato I, rivela un deficit – rispetto al corrispondente target intermedio – superiore al 35 % per l'esercizio 2024, e al 25 % per l'esercizio 2026, lo Stato membro interessato giustifica tale divario. A seguito della valutazione di tale giustificazione, ove necessario, la Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di presentare un piano d'azione in conformità dell'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, che descriva le misure correttive pianificate e le tempistiche previste.
3. Nel 2026 la Commissione riesamina le informazioni fornite nelle relazioni sull'efficacia dell'attuazione per l'esercizio finanziario 2025. Quando il valore di uno o più indicatori di risultato comunicati a norma dell'articolo 134, che sono stati utilizzati dallo Stato membro interessato per l'esame dell'efficacia dell'attuazione nel piano strategico della PAC conformemente all'allegato I, rivela un deficit – rispetto al target intermedio interessato – superiore al 35 % per l'esercizio 2025, la Commissione può chiedere allo Stato membro interessato misure correttive.

Articolo 136

Riunioni annuali di riesame

1. Ogni anno ciascuno Stato membri organizza una riunione di riesame con la Commissione. La riunione di riesame è presieduta congiuntamente o dalla Commissione e deve svolgersi non prima di due mesi dalla presentazione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione.
2. La riunione di riesame è volta ad analizzare l'efficacia dell'attuazione di ciascun piano, ivi compresi i progressi compiuti verso il raggiungimento dei target prefissati e le informazioni disponibili sugli impatti pertinenti nonché eventuali problematiche che incidono sull'efficacia dell'attuazione e gli interventi passati o futuri intesi a porvi rimedio.

CAPO III

RENDICONTAZIONE DEL PAGAMENTO SPECIFICO PER IL COTONE E RELAZIONE SUGLI AIUTI NAZIONALI TRANSITORI

Articolo 137

Relazione annuale

Entro il 15 febbraio 2025 e il 15 febbraio di ciascun anno a seguire fino al 2030, gli Stati membri che concedono il pagamento specifico per il cotone di cui al titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 2, forniscono alla Commissione le seguenti informazioni concernenti l'attuazione sull'attuazione di tale pagamento nel corso del precedente esercizio:

- a) il numero di beneficiari;
- b) l'importo del pagamento per ettaro; e
- c) il numero di ettari per cui il pagamento è concesso.

Articolo 138

Relazione annuale sugli aiuti nazionali transitori

Entro il 15 febbraio 2025 e il 15 febbraio di ciascun anno a seguire fino al 2030, gli Stati membri che concedono l'aiuto nazionale transitorio di cui all'articolo 147 forniscono alla Commissione le seguenti informazioni concernenti l'attuazione di tale aiuto nel corso del precedente esercizio per ciascun settore pertinente:

- a) numero di beneficiari;
- b) importo totale degli aiuti nazionali transitori concessi; e
- c) il numero di ettari, di animali o di altre unità per le quali sono stati concessi tali aiuti.

CAPO IV

VALUTAZIONE DEL PIANO STRATEGICO DELLA PAC

Articolo 139

Valutazioni ex ante

1. Gli Stati membri effettuano valutazioni ex ante per migliorare la qualità della progettazione dei piani strategici della PAC.
2. Le valutazioni ex ante sono effettuate sotto la responsabilità dell'autorità competente per la preparazione dei piani strategici della PAC.

3. La valutazione ex ante prende in esame:

- a) il contributo del piano strategico della PAC al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, tenuto conto delle esigenze nazionali e regionali, del potenziale di sviluppo, nonché dell'esperienza acquisita nell'attuazione della PAC nei precedenti periodi di programmazione;
- b) la coerenza interna del piano strategico della PAC proposto e il rapporto con altri strumenti pertinenti;
- c) la coerenza tra l'assegnazione delle risorse di bilancio e quegli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, che sono perseguiti dal piano strategico della PAC;
- d) il modo in cui gli output attesi contribuiranno al conseguimento degli obiettivi;
- e) se i valori obiettivo quantificati relativi ai risultati e ai target intermedi sono adeguati e realistici, tenendo conto del sostegno previsto del FEAGA e del FEASR;
- f) le misure pianificate intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico degli agricoltori e degli altri beneficiari;
- g) ove opportuno, i criteri per l'utilizzo di strumenti finanziari finanziati dal FEASR.

4. La valutazione ex ante può comprendere i requisiti per la VAS stabiliti nella direttiva 2001/42/CE, tenendo conto delle esigenze connesse alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

Articolo 140

Valutazione dei piani strategici della PAC durante il periodo di attuazione e valutazione ex post

1. Le valutazioni dei piani strategici della PAC sono svolte dagli Stati membri durante l'attuazione ed ex post per migliorare la qualità della progettazione e dell'attuazione dei piani. Gli Stati membri valutano l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza, il valore aggiunto a livello di Unione e l'incidenza dei loro piani strategici della PAC rispetto al contributo che questi apportano al conseguimento degli obiettivi generali della PAC di cui all'articolo 5 e degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, che sono perseguiti dal piano strategico della PAC in questione. L'impatto complessivo del piano strategico della PAC è esaminato soltanto nel quadro della valutazione ex post.
2. Gli Stati membri affidano le valutazioni a esperti indipendenti dal punto di vista funzionale.
3. Gli Stati membri provvedono a che siano in atto procedure per la produzione e la raccolta dei dati necessari alle valutazioni.
4. Gli Stati membri redigono un piano di valutazione che fornisce indicazioni in merito alle attività di valutazione previste per il periodo di attuazione.
5. Gli Stati membri presentano il piano di valutazione al comitato di monitoraggio al più tardi entro un anno dall'adozione del piano strategico della PAC.
6. L'autorità di gestione è responsabile del completamento di una valutazione ex post globale del piano strategico della PAC entro il 31 dicembre 2031.
7. Gli Stati membri rendono pubbliche tutte le valutazioni.

CAPO V

VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE AD OPERA DELLA COMMISSIONE

Articolo 141

Valutazione e verifica dell'efficacia dell'attuazione

1. La Commissione predispone un piano pluriennale di valutazione della PAC che sarà condotto sotto la sua responsabilità. Tale piano di valutazione contempla altresì le misure di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di sintesi dei piani strategici della PAC degli Stati membri entro il 31 dicembre 2023. La relazione comprende un'analisi dello sforzo congiunto e dell'ambizione collettiva degli Stati membri per quanto attiene al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, in particolare quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e), f) e i).
3. Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di valutare la gestione del nuovo modello di attuazione da parte degli Stati membri nonché la coerenza e il contributo combinato degli interventi dei piani strategici degli Stati membri al conseguimento degli impegni dell'Unione in materia di ambiente e di clima. Se necessario, la Commissione rivolge raccomandazioni agli Stati membri per facilitare il conseguimento di tali impegni.
4. La Commissione effettua una valutazione intermedia per esaminare l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto a livello dell'Unione del FEAGA e del FEASR entro il 31 dicembre 2026 tenendo conto degli indicatori di cui all'allegato I. La Commissione può utilizzare tutte le informazioni pertinenti già disponibili, in conformità dell'articolo 128 del regolamento finanziario.
5. La Commissione procede a una valutazione ex post per esaminare l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto a livello dell'Unione del FEAGA e del FEASR.
6. In base ai dati forniti nelle valutazioni della PAC, in particolare nelle valutazioni dei piani strategici della PAC, nonché ad altre fonti di informazione pertinenti, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2027, una relazione sulla valutazione intermedia in cui sono riportati i primi risultati sull'efficacia dell'attuazione della PAC. Una seconda relazione contenente una valutazione dell'efficacia dell'attuazione della PAC è presentata entro il 31 dicembre 2031.

Articolo 142

Relazioni basate su un insieme di indicatori chiave

Conformemente al requisito di comunicazione di cui all'articolo 41, paragrafo 3, lettera h), punto iii), del regolamento finanziario, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le informazioni sull'efficacia dell'attuazione di cui al suddetto articolo misurate sulla base di una serie di indicatori chiave di cui all'allegato XIV del presente regolamento.

Articolo 143

Disposizioni generali

1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni disponibili necessarie a consentirle di procedere al monitoraggio e alla valutazione della PAC di cui all'articolo 141.
2. I dati necessari per gli indicatori di contesto e di impatto provengono in primo luogo da fonti di dati consolidate, quali la rete d'informazione contabile agricola ed Eurostat. Se i dati per tali

indicatori non sono disponibili o non sono completi, le lacune sono affrontate nel contesto del programma statistico europeo, istituito a norma del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (²⁰), tramite la rete d'informazione contabile agricola istituita dal regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio (²¹), o tramite accordi formali con altri fornitori di dati, come il Centro comune di ricerca e l'Agenzia europea dell'ambiente.

3. I dati provenienti da registri amministrativi, come il sistema integrato di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116, il sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 68 del suddetto regolamento, i registri degli animali e gli schedari vitivinicoli, sono utilizzati anche per fini statistici, in cooperazione con le autorità statistiche degli Stati membri e con Eurostat.

4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni sulle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire, tenendo conto dell'esigenza di evitare indebiti oneri amministrativi, nonché sui dati necessari e sulle sinergie tra potenziali fonti di dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 153, paragrafo 2.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORRENZA

Articolo 144

Regole applicabili alle imprese

Se il titolo III del presente regolamento prevede un sostegno a forme di cooperazione tra imprese, detto sostegno può essere concesso solo alle forme di cooperazione che rispettano le regole di concorrenza applicabili in virtù degli articoli da 206 a 210 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 145

Aiuti di Stato

1. Salvo disposizione contraria contenuta nel presente titolo, al sostegno previsto nel quadro del presente regolamento si applicano gli articoli 107, 108 e 109 TFUE.
2. Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano al sostegno fornito dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 146 del presente regolamento, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE.

Articolo 146

Finanziamenti nazionali integrativi

Il sostegno fornito dagli Stati membri in relazione alle operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE inteso a offrire finanziamenti integrativi a favore di interventi di sviluppo rurale di cui al titolo III, capo IV, del presente regolamento per cui è concesso il sostegno dell'Unione, in qualsiasi momento nel periodo di validità del piano strategico della PAC, può essere erogato solo se è conforme al presente regolamento e incluso nell'allegato V dei piani strategici della PAC approvati dalla Commissione.

Gli Stati membri non forniscono sostegno agli interventi nei settori di cui al titolo III, capo III, del presente regolamento, tranne nei casi espressamente previsti in tale capo.

Articolo 147

Aiuti nazionali transitori

1. Gli Stati membri che hanno concesso aiuti nazionali transitori nel periodo 2015-2022 a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1307/2013 possono continuare a concedere aiuti nazionali transitori agli agricoltori.

2. Le condizioni per la concessione di aiuti nazionali transitori sono identiche a quelle di cui all'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, qualora le condizioni per la concessione degli aiuti nazionali transitori di cui al primo comma riguardino un periodo di riferimento, gli Stati membri possono decidere di prorogare il periodo di riferimento al più tardi all'anno 2018.

3. L'importo totale degli aiuti nazionali transitori che possono essere concessi per settore è limitato alle seguenti percentuali del livello dei pagamenti in ciascuna delle dotazioni finanziarie specifiche per settore autorizzate dalla Commissione nel 2013 a norma dell'articolo 132, paragrafo 7, o dell'articolo 133 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (²²):

- 50 % nel 2023,
- 45 % nel 2024,
- 40 % nel 2025,
- 35 % nel 2026,
- 30 % nel 2027.

Per Cipro la percentuale è calcolata sulla base delle dotazioni finanziarie specifiche per settore di cui all'allegato XVII bis del regolamento (CE) n. 73/2009.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 148

Misure necessarie per risolvere problemi specifici

1. Al fine di risolvere problemi specifici, la Commissione adotta atti di esecuzione necessari e giustificabili in casi di emergenza. Tali atti di esecuzione possono derogare ad alcune disposizioni del presente regolamento nella misura e per il periodo strettamente necessari. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 153, paragrafo 2.

2. Qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, e al fine di risolvere i problemi specifici di cui al paragrafo 1 assicurando al contempo la continuità del piano strategico della PAC in caso di circostanze straordinarie, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 153, paragrafo 3.

3. Le misure adottate a norma dei paragrafi 1 o 2 rimangono in vigore per un periodo non superiore a dodici mesi. Se, trascorso tale periodo, i problemi specifici di cui a detti paragrafi persistono, la Commissione può, ai fini di una soluzione permanente, presentare un'adeguata proposta legislativa.
4. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio delle misure adottate a norma dei paragrafi 1 o 2 entro due giorni lavorativi dalla loro adozione.

Articolo 149

Applicazione alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo

1. Il titolo III, capo II, non si applica alle regioni ultraperiferiche.
2. Per i pagamenti diretti concessi nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione in conformità del capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 e nelle isole minori del Mar Egeo in conformità del capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013, si applicano l'articolo 3, punti 1) e 2), l'articolo 4, paragrafi 2, 3 e 5, l'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, il titolo III, capo I, sezioni 2 e 3, e il titolo IX del presente regolamento. L'articolo 4, paragrafi 2, 3 e 5 e il titolo III, capo I, sezione 2, si applicano senza alcun obbligo connesso al piano strategico della PAC.

CAPO II

SISTEMA DI INFORMAZIONE E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Articolo 150

Scambio di informazioni e documenti

1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, istituisce un sistema di informazione che consente lo scambio sicuro di dati di comune interesse tra la Commissione e gli Stati membri.
2. La Commissione assicura l'esistenza di un sistema elettronico adeguato e sicuro per la registrazione, la conservazione e la gestione delle informazioni essenziali e delle relazioni sul monitoraggio e sulla valutazione.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme relative al funzionamento dei sistemi di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 153, paragrafo 2.

Articolo 151

Trattamento e protezione dei dati personali

1. Fatti salvi gli articoli 98, 99 e 100 del regolamento (UE) 2021/2116, gli Stati membri e la Commissione raccolgono i dati personali al fine di adempiere ai loro rispettivi obblighi di gestione, controllo, monitoraggio e valutazione ai sensi del presente regolamento e, in particolare, agli obblighi di cui ai titoli VI e VII, e non sottopongono tali dati a un trattamento incompatibile con tale finalità.
2. Laddove i dati personali sono trattati a fini di monitoraggio e valutazione ai sensi del titolo VII, utilizzando il sistema elettronico sicuro di cui all'articolo 150, essi sono resi anonimi.
3. I dati personali, anche quando sono trattati dai fornitori di servizi di consulenza aziendale di cui all'articolo 15, sono trattati in conformità dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725. In particolare, tali dati non sono conservati con modalità che consentono l'identificazione degli interessati per un arco di tempo superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le

quali sono raccolti o successivamente trattati, tenendo conto dei periodi minimi di conservazione stabiliti dalla normativa nazionale e dell'Unione applicabile.

4. Gli Stati membri informano gli interessati della possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell'Unione conformemente al paragrafo 1 e che a tale riguardo essi godono dei diritti di protezione dei dati sanciti dai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.

CAPO III

ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE

Articolo 152

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 8, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 17, paragrafo 6, all'articolo 35, all'articolo 37, paragrafo 5, all'articolo 38, paragrafo 5, all'articolo 39, paragrafo 3, agli articoli 45, 56 e 84, all'articolo 87, paragrafo 2, all'articolo 89, paragrafo 4, all'articolo 100, paragrafo 3, e agli articoli 116, 122 e 158 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 7 dicembre 2021. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 8, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 17, paragrafo 6, all'articolo 35, all'articolo 37, paragrafo 5, all'articolo 38, paragrafo 5, all'articolo 39, paragrafo 3, agli articoli 45, 56 e 84, all'articolo 87, paragrafo 2, all'articolo 89, paragrafo 4, all'articolo 100, paragrafo 3, e agli articoli 116, 122 e 158 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 8, dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 3, dell'articolo 17, paragrafo 6, dell'articolo 35, dell'articolo 37, paragrafo 5, dell'articolo 38, paragrafo 5, dell'articolo 39, paragrafo 3, degli articoli 45, 56 e 84, dell'articolo 87, paragrafo 2, dell'articolo 89, paragrafo 4, dell'articolo 100, paragrafo 3, e degli articoli 116, 122 e 158 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 153

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato denominato «comitato per la politica agricola comune». Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Per quanto riguarda gli atti di cui all'articolo 133 e all'articolo 143, paragrafo 4, del presente regolamento, qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 154

Abrogazioni

1. Il regolamento (UE) n. 1305/2013 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Tuttavia, fatto salvo il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio (²³), continua ad applicarsi all'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 fino al 31 dicembre 2025. Esso si applica, alle stesse condizioni, alle spese sostenute dai beneficiari e pagate dall'organismo pagatore nell'ambito di tali programmi di sviluppo rurale fino al 31 dicembre 2025.

L'articolo 32 e l'allegato III del regolamento (UE) n. 1305/2013 continuano ad applicarsi per quanto riguarda la designazione delle zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici. I riferimenti ai programmi di sviluppo rurale sono da intendersi come riferimenti ai piani strategici della PAC.

Fino all'istituzione delle reti nazionali ed europee della PAC di cui all'articolo 126 del presente regolamento, la rete europea per lo sviluppo rurale, la rete del partenariato europeo per l'innovazione e le reti rurali nazionali di cui agli articoli 52, 53 e 54 del regolamento (UE) n. 1305/2013 possono svolgere, oltre alle attività di cui a tali articoli, le attività di cui agli articoli 126 e 127 del presente regolamento.

Una volta istituite, oltre alle attività di cui agli articoli 126 e 127 del presente regolamento, le reti nazionali ed europee della PAC di cui all'articolo 126 del presente regolamento possono svolgere fino al 31 dicembre 2025 i compiti di cui all'articolo 52, paragrafo 3, all'articolo 53, paragrafo 3, e all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 relativi all'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma di tale regolamento.

2. Il regolamento (UE) n. 1307/2013 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Tuttavia, esso continua ad applicarsi per quanto riguarda le domande di aiuto relative ad anni di domanda che hanno inizio prima del 1° gennaio 2023.

3. I riferimenti fatti nel presente regolamento ai regolamenti (CE) n. 73/2009 e (UE) n. 1307/2013 si intendono fatti a detti regolamenti quali in vigore prima della loro abrogazione.

Ammissibilità di alcuni tipi di spesa in relazione al periodo di validità del piano strategico della PAC

1. Le spese relative agli impegni giuridici nei confronti di beneficiari, sostenute nell'ambito delle misure di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o di cui all' articolo 39 o all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005, che beneficiano di un sostegno a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 possono continuare a essere ammissibili per un contributo del FEASR nel periodo del piano strategico della PAC, alle condizioni seguenti:
 - a) tali spese sono previste nel pertinente piano strategico della PAC conformemente al presente regolamento e sono conformi al regolamento (UE) 2021/2116;
 - b) si applica il tasso di partecipazione del FEASR per l'intervento fissato nel piano strategico della PAC conformemente al presente regolamento per coprire tali misure;
 - c) il sistema integrato di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 si applica agli impegni giuridici assunti nel quadro di misure che corrispondono ai tipi di interventi basati sulla superficie e sugli animali di cui al titolo III, capi II e IV, del presente regolamento e le operazioni pertinenti sono chiaramente identificate; e
 - d) i pagamenti per gli impegni giuridici di cui alla lettera c) sono effettuati entro il periodo di cui all'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116.
2. Le spese relative agli impegni giuridici nei confronti di beneficiari, sostenute nell'ambito delle misure di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1698/2005 possono continuare a essere ammissibili per un contributo del FEASR nel periodo del piano strategico della PAC, alle condizioni seguenti:
 - a) tali spese sono comunicate alla Commissione come informazioni supplementari nella parte del piano strategico della PAC dedicata alla strategia di intervento, di cui all'articolo 109, e indicandole nel piano finanziario del piano strategico della PAC di cui all'articolo 112, paragrafo 2;
 - b) sono conformi al regolamento (UE) n. 1306/2013 che continua ad applicarsi in relazione a tali spese in conformità dell'articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), del regolamento (UE) 2021/2116; e
 - c) si applica il tasso di partecipazione del FEASR stabilito nel piano strategico della PAC a norma dell'articolo 91, paragrafo 2, lettera d), del presente regolamento.
3. **►M5** **↓** Le spese relative agli impegni giuridici nei confronti di beneficiari, sostenute nell'ambito delle misure pluriennali di cui agli articoli 22, 28, 29, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 o della misura di cui all'articolo 31 di tale regolamento possono essere ammissibili a un contributo del FEASR nel periodo del piano strategico della PAC, alle condizioni seguenti: **◀**
 - a) tali spese sono previste nel pertinente piano strategico della PAC conformemente al presente regolamento e sono conformi al regolamento (UE) 2021/2116;
 - b) si applica il tasso di partecipazione del FEASR per l'intervento fissato nel piano strategico della PAC conformemente al presente regolamento per coprire tali misure;
 - c) il sistema integrato di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 si applica agli impegni giuridici assunti nel quadro di misure che corrispondono ai tipi di

interventi basati sulla superficie e sugli animali di cui al titolo III, capi II e IV, del presente regolamento e le operazioni pertinenti sono chiaramente identificate; e

d) i pagamenti per gli impegni giuridici di cui alla lettera c) del presente paragrafo sono effettuati entro il periodo di cui all'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116.

4. Le spese relative agli impegni giuridici nei confronti di beneficiari, sostenute nell'ambito delle misure di cui agli articoli da 14 a 18, all'articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e b), e agli articoli 20, da 23 a 27, 35, 38, 39 e 39 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013, all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 4 del regolamento (UE) 2020/2220 dopo il 31 dicembre 2025 possono essere ammissibili per un contributo del FEASR nel periodo del piano strategico della PAC, alle condizioni seguenti:

a) tali spese sono previste nel pertinente piano strategico della PAC conformemente al presente regolamento fatta eccezione per l'articolo 73, paragrafo 3, primo comma, lettera f), e sono conformi al regolamento (UE) 2021/2116;

b) si applica il tasso di partecipazione del FEASR per l'intervento stabilito nel piano strategico della PAC conformemente al presente regolamento per coprire tali misure.

5. Le spese relative agli impegni giuridici nei confronti di beneficiari, sostenute nell'ambito delle misure pluriennali di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 possono essere ammissibili per un contributo del FEASR nel periodo del piano strategico della PAC, alle condizioni seguenti:

a) tali spese sono previste nel pertinente piano strategico della PAC conformemente all'articolo 31, paragrafo 7, primo comma, lettera b), del presente regolamento e sono conformi al regolamento (UE) 2021/2116;

b) il sistema integrato di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 si applica agli impegni giuridici assunti nel quadro di misure che corrispondono ai regimi ecologici di cui all'articolo 31 del presente regolamento e le operazioni pertinenti sono chiaramente identificate;

c) i pagamenti per gli impegni giuridici di cui alla lettera b) del presente paragrafo sono effettuati entro il periodo di cui all'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116.

Articolo 156

Transizione in materia di dotazioni finanziarie per tipi di interventi in taluni settori

A decorrere dalla data a partire dalla quale un piano strategico della PAC ha effetti giuridici a norma dell'articolo 118, paragrafo 7, del presente regolamento, la somma dei pagamenti effettuati nel corso di un esercizio nell'ambito di ciascuno dei regimi di aiuti di cui agli articoli da 29 a 31 e da 39 a 60 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e nell'ambito di ciascuno dei tipi di intervento per determinati settori di cui all'articolo 42, lettere da b) a e), del presente regolamento non supera le dotazioni finanziarie stabilite all'articolo 88 del presente regolamento per ciascun esercizio per ciascuno di tali tipi di intervento.

Articolo 157

Ammissibilità delle spese per lo sviluppo locale di tipo partecipativo plurifondo

In deroga all'articolo 86, paragrafo 1, e all'articolo 118, paragrafo 7, del presente regolamento, le spese sostenute a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060, in combinato disposto con l'articolo 77, paragrafo 1, lettera b), e con l'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento, sono ammissibili al contributo del FEASR a decorrere dalla data di presentazione del piano strategico della PAC, a condizione che il sostegno sia pagato dall'organismo pagatore a decorrere dal 1° gennaio 2023. Il regolamento (UE) n. 1306/2013 si applica a tali spese a decorrere dalla data di presentazione del piano strategico della PAC fino al 31 dicembre 2022.

Articolo 158

Disposizioni transitorie

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 152 che integrano il presente regolamento con misure intese a tutelare i diritti acquisiti e il legittimo affidamento dei beneficiari nella misura in cui ciò è necessario per la transizione dal regime di cui ai regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 a quello istituito dal presente regolamento. Tali norme transitorie stabiliscono in particolare le condizioni alle quali il sostegno approvato dalla Commissione a norma dei regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1308/2013 può essere integrato nel sostegno previsto dal presente regolamento, ivi compreso per l'assistenza tecnica e le valutazioni ex post.

▼M5 ↓ _____

▼B ↓

Articolo 160

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO I

INDICATORI DI IMPATTO, RISULTATO, OUTPUT E CONTESTO A NORMA DELL'ARTICOLO 7

Valutazione dell'efficacia di attuazione della politica (pluriennale)	Esame dell'efficacia dell'attuazione
	RISULTATO (2)

<p>- IMPATTO</p> <p>Obiettivi e corrispondenti indicatori di impatto. ⁽¹⁾</p>	<p>Basati esclusivamente su interventi finanziati dalla PAC</p>
<p>⁽¹⁾</p> <p>La maggior parte degli indicatori d'impatto è già stata raccolta attraverso altri canali (statistiche europee, Centro comune di ricerca, Agenzia europea dell'ambiente, etc.) e utilizzata nell'ambito di altre normative dell'Unione o degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Unione. Poiché la raccolta dei dati non avviene sempre con cadenza annuale, vi può essere un ritardo di due o tre anni.</p>	
<p>⁽²⁾</p> <p>Indicatori dei risultati. Dati notificati annualmente dagli Stati membri al fine di monitorare i progressi verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti nei loro piani strategici della PAC. Gli indicatori di risultato obbligatori per l'esame dell'efficacia dell'attuazione, se utilizzati dagli Stati membri a norma dell'articolo 109, paragrafo 1, lettera a), sono contrassegnati da RE. Gli Stati membri possono utilizzare per l'esame dell'efficacia dell'attuazione qualsiasi altro indicatore di risultato pertinente di cui al presente allegato oltre a quelli contrassegnati da RE.</p>	

Obiettivo trasversale dell'UE	Indicatori d'impatto	Indicatori di risultato
<p>Ammodernamento del settore agricolo e delle zone rurali promuovendo e condividendo le conoscenze, l'innovazione e la digitalizzazione nel settore agricolo e nelle zone rurali e incoraggiandone la diffusione da parte degli agricoltori, attraverso un migliore accesso alla ricerca, all'innovazione, allo scambio di conoscenze e alla formazione</p>	<p>I.1 Condividere conoscenze e innovazione: Quota del bilancio della PAC destinata alla condivisione delle conoscenze e all'innovazione</p>	<p>R.1RE Migliorare le prestazioni mediane delle persone che beneficiano di consulenze, fornite da gruppi operativi del partenariato europeo, attraverso la PAC al fine di migliorare le prestazioni ambientali, climatico e di efficienza delle imprese agricole</p> <p>R.2 Collegare la consulenza e i sistemi di sostegno per essere integrati nei Sistemi Agrari e Rurali (SAR) (AKIS)</p> <p>R.3 Digitalizzare l'agricoltura: Percentuale di tecnologie agricole digitali tramite la PAC</p>

Obiettivi specifici UE	Indicatori d'impatto	Indicatori di risultato
<p>Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione al</p>	<p>I.2 Ridurre il divario di reddito: Andamento del reddito agricolo rispetto all'economia nel suo complesso</p>	<p>R.4 Collegare il sostegno alla superficie agricola utilizzata soggetta alla condizionalità</p>

<p>fine di rafforzare la sicurezza alimentare lungo termine e la diversità agricola, nonché per garantire la sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione</p>	<p>I.3 Ridurre le fluttuazioni del reddito agricolo: Andamento del reddito agricolo</p> <p>I.4 Sostenere un reddito agricolo sufficiente: Andamento dei livelli del reddito agricolo per tipo di attività agricola (rispetto alla media nel settore agricolo)</p> <p>I.5 Contribuire all'equilibrio territoriale: Andamento del reddito agricolo nelle zone soggette a vincoli naturali (rispetto alla media))</p>	<p>R.5 Gestione del rischio: strumenti di gestione del rischio</p> <p>R.6RE Ridistribuzione al Percentuale dei pagamenti ammissibili di dimensioni inferiori</p> <p>R.7RE Migliorare il sostegno Percentuale del sostegno su aree a maggiori necessità (rispetto a</p>
<p>Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole, sia a breve che a lungo termine, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione</p>	<p>I.6 Aumentare la produttività delle aziende: Produttività totale dei fattori in agricoltura</p> <p>I.7 Valorizzare gli scambi di prodotti agroalimentari: Importazioni ed esportazioni di prodotti agroalimentari</p>	<p>R.8 Azioni a favore delle aziende Percentuale di aziende che ricevono un sostegno per migliorare il reddito per migliorare l'agricoltura</p> <p>R.9RE Ammodernamento delle aziende che ricevono un sostegno per l'ammodernamento, anche per</p>
<p>Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore</p>	<p>I.8 Migliorare la posizione degli agricoltori nella filiera agroalimentare: Valore aggiunto dei produttori primari nella filiera agroalimentare</p>	<p>R.10RE Una migliore organizzazione Percentuale di aziende che partecipano a mercati locali, qualità finanziati dalla PAC</p> <p>R.11 Concentrazione dell'organizzazione commercializzata da organizzazioni programmi operativi in taluni</p>
<p>Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile</p>	<p>I.9 Migliorare la resilienza dell'agricoltura ai cambiamenti climatici: Indicatore dei progressi della resilienza del settore agricolo</p> <p>I.10 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici: Emissioni di gas serra prodotte dall'agricoltura</p> <p>I.11 Migliorare il sequestro del carbonio: Carbonio organico nel suolo nei terreni agricoli</p> <p>I.12 Aumentare l'energia sostenibile in agricoltura: Produzione sostenibile di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali</p>	<p>R.12 Adattamento ai cambiamenti climatici agricola utilizzata (SAU) soggetta all'adattamento ai cambiamenti climatici</p> <p>R.13RE Ridurre le emissioni Percentuale di unità di bestiame sovvenzionati per ridurre le emissioni mediante la gestione degli effluenti</p> <p>R.14RE Stoccaggio del carbonio su superficie agricola utilizzata per ridurre le emissioni o mantenere i terreni agricoli in zone umide (compresi prati permanenti, colture e terreni agricoli in zone umide)</p> <p>R.15 Energia rinnovabile da fonti rinnovabili: Investimenti sostenibili in energia rinnovabile, compresi (in MW)</p>

		<p>R.16 Investimenti connessi e del sostegno agli investimenti per la mitigazione dei cambiamenti alla produzione di energia rinnovabile</p> <p>R.17RE Terreni oggetto di sostegno per la forestazione ripartizioni</p> <p>R.18 Sostegno agli investimenti destinati a migliorare le prestazioni</p>
<p>Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche</p>	<p>I.13 Ridurre l'erosione dei suoli: Percentuale di terreni agricoli che presentano un'erosione del suolo moderata e grave</p> <p>I.14 Migliorare la qualità dell'aria: Emissioni di ammoniaca prodotte dall'agricoltura</p> <p>I.15 Migliorare la qualità dell'acqua: Bilancio lordo dei nutrienti nei terreni agricoli</p> <p>I.16 Ridurre la dispersione dei nutrienti: Nitrati nelle acque sotterranee - Percentuale di stazioni di monitoraggio delle acque sotterranee dove si rilevano concentrazioni di nitrati superiori a 50 mg/l, ai sensi della direttiva 91/676/CEE.</p> <p>I.17 Ridurre la pressione sulle risorse idriche: Indice WEI+ (indice di sfruttamento idrico)</p> <p>I.18 Uso sostenibile e ridotto dei pesticidi: Rischi, uso e impatti dei pesticidi</p>	<p>R.19RE Migliorare e proteggere l'agricola utilizzata (SAU) soggetta per la gestione dei suoli ai fini del suolo (quali lavorazione ridotta delle colture anche con colture di copertura)</p> <p>R.20RE Migliorare la qualità dell'agricola utilizzata (SAU) soggetta a emissioni di ammoniaca</p> <p>R.21RE Tutelare la qualità delle acque idriche dell'agricola utilizzata (SAU) soggetta a emissioni di nitrati</p> <p>R.22RE Gestione sostenibile e migliorata dell'agricola utilizzata (SAU) soggetta a emissioni di nitrati</p> <p>R.23RE Uso sostenibile dell'agricola utilizzata (SAU) soggetta a squilibrio idrico</p> <p>R.24RE Uso sostenibile e ridotto dell'agricola utilizzata (SAU) finalizzati a un uso sostenibile degli stessi come la perdita di nutrienti</p> <p>R.25 Risultati ambientali nel bestiame adulto (UBA) soggetta a sostenibilità ambientale</p> <p>R.26 Investimenti connessi e beneficiario di un sostegno a titolo della PAC a favore dello sviluppo rurale</p> <p>R.27 Efficacia dell'attuazione degli investimenti nelle zone rurali soggetta a sostenibilità ambientale e adattamento ai cambiamenti climatici e adattamento</p>

		R.28 Efficacia dell'attuazione delle conoscenze e all'innovazione: consulenze, formazione, scambi operativi del partenariato et dalla PAC in relazione e con l'ambiente ambientale o climatico
Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, rafforzare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e il paesaggio	<p>I.19 Incrementare l'avifauna nelle zone agricole: Indice dell'avifauna presente nelle zone agricole</p> <p>I.20 Una migliore protezione della biodiversità: Percentuale di specie e habitat di interesse comunitario connessi con l'agricoltura che presentano una tendenza stabile o in aumento, con una ripartizione della percentuale per le specie di impollinatori selvatici ⁽¹⁾</p> <p>I.21 Migliorare la fornitura di servizi ecosistemici: Percentuale di terreni agricoli interessata da elementi caratteristici del paesaggio</p> <p>I.22 Una maggiore agrobiodiversità nel metodo colturale: diversità delle colture</p>	<p>R.29RE Sviluppo dell'agricoltura utilizzata (SAU) biologica, ripartita tra mantenimento e produzione</p> <p>R.30RE Sostenere una gestione forestali soggetti a impegni e gestione dei servizi ecosistemici</p> <p>R.31RE Preservare gli habitat agricoli utilizzati (SAU) sotto gestione a sostegno della biodiversità comprese le pratiche agronomiche</p> <p>R.32 Investimenti connessi con la gestione a sostegno della biodiversità</p> <p>R.33 Migliorare la gestione delle Natura 2000 soggetta a impegni</p> <p>R.34RE Preservare gli elementi della superficie agricola utili in materia di gestione degli ecosistemi: siepi e gli alberi</p> <p>R.35 Preservare gli alveari: F</p>
Attrarre e sostenere i giovani agricoltori e altri nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo sostenibile delle aziende nelle zone rurali	I.23 Attrarre giovani agricoltori: Andamento del numero di nuovi capi azienda e del numero di nuovi giovani capi azienda, inclusa una ripartizione per genere	R.36RE Ricambio generazionale insediati beneficiando del sostegno del genere
Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, compresa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile	<p>I.24 Contribuire all'occupazione nelle zone rurali: Andamento del tasso di occupazione nelle zone rurali, inclusa una ripartizione per genere</p> <p>I.25 Contribuire alla crescita nelle zone rurali: Evoluzione del prodotto interno lordo (PIL) pro capite nelle zone rurali</p> <p>I.26 Una PAC più equa: Distribuzione del sostegno erogato dalla PAC</p>	<p>R.37 Crescita e posti di lavoro sovvenzionati grazie a progetti</p> <p>R.38 Copertura iniziativa LEADER interessata dalle strategie di sviluppo rurale</p> <p>R.39 Sviluppare l'economia delle imprese della bioeconomia, comprese le imprese agricole</p> <p>R.40 Transizione intelligente: «Piccoli comuni intelligenti»</p> <p>R.41RE Connettere l'Europa: Beneficiari del sostegno rurale beneficia di un migliore accesso ai servizi</p>

	I.27 Promuovere l'inclusione rurale: Andamento dell'indice di povertà nelle zone rurali	sostegno della PAC R.42 Promuovere l'inclusi progetti di inclusione sociale
Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il benessere degli animali e il contrasto alle resistenze antimicrobiche	I.28 Limitare l'uso degli antimicrobici negli animali da allevamento: Vendite/utilizzo di antimicrobici per animali destinati alla produzione di alimenti I.29 Rispondere alla domanda di prodotti alimentari di qualità da parte dei consumatori: Valore della produzione oggetto di regimi di qualità dell'Unione e delle produzioni biologiche	R.43RE Limitare l'uso degli adulto (UBA) oggetto di azio antimicrobici (prevenzione/ri R.44RE Migliorare il ben bestiame adulto (UBA) ogget il benessere degli animali

(¹)

La valutazione delle tendenze per gli impollinatori è effettuata utilizzando le pertinenti misure dell'U particolare un indicatore sugli impollinatori e altre misure adottate attraverso il quadro di governance 2030 (comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020) in base all'iniziativa dell'UE a favo Commissione del 1° giugno 2018).

Verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione – OUTPUT

Tipi di intervento e relativi indicatori di output (²⁴)

▼M5 ↓

Monitoraggio — OUTPUT

Tipi di intervento e relativi indicatori di output (^{*1})

Tipi di intervento	Indicatori di output
Cooperazione (articolo 77)	O.1 Numero di progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI)
Scambio di conoscenze e diffusione di informazioni (articolo 78)	O.2 Numero di azioni o unità di consulenza destinate a fornire sostegno all'innovazione per la preparazione e l'attuazione dei progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI)
Indicatore orizzontale	O.3 Numero di beneficiari del sostegno della PAC

Sostegno di base al reddito (articolo 21)	O.4 Numero di ettari che beneficiano del sostegno di base al reddito
Pagamenti per i piccoli agricoltori (articolo 28)	O.5 Numero di beneficiari o ettari che beneficiano dei pagamenti per i piccoli agricoltori
Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori (articolo 30)	O.6 Numero di ettari che beneficiano del sostegno complementare al reddito per giovani agricoltori
Sostegno redistributivo al reddito (articolo 29)	O.7 Numero di ettari che beneficiano del sostegno redistributivo al reddito
Regimi ecologici (articolo 31)	O.8 Numero di ettari o unità di bestiame adulto o di alveari che beneficiano dei regimi ecologici
Strumenti di gestione del rischio (articolo 76)	O.9 Numero di unità interessate da strumenti di gestione del rischio finanziati dalla PAC
Pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici (articolo 78 bis)	O.9 bis Numero di agricoltori che beneficiano di pagamenti complementari in caso di crisi a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici
Sostegno accoppiato al reddito (articolo 32)	O.10 Numero di ettari che beneficiano del sostegno accoppiato al reddito
	O.11 Numero di capi che beneficiano del sostegno accoppiato al reddito

Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici (articolo 71)	O.12 Numero di ettari che beneficiano del sostegno per zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, compresa una riduzione per tipo di zona
Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori (articolo 72)	O.13 Numero di ettari che beneficiano di sostegno nell'ambito di Natura 2000 o della direttiva 2000/60/CE
Impegni in materia di ambiente e di clima, e altri impegni in materia di gestione (articolo 70)	O.14 Numero di ettari (esclusi i terreni forestali) o numero di altre unità interessate da impegni in campo climatico o ambientale che vanno oltre i requisiti obbligatori
	O.15 Numero di ettari (terreni forestali) o numero di altre unità interessate da impegni in campo climatico o ambientale che vanno oltre i requisiti obbligatori
	O.16 Numero di ettari o numero di altre unità oggetto di impegni di manutenzione per la forestazione e l'agroforestazione
	O.17 Numero di ettari o numero di altre unità che beneficiano del sostegno all'agricoltura biologica
	O.18 Numero delle unità di bestiame adulto (UBA) che beneficiano del sostegno al benessere e alla salute degli animali o al miglioramento delle misure di biosicurezza
O.19 Numero di operazioni o unità a sostegno delle risorse genetiche	
Investimenti (articoli 73 e 74)	O.20 Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per investimenti produttivi nell'azienda
	O.21 Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per investimenti non produttivi nell'azienda
	O.22 Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per investimenti in infrastrutture
	O.23 Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per investimenti non produttivi al di fuori dell'azienda
	O.24 Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per investimenti produttivi al di fuori dell'azienda

Insediamento di giovani agricoltori e di nuovi agricoltori, avvio di imprese rurali e sviluppo imprenditoriale delle piccole aziende agricole (articolo 75)	O.25 Numero di giovani agricoltori che ricevono sostegno per l'insediamento
	O.26 Numero di nuovi agricoltori che ricevono sostegno per l'insediamento (diversi dai giovani agricoltori di cui al punto O.25)
	O.27 Numero di imprese rurali che ricevono un sostegno all'avvio di nuove imprese
	O.27 <i>bis</i> Numero di piccole aziende agricole che ricevono un sostegno per lo sviluppo imprenditoriale
Cooperazione (articolo 77)	O.28 Numero di gruppi e organizzazioni di produttori sovvenzionati
	O.29 Numero di beneficiari che ricevono un sostegno per partecipare ai regimi di qualità ufficiali
	O.30 Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per il ricambio generazionale (escluso il sostegno per l'insediamento)
	O.31 Numero di strategie di sviluppo locale (iniziativa Leader) o di azioni preparatorie sovvenzionate
	O.32 Numero di altre operazioni o unità di cooperazione sovvenzionate (escluso il PEI di cui al punto O.1)
Scambio di conoscenze e diffusione di informazioni (articolo 78)	O.33 Numero di operazioni o di unità di formazione, consulenza e sensibilizzazione sovvenzionate
Indicatore orizzontale	O.34 Numero di ettari che rientrano nelle pratiche ambientali (indicatore sintetico sulla superficie fisica interessata da condizionalità, regimi ecologici, impegni in materia di gestione agro-silvo-climatico-ambientale)
Tipi di intervento in taluni settori (articolo 47)	O.35 Numero di programmi operativi sovvenzionati
Tipi di intervento nel settore vitivinicolo (articolo 58)	O.36 Numero di azioni o di unità sovvenzionate nel settore vitivinicolo

Tipi di intervento nel settore dell'apicoltura (articolo 55)	O.37 Numero di azioni o unità per il mantenimento o miglioramento dell'apicoltura
(*1)	
Dati notificati con cadenza annuale relativi alla loro spesa dichiarata.	



INDICATORI DI CONTESTO

	Indicatore numero	Indicatore di contesto
Popolazione	C.01	Popolazione totale
	C.02	Densità di popolazione
	C.03	Struttura di età della popolazione
Superficie complessiva	C.04	Superficie complessiva
	C.05	Copertura del suolo
Mercato del lavoro	C.06	Tasso di occupazione nelle zone rurali
	C.07	Tasso di disoccupazione nelle zone rurali
	C.08	Occupazione (per settore, per tipo di regione, per attività economica)
Economia	C.09	PIL pro capite

	C.10	Tasso di povertà
	C.11	Valore aggiunto lordo per settore, per tipo di regione, nell'agricoltura e per i produttori primari
Aziende agricole e agricoltori	C.12	Aziende agricole (fattorie)
	C.13	Manodopera agricola
	C.14	Struttura di età dei capi azienda
	C.15	Formazione agraria dei capi azienda
	C.16	Nuovi capi azienda e nuovi giovani capi azienda
Terreni agricoli	C.17	Superficie agricola utilizzata
	C.18	Terreni irrigui
	C.19	Attività agricole nelle zone Natura 2000
	C.20	Zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici
	C.21	Terreni agricoli interessati da elementi

		caratteristici del paesaggio
	C.22	Diversità delle colture
Allevamento	C.23	Unità di bestiame adulto
	C.24	Densità del bestiame
Reddito agricolo e dell'azienda	C.25	Reddito dei fattori in agricoltura
	C.26	Raffronto tra il reddito agricolo e il costo della manodopera non agricola
	C.27	Reddito agricolo per tipo di agricoltura, per regione, per dimensione dell'azienda, nelle zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici
	C.28	Investimenti fissi lordi nel settore agricolo
Produttività agricola	C.29	Produttività totale dei fattori in agricoltura
	C.30	Produttività della manodopera nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e

		dell'industria alimentare
Scambi di prodotti agricoli	C.31	Importazioni ed esportazioni di prodotti agricoli
Altre attività remunerative	C.32	Infrastruttura turistica
Pratiche agronomiche	C.33	Superficie agricola investita a agricoltura biologica
	C.34	Agricoltura intensiva
	C.35	Valore della produzione oggetto di regimi di qualità dell'Unione e della produzione biologica
Biodiversità	C.36	Indice dell'avifauna presente nelle zone agricole
	C.37	Percentuale di specie e habitat di interesse comunitario connessi con l'agricoltura che presentano una tendenza stabile o in aumento
Acqua	C.38	Utilizzo dell'acqua in agricoltura

	C.39	Qualità dell'acqua
		Bilancio lordo dei nutrienti — azoto
		Bilancio lordo dei nutrienti — fosforo
		Nitrati nelle acque sotterranee
Suolo	C.40	Carbonio organico nel suolo nei terreni agricoli
	C.41	Erosione del suolo per azione dell'acqua
Energia	C.42	Produzione sostenibile di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali
	C.43	Uso dell'energia nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e dell'industria alimentare
Clima	C.44	Emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'agricoltura

	C.45	Indicatore dei progressi della resilienza del settore agricolo
	C.46	Perdite dirette in agricoltura imputabili a calamità
Aria	C.47	Emissioni di ammoniaca prodotte dall'agricoltura
Salute	C.48	Vendite/utilizzo di antimicrobici per animali destinati alla produzione di alimenti
	C.49	Rischi, utilizzo e impatti dei pesticidi

ALLEGATO II

SOSTEGNO INTERNO DELL'OMC A NORMA DELL'ARTICOLO 10

Tipo di intervento	Riferimento nel presente regolamento	Paragrafo dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC («Scatola verde»)
Sostegno di base al reddito	Titolo III,5 capo II, sezione 2, sottosezione 2	(se l'attuazione non è basata sui diritti all'aiuto)

		6 (se l'attuazione è basata sui diritti all'aiuto)
Sostegno redistributivo al reddito	Articolo 29	5 (se l'attuazione del relativo sostegno di base al reddito non è basata sui diritti all'aiuto) 6 (se l'attuazione del relativo sostegno di base al reddito è basata sui diritti all'aiuto)
Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori	Articolo 30	5 (se l'attuazione del relativo sostegno di base al reddito non è basata sui diritti all'aiuto) 6 (se l'attuazione del relativo sostegno di base al reddito è basata sui diritti all'aiuto)
Sistemi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (regimi ecologici)	Articolo 31, paragrafo 7, primo comma, lettera a)	5 (se l'attuazione del relativo sostegno di base al reddito non è basata sui diritti all'aiuto) 6 (se l'attuazione del relativo sostegno di base

		al reddito è basata sui diritti all'aiuto)
Sistemi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (regimi ecologici)	Articolo 31, paragrafo 7, primo comma, lettera b)	12
Ortofrutticoli, luppolo, olio d'oliva, olive da tavola e altri settori di cui all'articolo 42, lettera f) – investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, metodi di ricerca e produzione sperimentale e innovativa e altre azioni in settori quali:	Articolo 47, paragrafo 1, lettera a)	2, 11 o 12
— conservazione del suolo, compreso l'aumento del carbonio nel suolo, il miglioramento della struttura del suolo e la riduzione dei contaminanti	Articolo 47, paragrafo 1, lettera a), punto i)	12
— miglioramento dell'uso e della sana gestione delle risorse idriche, inclusi il risparmio di acqua nonché la conservazione e il drenaggio dell'acqua	Articolo 47, paragrafo 1, lettera a), punto ii)	12

<p>— prevenzione dei danni causati da avversità atmosferiche e promozione dello sviluppo e dell'uso di varietà, razze e pratiche di gestione adattate a condizioni climatiche in evoluzione</p>	<p>Articolo 47,12 paragrafo 1, lettera a), punto iii)</p>
<p>— aumento del risparmio energetico, dell'efficienza energetica e dell'uso di energia rinnovabile</p>	<p>Articolo 47,11 o 12 paragrafo 1, lettera a), punto iv)</p>
<p>— imballaggi ecologici soltanto nel campo della ricerca e della produzione sperimentale</p>	<p>Articolo 47,2 paragrafo 1, lettera a), punto v)</p>
<p>— biosicurezza, salute e benessere degli animali</p>	<p>Articolo 47,12 paragrafo 1, lettera a), punto vi)</p>
<p>— riduzione delle emissioni e dei rifiuti, miglioramento dell'utilizzo dei sottoprodotti, inclusi il loro riutilizzo e valorizzazione,</p>	<p>Articolo 47,11 o 12 paragrafo 1, lettera a), punto vii)</p>

e gestione dei rifiuti		
— miglioramento della resistenza agli organismi nocivi e riduzione dei rischi e degli impatti dell'uso di pesticidi, compresa l'attuazione di tecniche di difesa integrata	Articolo 47,2, paragrafo 1, lettera a), punto viii)	11 o 12
— miglioramento della resistenza alle malattie degli animali e riduzione dell'uso di medicinali veterinari, compresi gli antibiotici	Articolo 47,2, paragrafo 1, lettera a), punto ix)	
— creazione e mantenimento di habitat favorevoli alla biodiversità	Articolo 47,2, paragrafo 1, lettera a), punto x)	12
— miglioramento della qualità dei prodotti	Articolo 47,2, paragrafo 1, lettera a), punto xi)	
— miglioramento delle risorse genetiche	Articolo 47,2, paragrafo 1, lettera a), punto xii)	
— miglioramento delle condizioni di impiego e garanzia della	Articolo 47,2, paragrafo 1, lettera a), punto xiii)	

<p>conformità agli obblighi dei datori di lavoro nonché alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro in conformità delle direttive 89/391/CEE, 2009/104/CE e (UE) 2019/1152</p>		
<p>Ortofrutticoli, luppolo, olio d'oliva, olive da tavola e altri settori di cui all'articolo 42, lettera f) – servizi di consulenza e assistenza tecnica</p>	<p>Articolo 47,2 paragrafo 1, lettera b)</p>	
<p>Ortofrutticoli, luppolo, olio d'oliva, olive da tavola e altri settori di cui all'articolo 42, lettera f) – formazione e scambio di buone pratiche</p>	<p>Articolo 47,2 paragrafo 1, lettera c)</p>	
<p>Ortofrutticoli, luppolo, olio d'oliva, olive da tavola e altri settori di cui all'articolo 42, lettera f) – produzione biologica o integrata</p>	<p>Articolo 47,12 paragrafo 1, lettera d)</p>	
<p>Ortofrutticoli, luppolo, olio d'oliva, olive da tavola e altri settori di cui all'articolo 42, lettera</p>	<p>Articolo 47,11, 12 o 2 paragrafo 1, lettera e)</p>	

f) – azioni intese ad aumentare la sostenibilità e l'efficienza di trasporto e stoccaggio		
Ortofrutticoli, luppolo, olio d'oliva, olive da tavola e altri settori di cui all'articolo 42, lettera f) – promozione, comunicazione e commercializzazione	Articolo 47,2 paragrafo 1, lettera f)	
Ortofrutticoli, luppolo, olio d'oliva, olive da tavola e altri settori di cui all'articolo 42, lettera f) – regimi di qualità	Articolo 47,2 paragrafo 1, lettera g)	
Ortofrutticoli, luppolo, olio d'oliva, olive da tavola e altri settori di cui all'articolo 42, lettera f) – sistemi di tracciabilità e certificazione	Articolo 47,2 paragrafo 1, lettera h)	
Ortofrutticoli, luppolo, olio d'oliva, olive da tavola e altri settori di cui all'articolo 42, lettera f) – mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento a essi	Articolo 47,11, 2 o 12 paragrafo 1, lettera i)	
Ortofrutticoli, luppolo, olio d'oliva, olive da tavola e altri settori di cui all'articolo 42, lettera	Articolo 47,7 o 2 paragrafo 2, lettera a)	

f) – fondi di mutualizzazione		
Ortofrutticoli, luppolo, olio d'oliva, olive da tavola e altri settori di cui all'articolo 42, lettera f) – investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali	Articolo 47, paragrafo 2, lettera b)	11 o 2
Ortofrutticoli, luppolo, olio d'oliva, olive da tavola e altri settori di cui all'articolo 42, lettera f) – reimpianto di frutteti o uliveti	Articolo 47, paragrafo 2, lettera d)	8
Ortofrutticoli, luppolo, olio d'oliva, olive da tavola e altri settori di cui all'articolo 42, lettera f) – ricostituzione degli stock di bestiame per motivi sanitari o per perdite dovute a calamità naturali	Articolo 47, paragrafo 2, lettera e)	8
Ortofrutticoli, luppolo, olio d'oliva, olive da tavola e altri settori di cui all'articolo 42, lettera f) – orientamento	Articolo 47, paragrafo 2, lettera j)	2
Ortofrutticoli, luppolo, olio d'oliva, olive da tavola e altri settori di cui all'articolo 42, lettera f) – attuazione e gestione di requisiti	Articolo 47, paragrafo 2, lettera k)	2

fitosanitari di paesi terzi		
Ortofrutticoli, luppolo, olio d'oliva, olive da tavola e altri settori di cui all'articolo 42, lettera f) – azioni di comunicazione	Articolo 47,2 paragrafo 2, lettera l)	
Apicoltura – servizi di consulenza, assistenza tecnica, formazione, informazione e scambio di buone pratiche	Articolo 55,2 paragrafo 1, lettera a)	
Apicoltura investimento immobilizzazioni materiali immateriali, nonché altre azioni, anche a fini di: lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare	–Articolo 55,11, 12 o 2 paragrafo 1, lettera b), epunto i)	
Apicoltura investimento immobilizzazioni materiali immateriali, nonché altre azioni, tra cui: prevenzione dei danni causati da condizioni climatiche avverse, sviluppo e utilizzo di pratiche di gestione	–Articolo 55,11, 12 o 2 paragrafo 1, lettera b), epunto ii)	
Apicoltura sostegno ai laboratori	–Articolo 55,2 paragrafo 1, lettera c)	
Apicoltura programmi di ricerca	–Articolo 55,2 paragrafo 1, lettera e)	

Apicoltura promozione, comunicazione commercializzazione	–Articolo paragrafo e lettera f)	55,2 1,
Apicoltura miglioramento della qualità dei prodotti	–Articolo paragrafo lettera g)	55,2 1,
Settore vitivinicolo ristrutturazione riconversione	–Articolo e paragrafo primo comma, lettera a)	58,8, 11 o 12 1,
Settore vitivinicolo investimenti immobilizzazioni materiali immateriali	–Articolo in paragrafo primo comma, e lettera b)	58,11 1,
Settore vitivinicolo investimenti materiali e immateriali nell'innovazione	–Articolo paragrafo primo comma, lettera e)	58,11 1,
Settore vitivinicolo servizi di consulenza	–Articolo paragrafo primo comma, lettera f)	58,2 1,
Settore vitivinicolo azioni informazione	–Articolo di paragrafo primo comma, lettera h)	58,2 1,
Settore vitivinicolo promozione del turismo enologico	–Articolo paragrafo primo comma, lettera i)	58,2 1,
Settore vitivinicolo miglioramento della conoscenza dei mercati	–Articolo paragrafo primo comma, lettera j)	58,2 1,
Settore vitivinicolo promozione comunicazione	–Articolo e paragrafo primo comma, lettera k)	58,2 1,

Settore vitivinicolo – costi amministrativi dei fondi di mutualizzazione	–Articolo 58,2 paragrafo 1, primo comma, lettera l)	
Settore vitivinicolo – investimenti per accrescere la sostenibilità	–Articolo 58,11, 12 o 2 paragrafo 1, primo comma, lettera m)	
Impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione	Articolo 70	12
Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici	Articolo 71	13
Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori	Articolo 72	12
Investimenti	Articolo 73	11 o 8
Investimenti nell'irrigazione	Articolo 74	11
Cooperazione	Articolo 77	2
Scambio di conoscenze e diffusione di informazioni	Articolo 78	2
▼ M5 ↓		
Pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici	Articolo 78 bis	8
▼ B ↓		

NORME SULLA CONDIZIONALITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 12

CGO: criteri di gestione obbligatori

BCAA: norma per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali

Zone	Tema principale	Requisiti e norme		Obiettivo principale della norma
Clima e ambiente	Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)	► M5 ↓ BCAA 1 ◀	► M5 ↓ Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale, regionale, subregionale, di gruppo di aziende o di azienda rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 10 % rispetto all'anno di riferimento. ◀	► M5 ↓ Misure di salvaguardia generale contro la conversione ad altri usi agricoli per preservare lo stock di carbonio. ◀
		BCAA 2	Protezione di zone umide e torbiere ⁽¹⁾	Protezione dei suoli ricchi di carbonio
		BCAA 3	Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante	Mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo
	Acqua	CGO 1	Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1): articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e lettera h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati	
		CGO 2	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1): articoli 4 e 5	
		► M5 ↓ BCAA 4 ◀	► M5 ↓ Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua ⁽²⁾ ◀	► M5 ↓ Protezione dei corsi d'acqua dall'inquinamento

				e dal ruscellamento ◀
Suolo (protezione e qualità)	BCAA 5	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza.		Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione
	▶M4 ↓ BCAA 6 ◀	▶M4 ↓ Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, quale determinata dagli Stati membri ⁽³⁾ . ◀	▶M4 ↓	Protezione dei suoli nei periodi più sensibili ◀
	▶M4 ↓ BCAA 7 ◀	▶M4 ↓ Rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture sommerse. Gli Stati membri possono inoltre decidere di consentire agli agricoltori e agli altri beneficiari di soddisfare tale norma mediante la diversificazione delle colture ⁽⁴⁾ . ◀	▶M4 ↓	Preservare il potenziale del suolo ◀
Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	CGO 3	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7): articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4		
	CGO 4	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7): articolo 6, paragrafi 1 e 2		
	▶M4 ↓ BCAA 8 ◀	<p style="text-align: center;">▶M4 ↓</p> <ul style="list-style-type: none"> — Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio — Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli — A titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive <p style="text-align: center;">◀</p>	▶M4 ●	Mantenimento di elementi non produttivi per migliorare la biodiversità nelle aziende agricole ◀

		BCAA 9	Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000	Protezione degli habitat e delle specie
Salute pubblica e salute delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1): articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 (5), e articoli 18, 19 e 20	
		CGO 6	Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3): articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7	
	Prodotti fitosanitari	CGO 7	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1): articolo 55, prima e seconda frase	
		CGO 8	Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71): articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5 articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/EC e della legislazione relativa a Natura 2000 articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui	

Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 9	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7): articoli 3 e 4
		CGO 10	Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5): articoli 3 e 4
		CGO 11	Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23): articolo 4

(¹)

Gli Stati membri possono prevedere nei loro piani strategici della PAC che tale BCAA sia applicabile solo a decorrere dall'anno di domanda 2024 o 2025. In tali casi, gli Stati membri dimostrano che il differimento è necessario per istituire il sistema di gestione secondo una pianificazione dettagliata.

Nel fissare i criteri per la norma BCAA 2, gli Stati membri provvedono affinché sulla superficie interessata possa essere mantenuta un'attività agricola idonea a qualificarla come superficie agricola.

(²)

Nell'ambito della norma BCAA, le fasce tampone lungo i corsi d'acqua prevedono, in linea generale e in conformità del diritto dell'Unione, uno spazio largo minimo 3 metri in cui non sono utilizzati pesticidi e fertilizzanti.

Nelle zone con una notevole quantità di pozzi di disidratazione e irrigazione, gli Stati membri possono adeguare per tali zone, se debitamente giustificato, la larghezza minima in funzione delle specifiche circostanze locali.

Ai fini della presente norma BCAA gli Stati membri possono utilizzare la definizione di corso d'acqua stabilita nella legislazione nazionale, a condizione che sia coerente con l'obiettivo principale di tale norma BCAA.

(³)

Gli Stati membri possono tener conto, in particolare, del breve periodo vegetativo derivante dalla lunghezza e dal rigore del periodo invernale nelle regioni interessate.

(⁴)

La rotazione consiste in un cambiamento di coltura a livello di parcella (tranne nel caso di colture pluriennali, erba e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo), comprese le colture secondarie adeguatamente gestite.

Sulla base della diversità dei metodi di produzione e delle condizioni agroclimatiche, gli Stati membri possono autorizzare nelle regioni interessate altre pratiche di rotazione culturale rafforzata con leguminose o di diversificazione delle colture, volte a migliorare e preservare il potenziale del suolo in linea con gli obiettivi della presente norma BCAA.

Nel definire i requisiti in materia di diversificazione delle colture, gli Stati membri rispettano i requisiti minimi seguenti:

- a) se la superficie di seminativi di un'azienda è compresa tra 10 e 30 ettari, la diversificazione delle colture consiste nella coltivazione di seminativi di un'azienda con almeno due colture diverse sui seminativi. La coltura principale non supera il 75 % di detti seminativi.
- b) se la superficie di seminativi di un'azienda è superiore a 30 ettari, la diversificazione delle colture consiste nella coltivazione di seminativi di un'azienda con almeno tre colture diverse sui seminativi. La coltura principale non occupa più del 75 % e le due colture principali non occupano insieme più del 95 % di tali seminativi.

Gli Stati membri possono esentare dagli obblighi della presente norma le aziende:

- a) i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- b) la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi; o
- c) con una superficie di seminativi fino a 10 ettari.

Gli Stati membri possono introdurre un limite massimo per le superfici coperte da una singola coltura al fine di evitare le monoculture di grande estensione.

► M5 ↓ ◀

(⁵)

Attuato in particolare da:

- Articolo 14 del regolamento (CE) n. 470/2009 e allegato del regolamento (CE) n. 37/2010;
- Regolamento (CE) n. 852/2004: articolo 4, paragrafo 1, e allegato I, parte A (capo II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; capo III, sez. 8 (lettere a), b), d) ed e)) e sez. 9 (lettere a) e c));

► C2 ↓

— Regolamento (CE) n. 853/2004: articolo 3, paragrafo 1, e allegato III, sezione IX, capitolo I (punto I-1, lettere b), c), d) ed e); punto I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); punto I-3; punto I-4; punto I-5; punto II-A, paragrafi 1, 2, 3 e 4; punto II-B, paragrafo 1 (lettere a) e d)), paragrafo 2, paragrafo 4 (lettere a) e b)), e allegato III, sezione X, capitolo I, paragrafo 1;



— Regolamento (CE) n. 183/2005: articolo 5, paragrafo 1, 5 e 6, allegato I, parte A, (capo I-4, lettere e) e g); capo II-2, lettere a), b) ed e), e allegato III (nella rubrica «SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI», punto 1 intitolato «Stoccaggio», prima e ultima frase, e punto 2 intitolato «Distribuzione», terza frase), e

— Regolamento (CE) n. 396/2005: articolo 18.

ALLEGATO IV

▼C2 ●

NORME SULLA CONDIZIONALITÀ SOCIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 14

▼B ↓

Ambiti	Legislazione applicabile	Disposizioni pertinenti	Requisiti
Occupazione	Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili Direttiva 2019/1152	Articolo 3	Le condizioni di impiego devono essere fornite per iscritto (“contratto di lavoro”)
		Articolo 4	Garantire che l’occupazione nel settore agricolo sia oggetto di un contratto di lavoro
		Articolo 5	Il contratto di lavoro deve essere fornito entro le prime sette giornate di lavoro
		Articolo 6	Le modifiche del rapporto di lavoro devono essere fornite in forma scritta
		Articolo 8	Periodo di prova

		Articolo 10	Condizioni relative alla prevedibilità minima del lavoro
		Articolo 13	Formazione obbligatoria
Salute e sicurezza	Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori	Articolo 5	Disposizione generale che stabilisce l'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori
	Direttiva 89/391/CEE	Articolo 6	Obbligo generale per i datori di lavoro di adottare le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute, comprese le attività di prevenzione dei rischi e la fornitura di informazioni e formazione
		Articolo 7	Servizi di protezione e prevenzione: lavoratori da designare per le attività relative alla salute e alla sicurezza o ricorso a servizi esterni competenti
		Articolo 8	Il datore di lavoro deve adottare misure per il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori
		Articolo 9	Obblighi dei datori di lavoro per quanto riguarda la valutazione dei rischi, le misure e l'attrezzatura di protezione, la registrazione e la segnalazione degli infortuni sul lavoro
		Articolo 10	Fornitura di informazioni ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute e le misure di protezione e prevenzione

		Articolo 11	Consultazione dei lavoratori e loro partecipazione alle discussioni su tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute sul luogo di lavoro
		Articolo 12	Il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata in materia di sicurezza e di salute
	<p>Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori</p> <p>Direttiva 2009/104/CE</p>	Articolo 3	Obblighi generali volti a garantire che le attrezzature di lavoro siano adeguate al lavoro che i lavoratori devono svolgere senza compromettere la loro sicurezza e salute
		Articolo 4	Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva e ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata
		Articolo 5	Verifica delle attrezzature di lavoro: le attrezzature devono essere sottoposte a verifica dopo l'installazione e a verifiche periodiche da parte di personale competente
		Articolo 6	L'uso di attrezzature di lavoro che presentano un rischio specifico deve essere riservato ai lavoratori incaricati e tutte le riparazioni, trasformazioni e manutenzioni devono

			essere eseguite da lavoratori designati
		Articolo 7	Ergonomia e salute sul posto di lavoro
		Articolo 8	I lavoratori devono ricevere informazioni adeguate e, se del caso, istruzioni scritte per l'uso delle attrezzature di lavoro
		Articolo 9	I lavoratori devono ricevere una formazione adeguata

ALLEGATO V

DOTAZIONI DEGLI STATI MEMBRI PER I PAGAMENTI DIRETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 1, PRIMO COMMA

<i>(prezzi correnti in EUR)</i>					
Anno civile	► M2 2023	▼ 2024	2025	2026	2027 e anni successivi
Belgio	471 996 006	469 703 014	469 703 014	467 410 022	494 925 924
Bulgaria	808 258 686	816 888 275	825 517 864	834 147 452	834 147 452
▼ M6 ▼					
Cechia	823 533 615	823 533 615	823 533 615	804 039 932	846 787 297
Danimarca	806 313 404	817 524 179	814 937 077	720 879 884	862 367 277
▼ B ▼					
Germania	4 424 125 913	4 374 968 959	4 301 233 527	4 178 341 140	4 915 695 459
Estonia	196 436 567	199 297 294	202 158 021	205 018 748	205 018 748
Irlanda	1 186 281 996	1 186 281 996	1 186 281 996	1 186 281 996	1 186 281 996
Grecia	1 886 490 039	1 886 490 039	1 886 490 039	1 886 490 039	2 075 656 043
Spagna	4 874 879 750	4 882 179 366	4 889 478 982	4 896 778 599	4 896 778 599
▼ M6 ▼					

Francia	6 736 440 037	6 718 840 037	6 710 740 037	6 806 340 037	7 257 300 537
▼B↓					
Croazia	374 770 237	374 770 237	374 770 237	374 770 237	374 770 237
Italia	3 496 243 863	3 496 243 863	3 496 243 863	3 496 243 863	3 622 529 155
Cipro	47 647 540	47 647 540	47 647 540	47 647 540	47 647 540
Lettonia	331 043 657	334 864 681	339 685 706	344 506 729	363 483 744
Lituania	587 064 372	595 613 853	604 163 335	612 712 816	612 712 816
Lussemburgo	32 747 827	32 747 827	32 747 827	32 747 827	32 747 827
Ungheria	1 347 402 452	1 347 402 452	1 347 402 452	1 347 402 452	1 243 185 165
Malta	9 590 135	9 590 135	9 590 135	9 590 135	4 594 021
▼M6↓					
Paesi Bassi	609 237 340	579 591 503	550 477 666	571 282 629	717 382 327
▼B↓					
Austria	677 581 846	677 581 846	677 581 846	677 581 846	677 581 846
Polonia	3 488 417 133	3 519 600 956	3 550 784 779	3 581 968 602	3 185 968 140
Portogallo	698 619 128	707 403 166	716 187 204	724 971 242	639 971 242
Romania	1 897 051 311	1 924 609 371	1 952 167 430	1 979 725 489	2 029 595 196
Slovenia	131 530 052	131 530 052	131 530 052	131 530 052	131 530 052
▼M6↓					
Slovacchia	394 892 166	397 751 933	400 605 131	445 252 732	403 010 501
▼B↓					
Finlandia	519 350 246	521 168 786	522 987 325	524 805 865	524 805 865
Svezia	686 131 966	686 360 116	686 588 267	686 816 417	686 816 417 ◀

ALLEGATO VI

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 42, LETTERA F)

Codice NC	Designazione
-----------	--------------

ex 0101	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:
	– Cavalli
0101 21 00	– – Riproduttori di razza pura ⁽¹⁾ :
0101 29	– – Altri:
0101 29 10	– – – destinati alla macellazione
0101 29 90	– – – Altri
0101 30 00	– Asini
0101 90 00	– Altri
ex 0103	Animali vivi della specie suina:
0103 10 00	– Riproduttori di razza pura ⁽²⁾
ex 0106	Altri animali vivi:
0106 14 10	– Conigli domestici
ex 0106 19 00	– – Altri: renne e cervi
0106 33 00	– – Struzzi; emù (Dromaius novaehollandiae)
0106 39 10	– – – Piccioni
0106 39 80	– – – Altri volatili
ex 0205 00	Carni di animali della specie equina, fresche, refrigerate o congelate
ex 0208	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate:
ex 0208 10 10	– – Carne di conigli domestici

ex 0208 90 10	– – Carne di piccioni domestici
ex 0208 90 30	– – Carne di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri
ex 0208 90 60	– – Carne di renna
ex 0407	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:
0407 19 90	— fecondate, diverse da quelle di pollame
0407 29 90	— altre uova fresche diverse da quelle di pollame
0407 90 90	— altre uova, diverse da quelle di pollame
0701	Patate, fresche o refrigerate
ex 0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:
ex 0713 10	– Piselli (<i>Pisum sativum</i>):
0713 10 90	– – diversi da quelli destinati alla semina
ex 0713 20 00	– Ceci (<i>garbanzos</i>):
	– – diversi da quelli destinati alla semina
	– Fagioli (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>):
ex 0713 31 00	– – Fagioli delle specie <i>Vigna mungo</i> (L) Hepper

	o Vigna radiata (L) Wilczek:
	– – – diversi da quelli destinati alla semina
ex 0713 32 00	– – Fagioli Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis):
	– – – diversi da quelli destinati alla semina
ex 0713 33	– – Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris):
0713 33 90	– – – diversi da quelli destinati alla semina
ex 0713 34 00	– – Fagiolo Bambara o di terra (Vigna subterranea o Voandzeia subterranea):
	– – – diversi da quelli destinati alla semina
ex 0713 35 00	– – Fagiolo dall'occhio (Vigna unguiculata):
	– – – diversi da quelli destinati alla semina
ex 0713 39 00	– – Altri:
	– – – diversi da quelli destinati alla semina
ex 0713 40 00	– Lenticchie:
	– – diverse da quelle destinate alla semina

ex 0713 50 00	Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor):
	– – diverse da quelle destinate alla semina
ex 0713 60 00	– Pisello caiano o del tropico (Cajanus cajan):
	– – diversi da quelli destinati alla semina
ex 0713 90 00	– Altri:
	– – diversi da quelli destinati alla semina
1201 90 00	Fave di soia, anche frantumate, diverse dalle sementi
1202 41 00	Arachidi non tostate né altrimenti cotte, con guscio, diverse dalle sementi
1202 42 00	Arachidi non tostate né altrimenti cotte, sgusciate, anche frantumate, diverse dalle sementi
1203 00 00	Copra
1204 00 90	Semi di lino, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1205 10 90	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati, a basso tenore di acido

	erucico, diversi da quelli destinati alla semina
1205 90 00	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1206 00 91	Semi di girasole, sgusciati; con guscio striato grigio e bianco, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1206 00 99	Altri semi di girasole, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1207 29 00	Semi di cotone, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1207 40 90	Semi di sesamo, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1207 50 90	Semi di senape, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1207 60 00	– Semi di cartamo (Carthamus tinctorius)
1207 91 90	Semi di papavero nero o bianco, anche frantumati,

	diversi da quelli destinati alla semina
1207 99 91	Semi di canapa, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
ex 1207 99 96	Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
ex 1209 29 50	– – – Semi di lupino, diversi da quelli destinati alla semina
ex 1211	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati ad eccezione dei prodotti del codice NC ex 1211 90 86 nella parte IX;
1212 94 00	Radici di cicoria
ex 1214	Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio,

	lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellet:
ex 1214 10 00	– Farina ed agglomerati in forma di pellet, di erba medica:
	– – – diversa da erba medica essiccata artificialmente con il calore, o da erba medica altrimenti essiccata e macinata
ex 1214 90	– Diversi da:
1214 90 10	– – Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio
ex 1214 90 90	– – Altri, esclusi:
	– – – Lupinella, trifoglio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio disidratati mediante essiccamento artificiale con il calore, esclusi il fieno e i cavoli da foraggio nonché i prodotti contenenti fieno

	– – – Lupinella, trifoglio, lupino, vecce, meliloto, tartufi di prato e ginestrino, altrimenti essiccati e macinati
ex 2206	Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscele di bevande fermentate e miscele di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominate né comprese altrove:
da ex 2206 00 31 a ex 2206 00 89	– bevande fermentate diverse dal vinello
5201	Cotone, non cardato né pettinato
<p>(¹)</p> <p>L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione adottate al riguardo [cfr. regolamento (UE) 2016/1012 e regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione, del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino) (GU L 59 del 3.3.2015, pag. 1)].</p> <p>(²)</p> <p>Regolamento (UE) 2016/1012.</p>	

ALLEGATO VII

DOTAZIONI DEGLI STATI MEMBRI (PER ESERCIZIO FINANZIARIO) PER I TIPI DI INTERVENTI NEL SETTORE VITIVINICOLO DI CUI ALL'ARTICOLO 88, PARAGRAFO 1

	(prezzi correnti in EUR)
Bulgaria	25 721 000
Cechia	4 954 000
Germania	37 381 000
Grecia	23 030 000
Spagna	202 147 000
Francia	269 628 000
Croazia	10 410 000
Italia	323 883 000
Cipro	4 465 000
Lituania	43 000
Ungheria	27 970 000
Austria	13 155 000
Portogallo	62 670 000
Romania	45 844 000
Slovenia	4 849 000
Slovacchia	4 887 000

ALLEGATO VIII

DOTAZIONI DEGLI STATI MEMBRI PER IL COTONE DI CUI ALL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 1, SECONDO COMMA

<i>(prezzi correnti in EUR)</i>					
Anno civile	2023	2024	2025	2026	2027 e anni successivi
Bulgaria	2 557 820	2 557 820	2 557 820	2 557 820	2 557 820
Grecia	183 996 000	183 996 000	183 996 000	183 996 000	183 996 000
Spagna	59 690 640	59 690 640	59 690 640	59 690 640	59 690 640
Portogallo	177 589	177 589	177 589	177 589	177 589

ALLEGATO IX

DOTAZIONI DEGLI STATI MEMBRI PER I PAGAMENTI DIRETTI ESCLUSO IL COTONE E PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL LIMITE PER TRASFERIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 1, TERZO COMMA

<i>(prezzi correnti in EUR)</i>					
Anno civile	► M2 2023	▼ 2024	2025	2026	2027 e anni successivi
Belgio	471 996 006	469 703 014	469 703 014	467 410 022	494 925 924
Bulgaria	805 700 866	814 330 455	822 960 044	831 589 632	831 589 632
▼ M6 ▼					
Cechia	823 533 615	823 533 615	823 533 615	804 039 932	846 787 297
Danimarca	806 313 404	817 524 179	814 937 077	720 879 884	862 367 277
▼ B ▼					
Germania	4 424 125 913	4 374 968 959	4 301 233 527	4 178 341 140	4 915 695 459
Estonia	196 436 567	199 297 294	202 158 021	205 018 748	205 018 748
Irlanda	1 186 281 996	1 186 281 996	1 186 281 996	1 186 281 996	1 186 281 996
Grecia	1 702 494 039	1 702 494 039	1 702 494 039	1 702 494 039	1 891 660 043
Spagna	4 815 189 110	4 822 488 726	4 829 788 342	4 837 087 959	4 837 087 959
▼ M6 ▼					
Francia	6 736 440 037	6 718 840 037	6 710 740 037	6 806 340 037	7 257 300 537

▼B↓					
Croazia	374 770 237	374 770 237	374 770 237	374 770 237	374 770 237
Italia	3 496 243 863	3 496 243 863	3 496 243 863	3 496 243 863	3 622 529 155
Cipro	47 647 540	47 647 540	47 647 540	47 647 540	47 647 540
Lettonia	331 043 657	334 864 681	339 685 706	344 506 729	363 483 744
Lituania	587 064 372	595 613 853	604 163 335	612 712 816	612 712 816
Lussemburgo	32 747 827	32 747 827	32 747 827	32 747 827	32 747 827
Ungheria	1 347 402 452	1 347 402 452	1 347 402 452	1 347 402 452	1 243 185 165
Malta	9 590 135	9 590 135	9 590 135	9 590 135	4 594 021
▼M6↓					
Paesi Bassi	609 237 340	579 591 503	550 477 666	571 282 629	717 382 327
▼B↓					
Austria	677 581 846	677 581 846	677 581 846	677 581 846	677 581 846
Polonia	3 488 417 133	3 519 600 956	3 550 784 779	3 581 968 602	3 185 968 140
Portogallo	698 441 539	707 225 577	716 009 615	724 793 653	639 793 653
Romania	1 897 051 311	1 924 609 371	1 952 167 430	1 979 725 489	2 029 595 196
Slovenia	131 530 052	131 530 052	131 530 052	131 530 052	131 530 052
▼M6↓					
Slovacchia	399 892 166	402 751 933	405 605 131	450 252 732	403 010 501
▼B↓					
Finlandia	519 350 246	521 168 786	522 987 325	524 805 865	524 805 865
Svezia	686 131 966	686 360 116	686 588 267	686 816 417	686 816 417

ALLEGATO X

DOTAZIONI DEGLI STATI MEMBRI (PER ESERCIZIO FINANZIARIO) PER I TIPI DI INTERVENTI NEL SETTORE DELL'APICOLTURA DI CUI ALL'ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2

	(prezzi correnti in EUR)
Belgio	422 967
Bulgaria	2 063 885
Cechia	2 121 528
Danimarca	295 539
Germania	2 790 875
Estonia	140 473
Irlanda	61 640
Grecia	6 162 645
Spagna	9 559 944
Francia	6 419 062
Croazia	1 913 290
Italia	5 166 537
Cipro	169 653
Lettonia	328 804
Lituania	549 828
Lussemburgo	30 621
Ungheria	4 271 227
Malta	14 137
Paesi Bassi	295 172
Austria	1 477 188
Polonia	5 024 968
Portogallo	2 204 232
Romania	6 081 630
Slovenia	649 455
Slovacchia	999 973
Finlandia	196 182
Svezia	588 545

ALLEGATO XI

RIPARTIZIONE DEL SOSTEGNO DELL'UNIONE PER TIPI DI INTERVENTO PER LO SVILUPPO RURALE (DAL 2023 AL 2027) DI CUI ALL'ARTICOLO 89, PARAGRAFO 3

<i>(prezzi correnti in</i>						
Stato membro	2023	► M2 2024	● 2025	2026	2027	Totale 2027
Belgio	105 730 894	105 730 812	108 023 804	108 023 804	110 316 796	537 826 000
Bulgaria	282 979 644	282 162 644	282 162 644	282 162 644	282 162 644	1 411 630 000
Cechia	267 027 708	280 561 390	280 561 390	280 561 390	301 935 073	1 410 640 000
▼ M6 ↓						
Danimarca	155 982 060	131 987 933	120 777 158	123 364 260	217 421 453	749 532 000
▼ M1 ↓						
Germania	1 485 615 738	1 583 929 284	1 633 086 238	1 706 821 670	1 829 714 057	8 239 160 000
Estonia	88 031 648	88 016 648	88 016 648	88 016 648	88 016 648	440 098 000
Irlanda	311 641 628	311 640 628	311 640 628	311 640 628	311 640 628	1 558 200 000
Grecia	651 491 600	746 119 604	746 119 604	746 119 604	746 119 604	3 635 970 000
Spagna	1 081 552 825	1 080 382 825	1 080 382 825	1 080 382 825	1 080 382 825	5 403 080 000
▼ M6 ↓						
Francia	2 007 185 070	2 008 000 570	2 008 000 570	2 008 000 570	1 913 900 570	9 945 080 000
▼ M1 ↓						
Croazia	268 849 401	297 307 401	297 307 401	297 307 401	297 307 401	1 458 070 000
Italia	1 355 321 375	1 476 206 667	1 476 206 667	1 476 206 667	1 476 206 667	7 260 140 000
Cipro	23 770 514	23 770 514	23 770 514	23 770 514	23 770 514	118 852 000
Lettonia	142 745 173	135 677 801	135 942 597	136 207 392	136 472 188	687 045 000
Lituania	195 495 162	195 495 162	195 495 162	195 495 162	195 495 162	977 475 000
Lussemburgo	11 626 644	12 310 644	12 310 644	12 310 644	12 310 644	60 869 200
Ungheria	384 539 149	312 651 862	312 651 862	312 651 862	312 651 862	1 635 140 000
Malta	19 334 497	14 988 383	14 988 383	14 988 383	14 988 383	79 288 000
▼ M6 ↓						
Paesi Bassi	180 985 369	181 413 356	211 059 193	240 173 030	219 368 067	1 032 990 000
▼ M1 ↓						

Austria	520 024 752	520 024 752	520 024 752	520 024 752	520 024 752	2 600 124
Polonia	1 004 581 539	924 001 077	924 001 077	924 001 077	924 001 077	4 700 581
Portogallo	455 630 620	455 550 620	455 550 620	455 550 620	455 550 620	2 277 831
Romania	967 049 892	1 016 919 599	1 016 919 599	1 016 919 599	1 016 919 599	5 034 721
Slovenia	110 170 192	110 170 192	110 170 192	110 170 192	110 170 192	550 850 9
▼M6 ↓						
Slovacchia	260 599 909	264 077 909	264 077 909	264 077 909	216 835 677	1 269 661
▼M1 ↓						
Finlandia	354 551 956	354 549 956	354 549 956	354 549 956	354 549 956	1 772 751
Svezia	211 889 741	211 889 741	211 889 741	211 889 741	211 889 741	1 059 441
▼M6 ↓						
Totale UE-27	12 904 404 700	13 125 537 974	13 195 687 778	13 301 388 944	13 380 122 800	65 907 14
▼M1 ●						
Assistenza tecnica (0,25%)	30 272 220	30 272 220	30 272 220	30 272 220	30 272 220	151 361 ◀
▼M6 ●						
Totale	12 934 676 920	13 155 810 194	13 225 959 998	13 331 661 164	13 410 395 020	66 058 50
▼B ●						

ALLEGATO XII

**IMPORTI MINIMI DESTINATI ALL'OBIETTIVO SPECIFICO DI CUI ALL'ARTICOLO
6, PARAGRAFO 1, LETTERA g)**

<i>(prezzi attuali, in EUR)</i>					
Anno civile	2023	2024	2025	2026	2027 e anni successivi
Belgio	14 847 778	14 847 778	14 847 778	14 847 778	14 847 778
Bulgaria	24 176 548	24 435 436	24 694 323	24 953 211	24 953 211
Cechia	25 648 419	25 648 419	25 648 419	25 648 419	25 648 419

Danimarca	25 871 018	25 871 018	25 871 018	25 871 018	25 871 018
Germania	147 470 864	147 470 864	147 470 864	147 470 864	147 470 864
Estonia	5 893 097	5 978 919	6 064 741	6 150 562	6 150 562
Irlanda	35 588 460	35 588 460	35 588 460	35 588 460	35 588 460
Grecia	56 749 801	56 749 801	56 749 801	56 749 801	56 749 801
Spagna	144 455 673	144 674 662	144 893 650	145 112 639	145 112 639
Francia	218 550 016	218 550 016	218 550 016	218 550 016	218 550 016
Croazia	11 243 107	11 243 107	11 243 107	11 243 107	11 243 107
Italia	108 855 875	108 855 875	108 855 875	108 855 875	108 855 875
Cipro	1 429 426	1 429 426	1 429 426	1 429 426	1 429 426
Lettonia	10 476 789	10 629 363	10 781 938	10 934 512	10 934 512
Lituania	17 611 931	17 868 416	18 124 900	18 381 384	18 381 384
Lussemburgo	982 435	982 435	982 435	982 435	982 435
Ungheria	37 295 555	37 295 555	37 295 555	37 295 555	37 295 555
Malta	137 821	137 821	137 821	137 821	137 821
Paesi Bassi	21 521 470	21 521 470	21 521 470	21 521 470	21 521 470
Austria	20 327 455	20 327 455	20 327 455	20 327 455	20 327 455
Polonia	92 772 500	93 708 015	94 643 530	95 579 044	95 579 044
Portogallo	18 403 246	18 666 767	18 930 288	19 193 810	19 193 810
Romania	58 407 631	59 234 372	60 061 114	60 887 856	60 887 856
Slovenia	3 945 902	3 945 902	3 945 902	3 945 902	3 945 902
Slovacchia	12 026 832	12 172 635	12 318 439	12 464 242	12 464 242
Finlandia	15 580 507	15 635 064	15 689 620	15 744 176	15 744 176
Svezia	20 583 959	20 590 803	20 597 648	20 604 493	20 604 493

ALLEGATO XIII

**ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE IN MATERIA DI AMBIENTE E CLIMA AI CUI
OBIETTIVI DOVREBBERO CONTRIBUIRE E RESTARE COERENTI I PIANI
STRATEGICI DELLA PAC DEGLI STATI MEMBRI A NORMA DEGLI ARTICOLI 108,
109 E 115:**

— Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE;
- Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE;
- Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013;
- Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
- Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

**RELAZIONI BASATE SU UN INSIEME DI INDICATORI CHIAVE A NORMA
DELL'ARTICOLO 142**

Indicatori per il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Obiettivi	Insieme di indicatori chiave
Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione al fine di rafforzare la sicurezza alimentare a lungo termine, e la diversità agricola, nonché per garantire la sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione	O.3 Numero di beneficiari del sostegno della C.25 Reddito dei fattori in agricoltura R.6 Ridistribuzione alle aziende agricole di diretti supplementari per ettaro alle aziende ar rapporto alla media)
Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole, sia a breve che a lungo termine, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione	R.9 Ammodernamento delle aziende agric sostegno agli investimenti per la ristrutturazic l'efficienza delle risorse
Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore	R.10 Una migliore organizzazione della c aziende che partecipano a gruppi di prodotto filiere di approvvigionamento corte e regimi d
Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile	I.10 Contribuire alla mitigazione dei cambiai dall'agricoltura R.14 Stoccaggio del carbonio nel suolo e t utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovven migliorare lo stoccaggio del carbonio (comp inerbimento permanente, terreni agricoli in zo R.17 Terreni oggetto di imboscamento: forestazione, l'agroforestazione e il ripristino,
Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche	O.34 Numero di ettari che rientrano nelle superficie fisica interessata da condizionalità, : agro-silvo-climatico-ambientale) I.15 Migliorare la qualità dell'acqua: Bilancio I.16 Ridurre la dispersione dei nutrienti: N stazioni di monitoraggio delle acque sotterra superiori a 50 mg/l, ai sensi della direttiva 91/ I.18 Uso sostenibile e ridotto dei pesticidi: Ri R.19 Migliorare e proteggere i suoli: Percen soggetta a impegni sovvenzionati aventi b miglioramento della qualità e del biota del si del suolo con colture, rotazione delle colture a

	<p>R.20 Migliorare la qualità dell'aria: Percento soggetta a impegni sovvenzionati volti a ridurre</p> <p>R.21 Tutelare la qualità dell'acqua: Percento soggetta a impegni sovvenzionati per la qualità</p> <p>R.22 Gestione sostenibile dei nutrienti: Percento soggetta a impegni sovvenzionati connessi a u</p> <p>R.24 Uso sostenibile e ridotto dei pesticidi: Percento (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati specifici per ridurre i rischi e gli impatti degli stessi con</p>
Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi	<p>C.33 Superficie agricola investita a agricoltura</p> <p>I.21 Migliorare la fornitura di servizi ecosistemici da elementi caratteristici del paesaggio</p> <p>R.29 Sviluppo dell'agricoltura biologica: Percento (SAU) sovvenzionata dalla PAC per l'agricoltura conversione</p> <p>R.34 Preservare gli elementi caratteristici del paesaggio utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati caratteristici del paesaggio, inclusi le siepi e gli</p>
Attrarre e sostenere i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali	<p>R.36 Ricambio generazionale: Numero di agricoltori beneficiando del sostegno della PAC, inclusa la</p>
Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, compresa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile	<p>R.37 Crescita e posti di lavoro nelle zone rurali: Percento progetti della CAP</p> <p>R.38 Copertura iniziativa LEADER: Percento strategie di sviluppo locale</p> <p>R.41 Connettere l'Europa rurale: Percento migliore accesso ai servizi e alle infrastrutture</p>
Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile, riduzione degli sprechi alimentari nonché miglioramento del benessere degli animali e il contrasto alle resistenze antimicrobiche	<p>I.28 Limitazione dell'uso di antimicrobici negli allevamenti: Percento di allevamenti con limitazione di antimicrobici per animali destinati alla produzione</p> <p>R.43 Limitazione dell'utilizzo di antimicrobici (UBA) oggetto di azioni di sostegno finalizzate a (prevenzione/riduzione)</p> <p>R.44 Migliorare il benessere degli animali: Percento di allevamenti oggetto di azioni di sostegno finalizzate a migliorare</p>
Ammodernare l'agricoltura e le zone rurali promuovendo e condividendo le conoscenze, l'innovazione e la digitalizzazione nel settore agricolo e nelle zone rurali e incoraggiandone la diffusione tra gli agricoltori, attraverso un migliore accesso alla	<p>R.1 Migliorare le prestazioni mediante la cooperazione che beneficino di consulenze, formazione, servizi operativi del partenariato europeo per l'innovazione e migliorare le prestazioni sostenibili a livello di efficienza delle risorse</p>

ALLEGATO XV

**Importo massimo per Stato membro che può essere riservato per i pagamenti in caso di crisi
agli agricoltori di cui all'articolo 96 *bis*, paragrafo 1**

<i>(Prezzi correnti in EUR)</i>		
Stato membro	Esercizio finanziario 2026	Esercizio finanziario 2027
Belgio	17 331 805	17 331 805
Bulgaria	33 153 681	33 412 568
Cechia	33 122 850	33 122 850
Danimarca	28 149 040	28 149 040
Germania	180 241 656	180 241 656
Estonia	8 705 240	8 791 062
Irlanda	44 937 679	44 937 679
Grecia	73 458 409	73 458 409
Spagna	177 305 135	177 524 124
Francia	261 562 218	261 394 218
Croazia	20 162 329	20 162 329
Italia	149 173 516	149 173 516
Cipro	2 142 542	2 142 542
Lettonia	14 276 793	14 429 368
Lituania	23 989 755	24 246 239
Lussemburgo	1 351 754	1 351 754
Ungheria	49 801 629	49 801 629
Malta	737 356	737 356
Paesi Bassi	23 719 521	23 719 521

Austria	35 928 198	35 928 198
Polonia	134 243 576	135 179 090
Portogallo	35 146 807	35 410 328
Romania	89 072 611	89 899 353
Slovenia	7 251 007	7 251 007
Slovacchia	20 090 491	20 146 020
Finlandia	26 326 118	26 380 675
Svezia	26 954 340	26 961 185

(¹) Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1).

(²) Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1257/oj>).

(³) Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1698/oj>).

(⁴) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1305/oj>).

(⁵) Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj>).

(⁶) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(⁷) Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1).

(⁸) Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

(⁹) Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

(¹⁰) Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE

e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).

(¹¹) Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(¹²) GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1.

(¹³) Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66).

(¹⁴) Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua (GU L 177 del 5.6.2020, pag. 32).

(¹⁵) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).

(¹⁶) Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce Orizzonte 2020 - il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

(¹⁷) Regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013 (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 53).

(¹⁸) Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 1).

(¹⁹) Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

(²⁰) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

(²¹) Regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, che istituisce una rete per la raccolta di dati contabili sui redditi e sull'attività delle aziende agricole nell'Unione europea (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27).

(²²) Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

(²³) Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le

risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 1).

(²⁴) Dati notificati con cadenza annuale relativi alla loro spesa dichiarata.